XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (III e IV)	*Pag.*	3
Commissioni riunite (IX e X)	»	7
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	9
Giustizia (II)	»	18
Affari esteri e comunitari (III)	»	32
Difesa (IV)	»	38
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	45
Finanze (VI)	»	83
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	114
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	118
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	127
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	133
Affari sociali (XII)	»	140
Agricoltura (XIII)	»	142

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . *Pag.* 164
Commissione parlamentare per le questioni regionali . . » 179
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . . » 187
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica . . . . . » 188
Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale . . . . . » 189
Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione . . . . . » 191
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . . » 192
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati . . . . . » 193
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro . . . . . » 194
Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni . . . . . » 196

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 197

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali. C. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato *(Esame e rinvio)* 3

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente della III Commissione Fabrizio CICCHITTO. – Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, e il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali.
C. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione,* introducendo l'esame del provvedimento rammenta che prende l'avvio oggi quello che sarà auspicabilmente l'ultimo passaggio parlamentare di uno dei provvedimenti più importanti per la politica estera e di difesa del nostro Paese: dopo un lungo lavoro svolto dalle Commissioni riunite affari esteri e comunitari e difesa della Camera, che ha portato all'adozione di un testo largamente condiviso dalle forze parlamentari, il cui contenuto è stato ulteriormente perfezionato da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Ricorda altresì che nei mesi che sono trascorsi dalla prima lettura del provvedimento, si è ulteriormente rafforzata l'esigenza di un quadro normativo che attribuisca maggiore certezza e coerenza alla nostra partecipazione alle missioni internazionali, facilitando un maggiore approfondimento da parte del Parlamento sulla risposta necessaria per affrontare crisi complesse come quelle di oggi ed una migliore e più proficua interazione fra i diversi attori istituzionali preposti alla definizione della politica estera e di difesa.

Osserva quindi che la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è stata, negli ultimi trent'anni, essenziale per il profilo internazionale del nostro Paese: con la partecipazione alle grandi operazioni multilaterali, infatti, l'Italia ha indubbiamente migliorato la propria immagine internazionale, anche perché nel corso degli anni si è definito un « modello italiano » di *peacekeeping*, a partire dalla missione in Libano nel 1982 e poi con le missioni in Albania, Somalia, Mozambico – senza dimenticare gli interventi in Bo-

snia-Erzegovina, in Afghanistan e in Iraq – e poi di nuovo in Libano, che è forse resta l'esempio più riuscito della nostra proiezione esterna.

Evidenzia che si tratta di un modello che riflette i princìpi democratici che orientano e sovrintendono alla nostra politica estera, principi che seguiamo da molti decenni e che discendono dal secondo periodo dell'articolo 11 della nostra Costituzione, che vengono non a caso esplicitati in questo quadro normativo: la nostra adesione al sistema di relazioni e istituzioni basato sulle Nazioni Unite e le altre organizzazioni cui apparteniamo in conformità al diritto internazionale, e quindi la nostra scelta per la gestione multilaterale delle crisi e per conferire stabilità, continuità e capacità di programmazione all'azione della Comunità internazionale a favore della stabilità e dello sviluppo pacifico.

Nel porre all'attenzione delle Commissioni che le singole modifiche introdotte dal Senato saranno illustrate dal collega Causin, rileva, in primo luogo, che l'altro ramo del Parlamento è intervenuto per definire meglio, all'articolo 1, comma 3, il quadro giuridico-internazionale originato dalla storica risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000, su donne, pace e sicurezza, che assume nella nuova normativa una funzione generale di orientamento per l'azione internazionale del nostro Paese. In secondo luogo, osserva che nell'ottica di un rafforzamento del ruolo del Parlamento, il Senato ha previsto che, in relazione al Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali di cui all'articolo 4, il Governo – qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi sugli schemi di decreti concernenti la destinazione di tali risorse (comma 3 dell'articolo 2) e la ripartizione delle medesime tra le missioni in corso (comma 2, dell'articolo 4) – trasmetta nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari dovranno essere espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque adottati.

Ricorda ancora che non sono state modificate le disposizioni riguardanti lo svolgimento di progetti di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione che accompagnano le missioni internazionali e che il provvedimento prevede che tali fondi siano impiegati in coerenza con gli altri interventi di cooperazione svolti dall'Italia e nell'ambito della programmazione definita secondo la nuova legge di settore.

Concludendo, rileva che nel complesso il Senato ha apportato alcuni condivisibili perfezionamenti all'assetto delineato nel testo approvato dalla Camera, incidendo soprattutto sul ruolo del Parlamento nel processo di allocazione delle risorse finanziarie destinate alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, individuando un condivisibile punto di equilibrio tra le prerogative ed i poteri conferiti dalla Costituzione al Parlamento ed al Governo.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, rileva che, come anticipato dal relatore per la III Commissione, deputato Manciulli, il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.

Poiché, trattandosi della seconda lettura da parte della Camera, l'esame è limitato alle sole modifiche introdotte dal Senato, avverte che la sua relazione si concentrerà su queste. Si tratta di modifiche che certamente hanno contribuito alla migliore definizione di una « legge quadro » sulla partecipazione italiana a missioni internazionali, ossia alla definizione di una disciplina a regime concernente i rapporti Governo-Parlamento, il finanziamento delle missioni e il tratta-

mento del personale militare impiegato nei teatri operativi all'estero, anche in relazione ai profili penali.

Ricorda inoltre che l'elaborazione di questo testo è stato un lavoro complesso in quanto l'introduzione di una disciplina a regime su questa materia implica la contestuale previsione di un meccanismo stabile per il finanziamento delle missioni, nonché l'elaborazione di una definizione normativa di « missione internazionale ».

Osserva altresì che le modifiche introdotte dal Senato non riguardano né l'ambito di applicazione della nuova disciplina, né i principi generali concernenti la procedura da seguire per l'autorizzazione alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali: procedura che è stata pensata, nel corso dell'esame alla Camera, per assicurare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, nonché ad assicurare il finanziamento alle missioni da avviare. Resta, quindi, ferma la previsione generale secondo la quale la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Le deliberazioni sono trasmesse dal Governo alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. In relazione a tale procedura il Senato ha apportato due integrazioni. In primo luogo, al comma 2 dell'articolo 2 il Senato ha inteso precisare che le Camere autorizzano le deliberazioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali « per ciascun anno ». Il Senato ha, inoltre, previsto che le « deliberazioni » del Consiglio dei ministri siano « trasmesse » alle Camere, laddove il testo della Camera stabiliva che le « missioni » deliberate dal Consiglio dei ministri fossero « comunicate » alle Camere. La medesima disposizione è stata altresì novellata dal Senato al fine di integrare il contenuto delle informazioni che devono essere trasmesse dal Governo alle Camere. In particolare, il Senato ha previsto che il Governo debba precisare la disciplina penale applicabile al personale che partecipa alle missioni di volta in volta considerate.

Per quanto concerne invece il funzionamento del nuovo Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, evidenzia che il Senato ha stabilito il principio generale in forza del quale – qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi sugli schemi di decreti concernenti la destinazione delle risorse e la ripartizione delle medesime tra le missioni in corso – deve trasmettere alle Camere le proprie osservazioni ed eventuali modificazioni degli schemi di decreto, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, in modo che le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possano esprimere, entro dieci giorni, un nuovo e definitivo parere. Decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque adottati.

Pone poi in rilievo che ulteriori modifiche riguardano l'articolo 16 che, conformemente a quanto previsto in precedenti decreti-legge di proroga delle missioni internazionali, reca una specifica disposizione concernente le utenze telefoniche di servizio al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che partecipano alle missioni internazionali. È stata inoltre estesa a tutto il personale che partecipa alle missioni – compreso, quindi, quello inviato in supporto – la disciplina penale riguardante le cause di non punibilità, originariamente limitata al solo personale militare.

Osserva ancora che il Senato ha inserito il Ministro dell'interno – in aggiunta ai Ministri degli affari esteri e della difesa, già contemplati nel testo licenziato dalla Camera – tra i ministri competenti alla predisposizione della relazione analitica sulle missioni che annualmente il Governo deve presentare alle Camere per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari.

Evidenzia inoltre che il Senato ha esteso anche al personale delle Forze di polizia l'ambito di applicabilità delle

norme di salvaguardia dell'esercizio del diritto di difesa del personale militare impegnato all'estero nelle missioni internazionali.

Da ultimo, ricorda che il Senato ha introdotto nel testo una disposizione volta a integrare la composizione del COPASIR con l'aggiunta, per la sola parte residua della XVII legislatura, di un ulteriore deputato e di un ulteriore senatore, ferma restando l'attuale composizione dell'organo e dell'ufficio di presidenza. In particolare, l'articolo 20 prevede che i Presidenti delle Camere procedano a tale integrazione sulla base del vigente criterio della rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni (prevista per la composizione del Comitato dall'articolo 30, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124), individuando i due componenti aggiuntivi tra il gruppo di maggioranza e il gruppo di opposizione con la più alta incidenza percentuale nei due rami del Parlamento distintamente considerati.

Osserva infine che resta invariata la data di entrata in vigore del provvedimento, fissata al 31 dicembre dell'anno di approvazione della legge.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA e il sottosegretario Domenico ROSSI si riservano di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) 7

Audizione di rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) 8

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 marzo 2016.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore

digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

Audizione di rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc XXII, n. 62 Gelli *(Seguito dell'esame e rinvio)* 9

ALLEGATO (Emendamenti) 15

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 268 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 12

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione *(Svolgimento e conclusione)* 13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Emendamenti C. 3057 ed abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 14

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, indi della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione, il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc XXII, n. 62 Gelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la pre-

sentazione degli emendamenti è scaduto nella giornata di martedì 15 marzo alle ore 18. Avverte che sono state presentate proposte emendative e che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.50, 1.51 e 1.52 (*vedi allegato*).

Giuseppe BRESCIA (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, nel segnalare che le problematiche relative all'accoglienza sono ormai oggetto di analisi in sede europea, evidenzia che, a suo avviso, il compito della Commissione parlamentare di inchiesta di cui si sta discutendo la proroga si è esaurito. Preannuncia quindi la contrarietà del suo gruppo rispetto al provvedimento in esame.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, non condivide l'affermazione del collega Brescia circa l'esaurimento del compito della Commissione di inchiesta, poiché è a suo avviso necessario continuare ad approfondire le problematiche relative al sistema di accoglienza in Italia. Evidenzia che la *ratio* di alcune delle proposte emendative da lui presentate risiede nella necessità di evitare sovrapposizioni tra il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, che deve occuparsi complessivamente del fenomeno migratorio, e la Commissione parlamentare di inchiesta che deve indagare sulle questioni relative al sistema di accoglienza del nostro Paese. Osserva che per l'esame del provvedimento in Assemblea si riserva di svolgere una riflessione sulla necessità di modificare la lettera *c)* del capoverso comma 2-*bis* della lettera *c)* del comma 1 nel senso di prevedere esplicitamente l'estensione della valutazione della Commissione ivi prevista a tutto il sistema di accoglienza.

Passando ai pareri sulle proposte emendative presentate, esprime parere contrario sugli emendamenti Rondini 1.1 e 1.2; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.50; esprime parere contrario sugli emendamenti Rondini 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.51; esprime parere contrario sugli emendamenti Rondini 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.52; esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 1.13 e propone al presentatore di riformularlo più correttamente come sostitutivo del comma 2 del provvedimento; esprime parere contrario sugli emendamenti Rondini 1.14, 1.15 e 1.16.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello del relatore ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.50, 1.51 e 1.52.

Concorda con quanto affermato dal relatore sull'estensione della valutazione della Commissione a tutto il sistema di accoglienza, anche alla luce delle modificazioni apportate dal decreto legislativo n. 142 del 2015.

Cristian INVERNIZZI (LNA) intervenendo sull'ordine dei lavori chiede preliminarmente, anche al fine di definire la posizione del suo gruppo, di sapere se esiste la possibilità che la Commissione presenti in tempi brevi all'Assemblea la relazione prevista dalla deliberazione istitutiva. Osserva, infatti, che quella che si va delineando è una Commissione diversa, che recepisce posizioni della Lega Nord, espresse in emendamenti alla deliberazione istitutiva e nel Doc. XXII, n.38 a prima firma del deputato Fedriga, respinte dalla maggioranza e ora accettate.

Federico GELLI (PD), in qualità di attuale Presidente della Commissione d'inchiesta, si impegna a predisporre la relazione all'Assemblea sul primo anno di attività in tempi brevi. Sottolinea che la mancata predisposizione della relazione è dovuta soltanto al cambio di Presidenza tra lui e il deputato Migliore, nominato sottosegretario.

Danilo TONINELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che a breve è prevista l'audizione di esperti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul-

l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Chiede, quindi, al Presidente come intenda procedere nell'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che, in attesa dell'arrivo degli esperti, si procederà con le votazioni degli emendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 1.1.

Marco RONDINI (LNA) illustra il proprio emendamento 1.2, volto a precisare in modo maggiormente puntuale la definizione di migranti indicata dal testo. Chiede al relatore e al Governo la motivazione del parere contrario.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, osserva che il termine « migranti » fornisce una definizione onnicomprensiva del fenomeno oggetto della Commissione d'inchiesta, mentre quella proposta dagli emendamenti del collega Rondini è più ristretta e fornisce un'indicazione di carattere politico.

Marco RONDINI (LNA), intervenendo per una precisazione, sottolinea che il suo emendamento ha il solo intento di prevedere una definizione più corretta.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE rileva che il termine proposto dal deputato Rondini non è corretto in quanto contiene una posizione giuridica precisa e implica una valutazione dei soggetti interessati prima che questa sia svolta.

Marco RONDINI (LNA), intervenendo per un'ulteriore precisazione, ribadisce che, a suo avviso, la definizione da lui proposta è onnicomprensiva.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, alla luce della precisazione fornita dal deputato Rondini, ritiene che non vi sia necessità di approvare la modifica proposta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rondini 1.2 e approva l'emendamento 1.50 del relatore *(vedi allegato);* respinge gli emendamenti Rondini 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6; approva l'emendamento 1.51 del relatore *(vedi allegato)* e respinge gli emendamenti Rondini 1.7 e 1.8.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Rondini 1.9, precisa che il suo parere contrario deriva da una sovrapposizione di competenze che si avrebbe con il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Marco RONDINI (LNA), nell'illustrare il proprio emendamento 1.9, osserva che il suo scopo non era quello di creare sovrapposizioni di compiti, ma di dare la possibilità anche alla Commissione d'inchiesta di acquisire dati.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 1.9.

Marco RONDINI (LNA), illustra il proprio emendamento 1.10 e chiede al relatore e al Governo la motivazione del parere contrario.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, sottolinea che il parere contrario nasce dalla natura dei compiti di inchiesta previsti dal comma 2-*bis* rispetto a quanto proposto dall'emendamento Rondini 1.10. Ritiene, in ogni caso, che si tratti di un teme meritevole di approfondimento nell'ambito dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Laura RAVETTO (FI-PdL) osserva che si tratta di una Commissione d'inchiesta senza, quindi, compiti legislativi.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, rileva che si tratta sempre di valutazioni collegate ai compiti della Commissione d'inchiesta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rondini 1.10, 1.11 e 1.12 e approva l'emendamento 1.52 del relatore *(vedi allegato)*.

Emanuele COZZOLINO (M5S) intervenendo sull'emendamento Mazziotti Di Celso 1.13, chiede al relatore e al presentatore se acconsentano all'ipotesi di riformularlo con l'inserimento della previsione di un termine fisso per la presentazione della relazione per l'anno 2015, dando seguito all'impegno garantito in tal senso dal Presidente della Commissione d'inchiesta.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, concorda con quanto proposto dal deputato Cozzolino.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, concordando con la proposta del deputato Cozzolino, chiede al presentatore di riformulare l'emendamento Mazziotti Di Celso 1.13 nei termini indicati in precedenza e con l'aggiunta del seguente periodo: « Per l'attività svolta fino al 31 gennaio 2016 la Commissione presenta alla Camera una relazione entro il 30 aprile 2016 ».

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, riformula il proprio emendamento 1.13 nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 1.3 come riformulato dal relatore.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Mazziotti Di Celso 1.3 *(nuova formulazione)* sarà posto in votazione dopo l'emendamento Rondini 1.14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rondini 1.14; approva l'emendamento Mazziotti Di Celso 1.13 *(nuova formulazione) (vedi allegato)*; respinge gli emendamenti Rondini 1.15 e 1.16.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alla V Commissione, competente per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni.
Atto n. 268.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 marzo 2016.

Alan FERRARI (PD), *relatore*, informa che intende trasmettere informalmente entro la serata odierna ai componenti

della Commissione una bozza della sua proposta di parere per dare loro il tempo di valutarla attentamente e di formulare le loro osservazioni nella seduta di domani.

Andrea CECCONI (M5S) auspica che ci sia il tempo di formulare osservazioni o di predisporre un parere alternativo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 18 marzo e che, quindi, la Commissione dovrà votare il medesimo parere nella giornata di domani.

Alan FERRARI (PD) ribadisce il suo impegno a trasmettere in serata la bozza della proposta di parere e assicura i colleghi che il parere recepisce molte delle osservazioni scaturite dal dibattito.

Danilo TONINELLI (M5S) ritiene fondamentale avere il tempo di esaminare la proposta di parere, data la complessità del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ritiene congrua l'indicazione del relatore di mettere informalmente a conoscenza dei componenti della Commissione la sua bozza di proposta di parere entro la giornata di oggi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.55.

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

(Svolgimento e conclusione).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Stefano CECCANTI, *professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza »*, Giovanni GUZZETTA, *professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata »*, Paola MARSOCCI, *professoressa associata di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza »*, Oreste MASSARI, *professore ordinario di scienza politica presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza »*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Danilo TONINELLI (M5S), Andrea CECCONI (M5S), Stefano QUARANTA (SI-SEL), Giuseppe LAURICELLA (PD) e Teresa PICCIONE (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Stefano CECCANTI, *professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza »*, Giovanni GUZZETTA, *professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma « Tor Vergata »*, Paola MARSOCCI, *professoressa associata di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza »*, Oreste MASSARI, *professore ordinario di scienza politica presso l'Università degli Studi di Roma « La Sapienza »*,

rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia i professori per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.15.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Emendamenti C. 3057 ed abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, rileva che gli emendamenti 9.100 e 18.100 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione (Doc XXII, n. 62 Gelli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), *n. 2 sostituire le parole* ed espulsione *con le seguenti:* , espulsione e rimpatrio.

1. 1. Rondini.

Al comma 1, lettera a) *dopo il numero 2 aggiungere il seguente:*

2-*bis)* la parola: « migranti » è sostituita dalle seguenti: « richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di Paesi terzi irregolari ».

1. 2. Rondini.

Al comma 1, lettera a), *n. 3, sopprimere le parole:* per fronteggiare il fenomeno migratorio.

Conseguentemente, al comma 4, lettera b), *sopprimere le parole:* per fronteggiare il fenomeno migratorio.

1. 50. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), *al numero 1 sostituire la parola:* migranti *con le seguenti:* richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi irregolari.

1. 3. Rondini.

Al comma 1, lettera b) *al numero 2 sostituire la parola:* migranti *con le seguenti:* richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi irregolari.

1. 4. Rondini.

Al comma 1, lettera b, *numero 4) sostituire la parola:* migranti *con le seguenti:* richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi irregolari;.

1. 5. Rondini.

Al comma 1, lettera b), *al numero 4) dopo le parole:* altri centri di accoglienza e di trattenimento *aggiungere le seguenti:* , le misure di sicurezza adottate,.

1. 6. Rondini.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il n. 7.*

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera c), *capoverso art. 2-*bis, *alla lettera* c), *aggiungere, in fine, le parole:* , anche acquisendo, con la collaborazione

delle regioni e degli enti locali interessati, i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le ricadute di carattere sociale.

1. 51. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), *capoverso 2*-bis, *lettera* e), *dopo le parole*: il rispetto *inserire le seguenti:* e la congruità.

1. 7. Rondini.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 2*-bis, *lettera* e) *sostituire la parola:* migranti *con le seguenti:* cittadini di paesi terzi irregolari.

1. 8. Rondini.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 2*-bis, *lettera* e), *dopo le parole:* normativa vigente riferita alle misure di trattenimento dei migranti nei CIE, *inserire le seguenti:* , verifica il numero e il funzionamento degli attuali accordi di riammissione con i paesi terzi in essere e propone eventuali nuove intese bilaterali necessarie,.

1. 9. Rondini.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 2*-bis, *lettera* e) *sostituire le parole:* valuta le opportune modifiche *con le seguenti:* valuta le opportune soluzioni di carattere legislativo e amministrativo, tra cui l'istituzione di un centro di identificazione ed espulsione (CIE) in ogni Regione.

1. 10. Rondini.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 2*-bis, *lettera* e) *aggiungere, in fine, le parole:* , in applicazione delle disposizioni previste dalla Direttiva 2008115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, per un'efficace azione di prevenzione e di contrasto all'immigrazione clandestina;.

1. 11. Rondini.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 2*-bis, *alla lettera* f) *dopo la parola:* irregolarità *aggiungere le seguenti:* nella destinazione e.

1. 12. Rondini.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 2*-ter, *sostituire le parole:* statistiche utili a rappresentare il fenomeno migratorio *con le seguenti:* statistiche sul sistema di accoglienza e di identificazione.

1. 52. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), *dopo il comma 2*-ter, *aggiungere il seguente:*

2-*quater*. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione presenta alla Camera una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.

1. 13. Mazziotti Di Celso.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2, comma 4, della Deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, dopo la parola: « presidente » inserire le seguenti: « , da scegliersi tra i componenti deputati dei gruppi parlamentari di opposizione, ».

1. 14. Rondini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 2, comma 5, della deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro il 31 dicembre di ogni anno la Commissione presenta alla Camera una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Per l'attività svolta fino al 31 gennaio 2016 la Commissione presenta alla Camera una relazione entro il 30 aprile 2016 ».

1. 13. *(Nuova formulazione)* Mazziotti Di Celso.

(Approvato)

Al comma 4, lettera a) *sostituire le parole:* ed espulsione *con le seguenti:* , espulsione e rimpatrio.

1. 15. Rondini.

Al comma 4 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) la parola: « migranti » è sostituita dalle seguenti: « richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi irregolari ».

1. 16. Rondini.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 19

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 22

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 22

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Atto n. 262 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 23

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. Atto n. 263 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 27

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 28

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

Audizione di Franco Ionta e Alberto Liguori sostituti procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di rappresentanti di Legambiente nazionale *(Svolgimento e conclusione)* 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL n. 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 18 del 2016, recante « Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio » (A.C. 3606).

Fa presente che il decreto-legge si compone di 18 articoli, divisi in 4 capi. Il capo I è volto a riformare il settore bancario cooperativo in base al principio che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Al fine di favorire l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche, è previsto che la società capogruppo sia una banca società per azioni. Il capo II definisce un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tali crediti. Il capo III reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi con riguardo all'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, al regime fiscale della cessione di attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte e alla modifica della disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie. Il capo IV contiene disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio, per favorire il credito alle imprese e la norma concernente l'entrata in vigore.

Nel soffermarsi esclusivamente sui profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1, ai commi da 1 a 4, reca modifiche agli articoli da 33 a 36 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), prevedendo che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo è consentito solo alle BCC appartenenti un gruppo bancario cooperativo. Parallelamente, vengono innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC. Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo possa continuare l'attività bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in SpA. Il comma 5, introduce, nella Sezione II (Banche di credito cooperativo) all'interno del Titolo II, Capo V del testo unico bancario, l'articolo 37-*bis*, che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo, e l'articolo 37-*ter*, che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Il nuovo articolo 37-*bis*, rubricato « Gruppo Bancario Cooperativo » disciplina tra le altre cose: la composizione del Gruppo (comma 1), il contenuto dello statuto (comma 2) e del contratto di coesione (comma 3), il sistema delle garanzie (comma 4), il regime di autorizzazione da parte di Banca d'Italia (comma 5), il contenuto del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di garanzia, i requisiti minimi e il numero minimo di BCC appartenenti a un gruppo

(comma 7). In particolare, il sistema delle garanzie disciplinato dal comma 4 del nuovo articolo 37-*bis* prevede l'obbligo di stabilire contrattualmente la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, applicando così regole prudenziali europee, migliorando la competitività del gruppo e rafforzandone la situazione patrimoniale. Il comma 5 del predetto articolo stabilisce che la Banca d'Italia autorizza l'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l'esclusione di una banca di credito cooperativo. Il comma 6 chiarisce che ai rapporti di partecipazione tra le società capogruppo e le BCC aderenti non si applicano le disposizioni che limitano l'acquisto di partecipazioni incrociate previste dal codice civile, vale a dire gli articoli 2359-*bis* (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate), 2359-*ter* (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante), 2359-*quater* (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante) e 2359-*quinquies* (Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante).

Osserva che il nuovo articolo 37-*ter* disciplina il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.

Quanto al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge in discussione, segnala che lo stesso modifica l'articolo 150-*bis* del Testo Unico bancario, recante disposizioni in tema di banche cooperative, ampliando il novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, consentendo alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori. Inoltre, si prevede l'esenzione dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici nei casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro e versi all'erario il venti per cento delle proprie riserve.

In particolare, fa presente che al comma 1 del novellato articolo 150-*bis* si prevede che si applichino alle banche di credito cooperativo gli articoli 2346, sesto comma (emissione delle azioni), 2526 (soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito) e 2542 primo comma (consiglio di amministrazione) del codice civile, finora espressamente esclusi.

Al riguardo, rammenta che l'articolo 2346, sesto comma prevede che resti salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso, lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. La modifica recata dal decreto-legge consente, quindi, alle banche di credito cooperativo di emettere anche strumenti finanziari partecipativi. L'articolo 2526 facoltizza l'atto costitutivo a prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve in divisibili a norma dell'articolo 2545-*ter*. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. L'articolo 2542, al primo comma, attribuisce all'assemblea la nomina degli amministratori, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

Segnala che il comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo modifica l'articolo 150-*ter* del testo unico bancario, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, per consentire alle BCC di emettere azioni di finanziamento anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. Sono poi apportate altre modifiche all'articolo 150-*ter* tra cui, al comma 3, la possibilità che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario. Prima del comma 1 è aggiunto un comma 01 che consente alle banche di credito cooperativo l'emissione di azioni (previste dall'articolo 2526 c.c.) nei casi e modi previsti dall'articolo 150-*ter*. Si tratta pertanto di una modifica di coordinamento priva di portata innovativa. Al comma 1 dell'articolo 150-*ter* sono apportate modifiche di coordinamento. In particolare, è soppresso il riferimento normativo errato all'articolo 70, comma 1, lettera *b)* del testo unico bancario (il comma citato non reca infatti più, dal 16 novembre 20156, alcuna lettera *b)*) e si elimina il riferimento alla deroga al comma 1 dell'articolo 150-*bis*, visto che esso non prevede più l'esclusione dell'articolo 2526 del codice civile. Pertanto, come già previsto, fa presente che rimane fermo che l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile è consentita solo previa modifica dello statuto sociale e solo in caso di inadeguatezza patrimoniale ovvero di sottoposizione ad amministrazione straordinaria. Al comma 2 dell'articolo 150-*ter* si mantiene ferma la necessità di autorizzazione all'emissione delle azioni da parte della Banca d'Italia e si modifica la platea dei soggetti che possono sottoscrivere le azioni prevedendo che siano sottoscrivibili da:

la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente (comma 4-*bis*);

i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo;

i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (soggetti previsti anche dalla disciplina previgente) in deroga all'obbligo di appartenenza al territorio di competenza della banca e al limite di cinquantamila euro di valore nominale di azioni per ogni socio (articolo 34, commi 2 e 4 del testo unico bancario). Per obbligo di appartenenza al territorio si intende il possesso di uno dei seguenti requisiti: residenza, sede o attività continuativa nel territorio di competenza della banca.

Rammenta che le azioni non sono invece più sottoscrivibili dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo e dal Fondo di garanzia istituzionale. Al comma 3 dell'articolo 150-*ter* viene estesa l'ampiezza delle deroghe già previste per i soci finanziatori aggiungendosi la deroga all'obbligo di assegnare a ogni socio un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute (articolo 34, comma 3 del testo unico bancario). Rimane ferma la deroga già prevista ai limiti previsti (articolo 2526, secondo comma, terzo periodo) per i possessori di strumenti finanziari, che pertanto possono vedersi attribuito anche più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il comma 4 dell'articolo 150-*ter* viene modificato ammettendo che i sottoscrittori delle azioni di finanziamento possano chiedere il rimborso anche del sovrapprezzo delle azioni ove versato. Rimane ferma la restante disciplina.

Segnala che sono aggiunti in fine, all'articolo 150-*ter*, i commi 4-*bis* e 4-*ter*. Il nuovo comma 4-*bis* prevede che le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresì dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1 (inadeguatezza patrimoniale e amministrazione straordinaria), si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica

della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso. Il nuovo comma 4-*ter* vieta la cessione delle azioni di cui al presente articolo con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.

In proposito, rammenta che l'articolo 2542, secondo e terzo comma, secondo periodo prevedono rispettivamente che:

la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;

ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Rammenta che l'articolo 2543, terzo comma, attribuisce ai possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione il diritto di eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo. L'articolo 2544 interviene sulla materia dei sistemi di amministrazione. Il secondo comma, primo periodo prevede che la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione con un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza (di cui all'articolo 2409-*octies*), i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. Il terzo comma prevede che se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno (di cui all'articolo 2409-*sexiesdecies*) agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

Osserva, infine, che pertanto con il nuovo comma 4-*ter* la maggioranza degli amministratori può anche non essere formata da soci cooperatori o da persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche e ai possessori di strumenti finanziari può anche essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Donatella FERRANTI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
C. 3511 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Alessandro ZAN (PD), *relatore*, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.
C. 3461 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Giuliani, impossibilità a partecipare alla seduta odierna, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo Gruppo sulla proposta di parere della presidente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.
C. 3285 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.10

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.
Atto n. 262.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (A.G. 262).

Segnala, preliminarmente, che lo schema di decreto legislativo in titolo è emanato in attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 19 della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014) e che il provvedimento va letto in combinato con altri due schemi di decreto legislativo, anch'essi all'esame della Commissione:

l'AG. 263, relativo all'attuazione della Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS);

l'AG. 261, che attua la Decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale.

Fa presente che il combinato dei tre schemi fonda la circolazione e l'uso dei curricula criminali nel diritto dell'Unione europea; è di tutta evidenza, infatti, che intanto si può parlare di parità di trattamento tra precedenti penali nazionali e europei (AG. 261) in quanto sia pienamente operativo il casellario europeo (AA.G. 262 e 263).

Rileva che l'operatività del casellario europeo è altresì determinante per conoscere – oltre alle condanne – eventuali interdizioni derivanti dalla condanna così da evitare, ad esempio, che il condannato in uno Stato per reati sessuali commessi su minori possa esercitare un'attività connessa alla cura dei minori in un altro Stato dell'Unione europea.

Rammenta che l'articolo 22 della Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959 (ratificata dall'Italia con la legge n. 215 del 1961) ha previsto che ciascun Paese aderente « comunica alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure adottate che abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale ». La disposizione stabilisce che i Ministri della Giustizia si comunicano queste notizie almeno una volta all'anno. Lo scopo della collaborazione è, chiaramente, quello di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere. Tale disposizione è stata resa operativa nel 2012 con il sistema Ecris, European Criminal Records information System, il sistema informativo del Casellario europeo che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli stati membri, in un formato standard comune a tutti. Attualmente, dunque, come evidenziato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, l'Ufficio del Casellario giudiziario del nostro Paese è interconnesso con il sistema ECRIS, scambiando informazioni praticamente in tempo reale, per via telematica, con tutti i Paesi membri tecnicamente in grado di dialogare (sono esclusi Malta, Portogallo e Slovenia), facendo riferimento alle disposizioni della Convenzione del 1959. Le sentenze pronunciate all'estero, però, possono essere inserite nel casellario giudiziale solo dopo il riconoscimento, che avviene nelle forme della delibazione in base all'articolo 730 del codice di procedura penale; prima del riconoscimento, la sentenza straniera non ha quindi valore certificativo. A superare questa procedura complessa mira la decisione quadro 2008/675/GAI (AG. 261).

Fa presente che le necessità reali di scambio tra i casellari nazionali sono state tali, specie tra i paesi di frontiera, che fin dal 2005, alcuni stati membri (Francia, Germania, Spagna, e Belgio) avevano realizzato, su base multilaterale, una rete sperimentale di collegamento, denominata: *Network of Judicial Registers* (NJR) – Rete dei Registri Giudiziari. L'esperienza positiva della rete ha presto reso le istituzioni europee sensibili al progetto, mentre intanto la rosa dei partecipanti si allargava progressivamente fino a coinvolgere 16 stati membri, di cui 10 pienamente operativi.

Per la completa realizzazione del sistema ECRIS, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato due specifiche decisioni quadro, la 2009/315/GAI (la cui attuazione è prevista dall'A.G. 262) e la 2009/316/GAI (attuata invece dall'A.G. 263).

L'approvazione delle citate decisioni quadro ha inteso dare veste istituzionale e piena efficacia agli scambi tra i casellari europei. Le decisioni quadro n. 315 e n. 316 del 2009, sulla traccia della rete NJR, ridisegnano ECRIS, sancendo sostanzialmente la nascita del Casellario europeo.

Segnala che il termine per il recepimento delle Decisioni quadro è già scaduto. Il legislatore italiano si risolve oggi a provvedere alla loro attuazione in quanto, a partire dal 1 dicembre 2014, la mancata attuazione delle decisioni quadro può essere contestata dalla Commissione europea.

Nel passare all'esame del contenuto della decisione quadro 2009/315/GAI – che abroga la precedente decisione 2005/876/GAI – segnala che la stessa si prefigge i seguenti obiettivi (articolo 1):

definire le modalità attraverso le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di altro Stato membro (« Stato membro di condanna ») trasmette le in-

formazioni su tale condanna allo Stato di cittadinanza della persona condannata (« Stato membro di cittadinanza »);

definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono sullo Stato membro di cittadinanza, affinché questo sia in grado sempre di fornire un quadro aggiornato sui carichi penali dei propri cittadini, e precisare le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario nazionale;

definire un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne.

A tal fine, rammenta che la Decisione quadro chiede agli Stati membri di designare un'autorità centrale, che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne (articolo 3). La decisione quadro, dunque, non ha lo scopo di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziali degli Stati membri, bensì quello di creare una interconnessione telematica tra i casellari giudiziali, rendendo effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato standard comune a tutti.

Segnala che la decisione quadro doveva essere attuata entro il 27 aprile 2012. Come si evince dal recente Rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'implementazione della decisione quadro, del 19 gennaio 2016, 22 Stati UE hanno attuato la decisione quadro e 6 Stati – tra i quali l'Italia – non hanno ancora provveduto.

Quanto al contenuto dello schema di decreto in titolo, rammenta che lo stesso consta di 13 articoli – ripartiti in 3 capi – e 2 allegati. Il Capo I (articoli da 1 a 3) detta le disposizioni generali e, in primo luogo, definisce l'obiettivo dell'intervento legislativo, collegando (articolo 1) l'attuazione della Decisione quadro sull'organizzazione e le modalità dello scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale (2009/315/GAI) con la creazione e lo sviluppo di un sistema informatizzato per realizzare tale scambio (Decisione quadro 2009/316/GAI). L'articolo 2 introduce alcune definizioni, riprendendole sostanzialmente dall'articolo 2 della Decisione quadro e aggiungendo la definizione di Paese terzo (ovvero Paese che non è membro dell'UE). L'articolo 3 individua l'autorità centrale nazionale per lo scambio delle informazioni contenute nel casellario giudiziale nell'ufficio presso il Ministero della giustizia che ha competenze per il casellario giudiziale in base al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002. Si tratta dunque del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'ambito del quale la Direzione della giustizia penale si è dotata di un ufficio (Ufficio III) competente per il casellario.

Il Capo II (articoli 4-10) concerne gli obblighi di informazione e di conservazione delle informazioni a carico dell'autorità centrale. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che, se è condannato in Italia un cittadino di altro Stato UE, allo Stato di cittadinanza dovranno essere comunicate le informazioni elencate dall'articolo 5-ter del Testo Unico sul casellario (disposizione che viene introdotta dall'articolo 12 dello schema), nonché ogni successiva modifica di tali iscrizioni e, previa richiesta, copia della sentenza e ogni altra informazione pertinente. Viceversa, quando la condanna di un cittadino italiano è pronunciata in altro Stato UE, l'autorità centrale deve – in base all'articolo 5 – conservare i dati e le informazioni ricevute. In merito il provvedimento modifica il Testo Unico sul casellario giudiziale inserendovi un'apposita disciplina relativa alla conservazione delle informazioni che giungono dall'estero. L'articolo 9 circoscrive l'utilizzabilità dei dati personali ricevuti da altro Stato membro alle finalità per le quali sono stati trasmessi salva l'utilizzabilità incondizionata a fini di prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza.

Il Capo III dello schema di decreto legislativo (articoli 11 e 12) contiene le modifiche alla normativa vigente e segnatamente alle norme di attuazione del co-

dice di procedura penale e al Testo Unico sul casellario giudiziale. In particolare, l'articolo 11 inserisce il certificato del casellario giudiziale europeo tra i certificati che la segreteria della procura della Repubblica deve richiedere non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato; viene a tal fine novellato l'articolo 110 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La definizione del certificato del casellario europeo è introdotta nel TU del casellario dalla disposizione successiva.

L'articolo 12 modifica il Testo Unico del casellario giudiziale. In particolare:

inserisce nel Testo Unico il riferimento al casellario giudiziale europeo, che viene definito come « l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani » (lettere *a), b), e), f), h)* e *p)*;

inserisce un nuovo titolo dedicato al casellario giudiziario europeo, composto da 3 articoli (lettera *c)*). In particolare, il nuovo articolo 5-*bis* individua i provvedimenti che devono essere iscritti nel casellario (si tratta delle condanne pronunciate in altro Stato UE nei confronti di un cittadino italiano e di ogni successiva modifica relativa all'esecuzione della pena o alla eliminazione della condanna); l'articolo 5-*ter* riguarda l'estratto del provvedimento inscrivibile e prevede che tutte le informazioni che giungono dallo Stato estero di condanna (sia quelle obbligatorie, che le facoltative, che le supplementari) debbano essere iscritte nel casellario; l'articolo 5-*quater* riguarda l'eliminazione delle iscrizioni a seguito di comunicazione dell'autorità centrale di un altro Stato membro;

integra all'articolo 19 le competenze dell'Ufficio centrale per il casellario giudiziale (che, si ricorda, è individuato presso il Dipartimento per gli affari di giustizia), attribuendogli le funzioni relative alla tenuta del casellario giudiziale europeo e alla trasmissione alle autorità centrali di altri Paesi delle informazioni relative ai cittadini italiani, agli stranieri e apolidi (lettera *d)*). A questo ufficio dovranno rivolgersi le autorità interessate di altri Stati UE (lettera *o)*);

disciplina, all'interno del Capo relativo ai servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti (nuovo articolo 21-*bis*), l'acquisizione, da parte dell'autorità centrale di altro Stato UE del certificato del casellario europeo, prevedendo che tale autorità straniera possa accedere tanto alle iscrizioni contenute nel casellario giudiziale italiano quanto alle condanne iscritte nel casellario europeo (lettera *g)*);

disciplina (nuovo articolo 25-*ter*) la richiesta del certificato del casellario europeo da parte dell'interessato. Se la richiesta viene da un cittadino italiano, egli otterrà il rilascio di un certificato contenente tutte le iscrizioni esistenti nel casellario europeo; se la richiesta viene da un cittadino di altro Stato UE, egli otterrà tutte le iscrizioni relative a condanne pronunciate nello Stato di cittadinanza o a quello Stato comunicate (lettera *i)*);

disciplina (nuovo articolo 28-*bis*) la richiesta del certificato del casellario da parte della pubblica amministrazione, distinguendo a seconda della cittadinanza italiana, o di altro Stato UE, del soggetto al quale le iscrizioni si riferiscono. Se la richiesta proviene invece dalla p.a. di altro Stato membro dell'Unione e riguarda un cittadino italiano, l'Ufficio centrale comunicherà quanto iscritto tanto nel casellario nazionale quanto nel casellario europeo (lettera *m)*);

demanda (nuovo articolo 29-*bis*) ad un decreto dirigenziale la definizione delle modalità di rilascio dei certificati (lettera *n)*) e delle regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari europei (articolo 42). Questo ultimo aspetto dovrà essere regolamentato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sentito tra gli altri il Garante per la protezione dei dati personali (lettera *q)*).

Il Capo IV, composto dal solo articolo 13, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, infine, che il provvedimento all'esame della Commissione contiene due allegati:

il modulo per presentare la richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale ed il modulo per rispondere a una richiesta di informazioni.

La finalità di questi formulari, mutuati da quelli allegati alla Decisione quadro, è di standardizzare le procedure di scambio di informazioni tra i casellari dei diversi Stati UE.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
Atto n. 263.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Alessia MORANI (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (A.G. 263).

Al riguardo, segnala che la decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, fondandosi sui principi fissati dalla decisione quadro 2009/315/GAI, mira a costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri di dati contenuti nei casellari giudiziari europei.

In particolare, al fine di consentire di comunicare informazioni in un modo facilmente comprensibile, è definito un formato standard che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

Viene a tal fine istituito ECRIS (articolo 1), un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro. La Decisione quadro chiarisce che non si tratta di istituire una banca dati centralizzata, in quanto tutti i dati estratti dai casellari sono conservati unicamente presso gli Stati membri; le autorità centrali degli Stati (per l'Italia il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia) non avranno neanche un accesso diretto ai casellari.

Il termine di recepimento delle disposizioni della decisione quadro (ormai scaduto) era fissato al 7 aprile 2012.

Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento all'esame della Commissione, segnala che esso si compone di 5 articoli – ripartiti in 3 capi – e 2 allegati, mutuati dagli allegati della Decisione quadro.

In particolare, il Capo I contiene le disposizioni generali e definisce l'oggetto dell'intervento legislativo (articolo 1) e alcuni termini chiave (articolo 2, identico all'articolo 2 dell'A.G. 262).

Il Capo II istituisce ufficialmente il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali ECRIS, la cui gestione è affidata all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale, ovvero al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 19 del TU sul casellario (articolo 3).

La trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei codici forniti dall'Unione europea e riprodotti negli allegati allo schema di decreto legislativo.

L'articolo 4 specifica che, quando tra una condanna pronunciata in Italia e tali codici manchi una specifica corrispon-

denza, perché la fattispecie penale italiana non è prevista nell'allegato, o perché le pene, le misure di sicurezza o le misure alternative applicate non hanno uno specifico codice, nella trasmissione delle informazioni si dovrà utilizzare la voce « categoria aperta » di una fattispecie o pena simile o « altro reato », « altra pena » in mancanza di ipotesi similari. Se si considera che l'elenco delle fattispecie penali alle quali la Unione Europea ha attribuito un codice si ferma a 186 reati, si intuisce come gran parte del lavoro dell'Ufficio del casellario sarà legato all'esigenza di inserire in questa classificazione il ben più alto numero di delitti e contravvenzioni vigenti nel nostro ordinamento.

Peraltro, di queste difficoltà deve avere tenuto conto l'Unione europea, considerato che le ultime due voci dell'Allegato A sono relative a « Altri reati dolosi » e « Altri reati colposi ».

Il provvedimento consente, infine, l'utilizzo del parametro « decisioni non penali » quando, a fronte di una richiesta italiana di informazioni sulle condanne, lo Stato interpellato comunichi, spontaneamente, non solo le decisioni penali, ma anche altre pronunce.

Il Capo III prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, in applicazione dell'articolo 4, l'Allegato A allo schema di decreto legislativo contiene la tavola comune delle categorie di reato, con i relativi codici, e l'Allegato B la tavola comune delle categorie delle pene e delle misure.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.15.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ribadire quanto già comunicato nella seduta del 14 marzo scorso, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in discussione sarà fissato per giovedì 31 marzo 2016, alle ore 16 e che l'esame preliminare si concluderà nella settimana in corso.

Alessandro PAGANO (AP), rammentando quanto avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento, dove sono stati, di fatto, « strozzati » i tempi del dibattito, osserva come le modalità di organizzazione e di svolgimento dei lavori debbano essere definiti nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare all'onorevole Pagano, precisa che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato al termine della seduta odierna, immediatamente dopo lo svolgimento dell'indagine conoscitiva relativa alla proposta di legge C. 1994, in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Ciò premesso, richiama l'attenzione sull'opportunità che, nel corso dello svolgimento delle audizioni, sia garantita la presenza di almeno un rappresentante del Gruppo che ha richiesto le audizioni stesse.

Nicola MOLTENI (LNA), nel richiamare l'attenzione sul fatto di essere l'unico rappresentante del Gruppo Lega Nord all'interno della Commissione, fa notare come l'eventuale assenza dei parlamentari che hanno richiesto le audizioni, nelle sedute dedicate allo svolgimento delle indagini

conoscitive, certo non denota mancanza di rispetto nei confronti della Commissione stessa, che comunque potrà giovarsi del contributo fornito dagli auditi.

Alessandro PAGANO (AP), evidenziando come non sia sua intenzione mettere in atto pratiche ostruzionistiche sul provvedimento in discussione, rileva la necessità che la Commissione disponga di tempi congrui per valutare approfonditamente i contenuti del provvedimento medesimo, che, peraltro, non è ancora, al momento, stato calendarizzato per l'esame in Assemblea.

Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva come la Commissione debba disporre del tempo utile, perché ogni Gruppo sia posto nelle condizioni di esprimere compiutamente la propria posizione sulla proposta di legge in titolo, alla quale è opportuno, come è emerso nel corso dell'attività conoscitiva svoltasi, introdurre modifiche in senso migliorativo. In particolare, manifesta netta contrarietà sulle disposizioni relative alla convivenza cosiddetta « di fatto », che, al comma 65 dell'articolo 1, prevedono il diritto del convivente di ricevere dall'altro gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Al riguardo, infatti, ritiene che non possano farsi discendere effetti di carattere obbligatorio da una semplice dichiarazione anagrafica, quale quella resa innanzi all'ufficiale di stato civile ai sensi degli articoli 4 e 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. Nel sottolineare come la questione riguardi molti cittadini, ritiene, quindi, necessario che la maggioranza ed il Governo chiariscano se la proposta di legge in argomento sia, di fatto, « blindata », oppure, come auspica, suscettibile di modifiche.

Andrea COLLETTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bonafede, ritiene che le disposizioni relative alla convivenza di fatto presentino profili di incostituzionalità, determinando la configurazione di una sorta di « non contratto » ad effetti obbligatori.

Nicola MOLTENI (LNA), anche a nome dei parlamentari del suo Gruppo, dichiara di non condividere l'intero impianto del provvedimento in discussione, che non considera una priorità per il Paese. Nel ritenere, pertanto, che la Commissione debba disporre di tutto il tempo necessario a consentire un adeguato approfondimento dei contenuti della proposta di legge, rileva la necessità che la maggioranza e il Governo chiariscano se il provvedimento in titolo sia o meno suscettibile di modifiche. Ritiene, infatti, che ove il testo fosse considerato « blindato », come avrebbe lasciato intendere il capogruppo del Partito democratico, onorevole Verini, ciò sminuirebbe profondamente il ruolo della Commissione e dell'intero Parlamento rispetto ad una proposta di legge che presenta rilevanti profili di criticità. Al riguardo, contesta il fatto che sia prevista la sostanziale equiparazione, in aperta violazione dell'articolo 29 della Costituzione, tra l'istituto del matrimonio e quello delle unioni civili. Quanto alla cosiddetta « *stepchild adoption* », stralciata dal provvedimento nel corso dell'esame svoltosi presso il Senato, fa notare come sulla questione vi saranno certamente successive pronunce della giurisprudenza che consentiranno, in via interpretativa, anche alle coppie omosessuali, di fare ricorso a tale istituto, determinando, con ciò, l'ennesima sostanziale sconfitta del Parlamento. In merito, inoltre, alle problematiche connesse alla cosiddetta « maternità surrogata », osserva che la maggioranza ed il Governo non hanno ancora espresso, al momento, una posizione definita e chiara. Alla luce dei rilevanti profili di criticità della proposta di legge in discussione, ribadisce, quindi, la necessità che siano dedicati tempi congrui all'esame del provvedimento in Commissione, tanto più che lo stesso non è ancora stato calendarizzato per l'esame in Assemblea.

Alessandro ZAN (PD), nel replicare alle osservazioni dei colleghi, rammenta che la

sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 impone al legislatore, in ottemperanza all'articolo 2 della Costituzione, di prevedere un trattamento omogeneo per il matrimonio e le unioni tra persone del medesimo sesso. Quanto alle convivenze di fatto, rileva che la giurisprudenza, già dalla seconda metà degli anni ottanta, ha, in più di una occasione, riconosciuto la necessità, in ottemperanza a modelli di tipo solidaristico, di garantire al *partner* più debole adeguate forme di tutela.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel ribadire la sua netta contrarietà in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, del provvedimento in discussione, evidenzia come gli obblighi di carattere solidaristico, cui ha testé fatto riferimento il collega Zan, certo non possono farsi discendere da una dichiarazione di carattere meramente anagrafico. Fa notare, infatti, che il fenomeno delle cosiddette « convivenze di fatto » interessa moltissimi cittadini, una parte dei quali è costretta a questa scelta per ragioni esclusivamente di carattere economico. Quanto alla giurisprudenza consolidatasi in materia, evidenzia che la stessa ha sostanzialmente ricondotto gli obblighi del convivente di fatto, nei confronti del *partner* più debole, nell'alveo delle obbligazioni « naturali », che determinano la irripetibilità di quanto spontaneamente erogato nel corso della convivenza stessa. Nel sottolineare che ai cittadini deve essere riconosciuto il diritto di scegliere una forma di convivenza, che sia scevra da obblighi di carattere giuridico, ritiene che sia dovere del Parlamento approvare la migliore legge possibile, senza fare affidamento su successive interpretazioni migliorative da parte dei giudici.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che la Commissione dovrebbe approfondire le pronunce della giurisprudenza relative all'obbligo alimentare o di mantenimento nell'ambito delle convivenze cosiddette « di fatto ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, evidenzia come la questione sia stato oggetto di approfondimento nel corso delle audizioni svoltesi presso l'altro ramo del Parlamento.

Emanuele PRATAVIERA (Misto) fa presente alla Presidenza il suo interesse a partecipare alle sedute della Commissione nelle quali viene esaminata la proposta di legge sulle unioni civili trasmessa dal Senato, pur non essendo membro della Commissione Giustizia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel prendere atto di quanto appena dichiarato dal deputato Prataviera, ricorda che le convocazioni della Commissione sono pubbliche e che alle sedute della Commissione possono partecipare anche i deputati componenti di altre Commissioni senza necessità di sostituzioni, salvo nel caso di votazioni.

Alessandro PAGANO (AP), nel rammentare di aver presentato una proposta di legge recante « Disposizioni concernenti i diritti riconosciuti ai componenti delle unioni di fatto (A.C. 2829), fa notare come il Governo sia, a più riprese, intervenuto nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento in discussione, condizionandone significativamente l'*iter*. Per tali ragioni, tenuto conto dei numerosi profili di criticità del provvedimento stesso, come evidenziati anche nel corso delle audizioni, ribadisce ulteriormente la necessità che il Governo e la maggioranza chiariscano se la proposta di legge in titolo sia, o meno, suscettibile di modifiche.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che, al fine di definire le modalità di organizzazione dei lavori relativi al provvedimento in discussione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato, in data odierna, immediatamente dopo lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in tema di demolizione dei manufatti abusivi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

Audizione di Franco Ionta e Alberto Liguori sostituti procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di rappresentanti di Legambiente nazionale.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Franco IONTA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,* e Laura BIFFI, *componente dell'Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente nazionale.*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Davide MATTIELLO (PD), Claudia MANNINO (M5S), Carlo SARRO (FI-PdL) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Franco IONTA e Alberto LIGUORI, *sostituti procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma* e Laura BIFFI, *componente dell'Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente nazionale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente del Comitato dei diritti umani del popolo Saharawi, El Hassan Abba . 32

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08125 Zampa: Sull'onorificenza concessa da un comune tedesco ad un criminale di guerra condannato per l'eccidio di Marzabotto 32

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 35

5-08126 Scagliusi: Sulle autorizzazioni all'adozione di minori rilasciate dalla Repubblica democratica del Congo 33

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 36

AVVERTENZA 34

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 marzo 2016.

Audizione del presidente del Comitato dei diritti umani del popolo Saharawi, El Hassan Abba.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.10.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08125 Zampa: Sull'onorificenza concessa da un comune tedesco ad un criminale di guerra condannato per l'eccidio di Marzabotto.

Sandra ZAMPA (PD), illustrando l'interrogazione di cui è prima firmataria, sottolinea il senso del grottesco che la vicenda consegna, pur in presenza dell'annuncio del ritiro dell'onorificenza in titolo. Esprime quindi apprezzamento sul fatto che il lavoro del Parlamento sulla vicenda abbia avuto esito positivo, rilevando che ha concorso in modo determinante al

conseguimento di tale risultato anche l'associazione di amicizia con la Germania, atteso che il suddetto lavoro è passato attraverso la collaborazione dei colleghi tedeschi.

Nel ringraziare, quindi, il collega De Maria, già sindaco di Marzabotto e cofirmatario dell'interrogazione in titolo, presente alla seduta odierna, ricorda che l'eccidio in questione è una delle peggiori stragi mai compiute, un crimine contro l'umanità, come fu definito dal grande teologo Dossetti, che riposa proprio in quel piccolo cimitero dove i gravissimi fatti delittuosi furono commessi. Rimarca lo sconcerto destato dall'apprendere la notizia del conferimento da parte del sindaco di Engelsbrand di siffatta onorificenza ad un condannato all'ergastolo per diverse stragi, tra cui quella di Marzabotto. Evidenzia peraltro che ciò mette anche in discussione il valore della memoria che deve sempre accompagnarci. Sottolinea, infine, le sollecitazioni rivolte al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad attivarsi affinché potesse pervenire alle autorità coinvolte e al Governo tedesco l'indignazione più profonda del nostro Parlamento e di tutti i cittadini italiani, che noi qui rappresentiamo, sulla vicenda.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, condividendo *in toto* le considerazioni svolte dalla collega Zampa, rammenta la sua visita compiuta con l'ex sindaco di Marzabotto, onorevole De Maria, al Monte Sole, luogo che lascia ricordi indelebili e che invita tutti a visitare. Risponde quindi all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*, aggiungendo infine che il coordinamento, la sensibilità, la cultura della memoria storica di tanti parlamentari, a partire dall'onorevole De Maria, del Governo e dei molti che hanno sostenuto la protesta per la vicenda, debba legare tutti affinché non solo sia espressa soddisfazione per il ritiro dell'onorificenza in titolo, ma anche affinché ci si affratelli in un sentimento di comune lavoro perché tali crimini della storia non siano dimenticati.

Sandra ZAMPA (PD) ringrazia il sottosegretario Amendola per la risposta, evidenziando che la ragione per cui è stata conferita l'onorificenza in titolo al criminale di guerra predetto è che si tratterebbe, secondo il sindaco di Engelsbrand, di « cittadino attivo e onorevole » e per i meriti che si sarebbe acquistato in tale località. Osserva, quindi, che desta particolare inquietudine che tale valutazione positiva riguardi un soggetto pluricondannato, insieme ad altre decine di ex SS, per stragi e crimini di guerra come pure che tali condanne non siano state mai eseguite dalle autorità tedesche. Stupisce, a suo avviso, che in un Paese amico come la Germania possano avvenire episodi anomali di tale portata e ritiene che ciò debba allertare tutti ed esortare ad una comunicazione adeguata da parte dello Stato italiano presso quello tedesco per far sì che le condanne inflitte siano effettivamente scontate. Ricordando come la Germania abbia lavorato molto su quella che si configura come una vera e propria tragedia dell'umanità, di responsabilità tedesca, osserva come vicende come quella in discussione dimostrino come tale percorso non sia ancora perfettamente compiuto.

5-08126 Scagliusi: Sulle autorizzazioni all'adozione di minori rilasciate dalla Repubblica democratica del Congo.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) nell'illustrare l'interrogazione di cui è primo firmatario, ricorda che essa verte su numeri, in particolare sulla discordanza tra quelli comunicati dalla Commissione per le adozioni internazionali (CAI) e quelli forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ma che in realtà dietro tali numeri vi sono minori e famiglie in attesa di riposte che purtroppo non arrivano. Rammenta infatti che la stessa CAI non si riunisce da due anni e che, secondo i suoi dati, oltre i diciassette

minori congolesi già arrivati in Italia, ve ne sarebbero altri ottanta in arrivo. Secondo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, invece, i bambini in attesa sarebbero sessantasei. Domanda pertanto un chiarimento sull'*iter* delle adozioni dal Congo e sul vuoto informativo che vi è sulla vicenda.

Ricordando altresì che il sottosegretario Della Vedova è stato recentemente a Minsk, coglie l'occasione per chiedere un chiarimenti anche in merito alla situazione delle adozioni di minori in Bielorussia, bloccate anche in tale Paese.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, ricorda come il tema dell'interrogazione in titolo sia stato già sollevato anche da altri parlamentari e rappresenta la propria intenzione di fornire risposte precise e puntuali sulla questione, nella consapevolezza ben condivisa con l'interrogazione che si tratta di una materia che coinvolge minori stranieri e famiglie italiane in attesa di adozione. Dichiara pertanto di non poter fornire una risposta in merito all'ultima richiesta di chiarimenti dell'onorevole Scagliusi sullo stato delle adozioni in Bielorussia, rimandando ad una successiva nota scritta. Risponde quindi all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), ringraziando il sottosegretario Amendola per la precisione dei dati e delle date, auspica che sia data una celere comunicazione di tali elementi alle famiglie, anche perché il sottosegretario ha rilevato la mancanza di altri canali comunicativi oltre alla Farnesina, mentre il principale canale comunicativo sarebbe la CAI che, come ricordato, non si riunisce da due anni. Osserva peraltro che l'ente omologo della CAI in Francia, ossia il Dipartimento per le adozioni internazionali, pubblica ogni anno relazioni suddivise per Paese di origine, zona geografica, fascia di età, ente autorizzato e tipo di procedura. Nel domandarsi perché ciò non possa avvenire anche per l'Italia e per le famiglie italiane, auspica una maggiore collaborazione delle autorità con le famiglie stesse per tutti i casi di adozioni internazionali, di cui si deve registrare purtroppo una diminuzione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.
C. 2004 Di Stefano.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.
C. 3459, approvato dal Senato.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.
C. 3461, approvato dal Senato.

ALLEGATO 1

Interrogazione a risposta immediata n. 5-08125 Zampa: Sull'onorificenza concessa da un comune tedesco ad un criminale di guerra condannato per l'eccidio di Marzabotto.

TESTO DELLA RISPOSTA

La decisione del Comune tedesco di Engelsbrand di conferire la medaglia d'onore all'ex SS Wilhelm Kusterer, già condannato in contumacia all'ergastolo in Italia per l'eccidio di Marzabotto e per altri crimini di guerra, ha destato profondo sconcerto e sorpresa.

A seguito della notizia, il Ministero degli Esteri, su istruzione del Ministro Gentiloni, si è immediatamente attivato, compiendo dei passi sia a livello centrale, in un incontro dello scorso 7 marzo con l'Ambasciata di Germania a Roma, che tramite l'Ambasciatore d'Italia a Berlino, Piero Benassi, che ha indirizzato una formale lettera al Segretario di Stato agli Affari Esteri tedesco, Markus Ederer. In queste occasioni, nel chiedere chiarimenti sulla vicenda, e stato espresso il vivo sconcerto e l'indignazione del Governo italiano per la decisione assunta dal Comune di Engelsbrand ed è stato richiesto al Governo federale di intervenire sul comune tedesco per revocare la medaglia conferita al criminale nazista.

Vorrei inoltre ricordare – e di questo ringrazio il Parlamento per il sostegno fornito all'azione del Governo – la lettera con la quale gli On.li Garavini e Lars Castellucci, Presidenti del Gruppo di amicizia interparlamentare italo-tedesco rispettivamente presso il Parlamento italiano e presso il Bundestag, hanno chiesto con fermezza al sindaco la revoca dell'onorificenza.

A seguito di tali passi, il Comune di Engelsbrand ha deciso ieri di revocare ufficialmente l'onorificenza concessa a Wilhelm Kusterer, preannunciando che il ritiro effettivo della medaglia avverrà nei prossimi giorni. Nell'esprimere il suo rammarico per l'accaduto e per l'offesa arrecata alla memoria delle vittime, il Sindaco di Engelsbrand, Bastian Rosenau, ha precisato che il Comune e la cittadinanza erano all'oscuro del passato criminale di Kusterer, ringraziando per le segnalazioni e gli interventi che hanno portato alla luce tale questione.

La decisione del Comune di Engelsbrand di revocare l'onorificenza si pone perfettamente in linea con il solenne impegno, assunto da Italia e Germania a partire dal 2012, ad intraprendere un percorso comune volto alla costruzione di una memoria condivisa del passato di guerra italo-tedesco. Un impegno che è stato inoltre suggellato al più alto livello politico in occasione della visita del Presidente della Repubblica e del Presidente tedesco a Sant'Anna di Stazzema nel marzo 2013 e che è stato riaffermato, più recentemente, con la visita congiunta del Ministro Gentiloni e del Ministro degli Affari Esteri tedesco Steinmeier a Ponte Buggianese il 9 novembre 2015.

Ricordo, infine, che la Farnesina e il Ministero degli Esteri tedesco hanno impostato un programma di lavoro per la realizzazione di progetti concreti, fatti pervenire dalle associazioni rappresentative di ex-internati e di familiari delle vittime del nazismo e dai sindaci delle località che furono teatro di stragi naziste. Ciò nella consapevolezza che la memoria e la conoscenza delle tragedie del passato sono essenziali ai fini della salvaguardia degli ideali di libertà, democrazia e solidarietà che sono alla base della costruzione europea.

ALLEGATO 2

Interrogazione a risposta immediata n. 5-08126 Scagliusi: Sulle autorizzazioni all'adozione di minori rilasciate dalla Repubblica Democratica del Congo.

TESTO DELLA RISPOSTA

1. Come noto, fin dall'inizio della vicenda del blocco delle adozioni nella Repubblica Democratica del Congo, il Ministero egli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha costantemente sensibilizzato le Autorità congolesi, sia per il tramite del nostro Ambasciatore a Kinshasa, sia personalmente con il Ministro degli Esteri che più volte ha richiamato l'urgenza e la delicatezza sul piano umanitario di questa vicenda, nel corso dei suoi colloqui con il suo omologo.

Oltre 150 sono state le famiglie italiane coinvolte (settembre 2013), con procedure rimaste bloccate a diversi stadi di avanzamento dei loro rispettivi dossier.

2. Un primo gruppo di 38 coppie che a quel momento avevano completato l'iter di adozione erano già, sia per legge italiana che per quella congolese, genitori adottivi a tutti gli effetti. A 7 di queste coppie, nell'autunno 2013 fu consentito, eccezionalmente, di tornare in Italia con i bambini adottati.

3. Le altre 24 coppie (per 31 bambini) che erano comunque volate a Kinshasa per stare accanto ai futuri figli adottivi a causa del perdurare del blocco furono costrette a rientrare in Italia. Tale gruppo è poi riuscito a portare i bambini in Italia il 28 maggio 2014 con un volo di Stato, a seguito di un intervento di sensibilizzazione del Presidente del Consiglio direttamente sul Presidente Kabila. Le altre 7 coppie non partirono per la RDC su indicazione prudenziale ricevuta dall'Ente di riferimento. I bambini adottati da queste coppie sono poi giunti in Italia il 20 novembre 2015.

4. Nel frattempo, il 25 settembre 2014 le Autorità congolesi avevano rinnovato il blocco « sine die », decretato un anno prima. Nel maggio 2015, su richiesta delle Autorità congolesi, i Paesi coinvolti nel blocco hanno trasmesso le liste dei procedimenti sospesi. In questa fase, l'Ambasciata d'Italia a Kinshasa si è adoperata costantemente affinché i rapporti con le Autorità congolesi potessero mantenersi in uno spirito di fattiva collaborazione.

5. Al tempo stesso, la Farnesina ha continuato a rappresentare un costante punto di riferimento per le numerose famiglie che chiedevano informazioni sugli sviluppi della situazione, in assenza di altro canale informativo. Centinaia e centinaia di telefonate e mail sono state pazientemente gestite dal Ministero degli Esteri, in uno spirito di continua attenzione alla sofferenza delle famiglie e alla delicatissima dimensione umana di questa annosa vicenda.

6. Tra la fine di giugno e l'inizio di luglio 2015 la Commissione Interministeriale congolese, costituita da tutti i ministeri di Kinshasa che si occupano della questione (Interno, Esteri, Giustizia e Famiglia) per riesaminare i casi pendenti, ha concluso l'esame di un primo gruppo relativo a un centinaio di casi di adozione.

7. Finalmente il 2 novembre 2015, il Ministro della Giustizia congolese ha annunciato che 69 bambini, le cui procedure di adozione erano state definitivamente approvate alla suddetta Commissione potevano lasciare il Paese. Del gruppo facevano parte anche 10 bambini

adottati da altrettante famiglie italiane - purtroppo giunti in Italia solo il 14 gennaio scorso.

8. Il 24 febbraio è stato deciso lo sblocco di 8 altre adozioni italiane e il 2 marzo di un altro gruppo di 6 bambini, numeri molto esigui rispetto ai casi di bambini sbloccati adottati da coppie statunitensi (58) e francesi (54). Secondo quanto riferito dalle Autorità congolesi, la documentazione della maggior parte delle pratiche italiane risultava infatti incompleta, nonostante il continuo flusso d'informazione assicurato dall'Ambasciata d'Italia in Kinshasa e naturalmente dalla Farnesina, per nostra competenza.

9. A seguito del continuo impegno dell'Ambasciata italiana nella RDC, l'8 marzo 2015 infine è stato deciso lo sblocco di un altro gruppo riguardante 66 bambini adottati da sole coppie italiane. Ancora una volta, le informazioni del caso (in particolare lista dei minori), sono state tempestivamente come è d'uopo trasmesse alla CAI, in vista di un auspicabile celere seguito per quanto riguarda gli adempimenti di competenza della Commissione.

10. In definitiva, si tratta di 80 bambini adottati da coppie italiane (8, più 6 più 66) autorizzati a lasciare il Paese dalle Autorità congolesi. Auspichiamo che i bambini possano presto abbracciare in Italia i genitori adottivi. Tuttavia sono sinora riusciti a raggiungere l'Italia molti meno bambini di quelli adottati da coppie di altre nazionalità: a partire dallo sblocco parziale del 2 novembre 2015, infatti a fronte di solo 17 bambini che sono riusciti a partire effettivamente per l'Italia, hanno lasciato la RDC 230 bambini di coppie statunitensi e 90 di coppie francesi.

11. La Farnesina come e per il nostro compito istituzionale, continua in ogni caso ad ascoltare le famiglie, a incoraggiare i genitori adottivi, a sostenerne le speranze e a impegnarsi a tutti i livelli, e in particolare prima nostra funzione attraverso l'Ambasciata in Kinshasa, nell'opera di sensibilizzazione delle Autorità congolesi, auspicando che nei prossimi giorni avremo ulteriori novità.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sulla pubblicità dei lavori 38
5-08122 Gregorio Fontana: Sull'elevazione della stazione dell'Arma dei carabinieri di Zingonia al rango di tenenza 38
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 41
5-08123 Piras: Sul pagamento degli indennizzi relativi alle servitù militari per i comuni della Regione Sardegna 39
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 42
5-08124 Artini: Sulla presenza di militari italiani nella provincia irachena di Al Anbar .. 39
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 43
INTERROGAZIONI:
5-06560 Rizzo: Sulle elezioni dei nuovi delegati della rappresentanza militare 39
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 44
ATTI DEL GOVERNO:
Sulla morte del sottocapo di seconda classe della Marina militare Alessandro Schettini .. 40
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08122 Gregorio Fontana: Sull'elevazione della stazione dell'Arma dei carabinieri di Zingonia al rango di tenenza.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, che prende le mosse dalle sempre più insistenti voci riferite all'imminente elevazione al rango di tenenza della stazione dei carabinieri di

Zingonia. Nel sottolineare come quella della bassa bergamasca sia una zona particolarmente delicata sotto il profilo dell'ordine pubblico, auspica che il Governo possa dare conferma di questa notizia.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) prende atto che la risposta del sottosegretario Rossi smentisce, almeno per il momento, la notizia dell'elevazione della stazione di Zingonia a rango di tenenza e chiarisce che il personale disponibile non è sufficiente. Pur ringraziando l'Arma dei carabinieri e i militari già dislocati sul territorio per il loro impegno costante, rileva che il potenziamento della stazione a tenenza avrebbe sicuramente contribuito ad aumentare l'operatività del presidio. Conclude prendendo atto della carenza di organici e auspica che in futuro, quando le condizioni lo permetteranno, la decisione possa essere rivista.

5-08123 Piras: Sul pagamento degli indennizzi relativi alle servitù militari per i comuni della Regione Sardegna.

Michele PIRAS (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come nell'attuale bilancio della Regione Sardegna non risultino ancora iscritte le risorse destinate al pagamento degli indennizzi ai comuni gravati da servitù militari. Ricorda come l'ultimo stanziamento, relativo al quinquennio 2004-2009, risalga ad oltre sei anni fa e segnala la rilevanza che tali indennizzi – pur modesti nel loro complessivo ammontare – assumono nei modesti bilanci dei piccoli comuni sardi interessati.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Michele PIRAS (SI-SEL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che dà conto dei progressi compiuti nell'*iter* del pagamento degli indennizzi. Rimarca, tuttavia, il notevole ritardo con il quale ci si appresta al pagamento di quelli relativi al quinquennio 2010-2014, circostanza che crea notevoli disagi ai comuni che fanno affidamento su tali somme, ed auspica che in futuro, soprattutto se rimane la periodicità quinquennale, gli indennizzi possano essere erogati con maggiore puntualità.

5-08124 Artini: Sulla presenza di militari italiani nella provincia irachena di Al Anbar.

Mauro OTTOBRE (Misto-Min.Ling.), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrare l'atto.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Mauro OTTOBRE (Misto-Min.Ling.) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.40.

5-06560 Rizzo: Sulle elezioni dei nuovi delegati della rappresentanza militare.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei ter-

mini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*, precisando, in premessa, che successivamente alla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo è intervenuta la legge n. 21 del 2016, di conversione in legge del decreto-legge cosiddetto « proroga termini », che ha disposto la proroga del mandato dei delegati del Cocer fino al 30 maggio 2017.

Gianluca RIZZO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ribadendo la contrarietà del suo gruppo alla proroga del mandato dei delegati del Cocer. Ringrazia, comunque, il rappresentante del Governo per gli ulteriori dati forniti, che offrono nuovi spunti e sollecitazioni per il lavoro parlamentare.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 marzo 2016. – Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla morte del sottocapo di seconda classe della Marina militare Alessandro Schettini.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, esprime, a nome di tutta la Commissione, profondo cordoglio per la morte del Sottocapo di seconda classe della Marina militare Alessandro Schettini, in forza al Quarto Gruppo Elicotteri di Grottaglie, deceduto in seguito a un incidente avvenuto ieri sera nel corso di un'esercitazione nei cieli tra i Comuni di Manduria e Oria. Manifesta ai familiari della vittima e a tutti i militari della Marina la partecipe vicinanza della Commissione in questa triste circostanza.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di procedere allo svolgimento di alcune audizioni informali al fine di approfondire le varie tematiche del provvedimento. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08122 Gregorio Fontana: Sull'elevazione della stazione dell'Arma dei carabinieri di Zingonia al rango di tenenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

La Stazione Carabinieri di Zingonia, competente anche sui Comuni di Verdellino e Boldiere, è stata potenziata in passato con 4 unità e con un'autovettura per i servizi di controllo del territorio.

Gli attuali livelli di forza del presidio risultano in linea con quelli degli omologhi Comandi operanti nell'ambito della Legione Carabinieri « Lombardia », alcuni dei quali contraddistinti da più significativi valori di popolazione e di superficie. Peraltro, la componente territoriale dell'Arma dei Carabinieri è costantemente sottoposta a sistematici adeguamenti della distribuzione dei presidi sul territorio, attraverso un'analisi che tiene conto di parametri riferiti alla popolazione, alla delittuosità, agli aspetti di carattere infrastrutturale/logistico e alla mobilità, in piena sintonia con le altre Forze di polizia e d'intesa con gli orientamenti dei Prefetti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08123 Piras: Sul pagamento degli indennizzi relativi alle servitù militari per i comuni della Regione Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla necessità di procedere al pagamento degli indennizzi relativi alle servitù militari per la Regione autonoma Sardegna, nel quinquennio di riferimento 2010/2014, si fa presente che ogni anno il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) alloca delle somme destinate al pagamento di tali contributi.

La Direzione tecnica della Difesa competente, procede a riprodurli in bilancio nelle annualità successive, ciò in quanto il pagamento avviene solo alla fine del quinquennio, a seguito di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) non solo per la Regione autonoma della Sardegna, ma anche per il Friuli, Trentino, Sicilia e Valle d'Aosta.

Proprio per la definizione di quest'ultimo è stata tenuta in data 12 novembre 2015 una riunione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito della quale il Dicastero ha interessato il Ministero dell'economia e delle finanze che, in data 18 febbraio 2016, ha confermato fa validità dei coefficienti di ripartizione fra le suddette Regioni delle somme stanziate per i contributi per i singoli comuni già utilizzati per il precedente DPCM.

Su tale base, la PCM emetterà il decreto che consentirà l'erogazione dei fondi, peraltro in ragione di determinati parametri individuati dalla normativa vigente.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-08124 Artini: Sulla presenza di militari italiani nella provincia irachena di Al Anbar.

TESTO DELLA RISPOSTA

In Iraq sono al momento presenti varie componenti e capacità delle Forze Armate italiane, all'interno della missione della Coalizione internazionale denominata Operation Inherent Resolve.

Nello specifico, i compiti delle Forze Speciali italiane consistono nel supportare le forze speciali irachene e/o peshmerga curde attraverso attività di TAA (Training, Advise and Assist) al fine di contribuire, attraverso l'incremento delle loro capacità operative, al ristabilimento delle condizioni di sicurezza nel territorio iracheno e al contrasto al DAESH (ISIL). In particolare, la componente terrestre è prevalentemente concentrata nelle aree di Baghdad e di Erbil anche se non si può escludere che determinate attività addestrative si svolgano in altre località, in relazione alle specifiche attività addestrative da svolgere.

Nell'espletamento di tali compiti, il personale delle Forze Speciali italiane non è autorizzato a condurre attività « *outside the wire* », attenendosi alle direttive nazionali impartite che prevedono regole di ingaggio limitate alla legittima difesa e fornendo esclusivamente addestramento in specifici settori e/o attività consultiva su richiesta delle controparti irachene.

Non vi sono ora Forze Speciali italiane schierate presso la base di Al Taqqadum, come citato dall'interrogante. In passato è stato dislocato temporaneamente un team di operatori nel numerico massimo di 5 unità in funzione di « Advise&Assist » a favore di truppe irachene operanti nell'area.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06560 Rizzo: Sulle elezioni dei nuovi delegati della rappresentanza militare.

TESTO DELLA RISPOSTA

Alla luce della recente approvazione, da parte del Parlamento, della legge 25 febbraio 2016, n. 21, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 », recante « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative », il mandato dei delegati COCER è stato prorogato al 30 maggio 2017.

Pertanto, secondo le norme in vigore, lo Stato maggiore della Difesa, definirà le procedure di elezione, secondo un calendario stabilito che consentirà ai delegati eletti di assumere le loro funzioni non oltre il 15 luglio 2017.

Relativamente, invece, alle spese sostenute dagli organismi rappresentativi, con riferimento all'anno 2014, per una più agevole consultazione da parte degli interessati si deposita presso la Commissione una tabella riepilogativa contenente i dati richiesti.

TABELLA RIEPILOGATIVA

« SPESA GENERALE RM 2014 »

La spesa generale per la rappresentanza, contabilizzata nell'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, così come comunicato dagli Stati Maggiori/Comandi Generali, ammonta ad un totale di 4.158.139 euro, come dettagliato nella tabella sotto indicata:

	COBAR	COIR	COCER	TOTALI
ESERCITO	12.120	151.419	354.767	**518.306**
MARINA	7.566	37.551	195.225	**240.342**
AERONAUTICA	90.378	64.788	135.198	**290.379**
CARABINIERI	1.705.955	471.052	472.620	**2.649.628**
FINANZA	165.885	105.350	188.248	**459.482**
STATO MAGGIORE DIFESA	//-	// -	//	//
TOTALI	€ 1.981.904	€ 830.160	€ 1.346.075	€ 4.158.139

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07196 Fabbri: Sull'operatività dell'applicativo informatico SICOGE-FD per la trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento alla Banca d'Italia 46

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 80

5-07866 Moretto: Sulla conversione in euro delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire 46

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 82

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276 (Rilievi alla VII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 46

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271 (Rilievi alla X Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 48

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 50

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013. C. 3459 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 52

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 53

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una condizione – Parere su emendamenti)* 55

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265 *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 63

AVVERTENZA 79

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 Marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

5-07196 Fabbri: Sull'operatività dell'applicativo informatico SICOGE-FD per la trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento alla Banca d'Italia.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta resa dal Viceministro Casero, riservandosi peraltro di approfondirne più nel dettaglio i contenuti, anche in considerazione della elevata tecnicalità dell'argomento trattato. Esprime comunque apprezzamento per l'impegno manifestato dal Governo al fine di risolvere talune specifiche situazioni operative connesse alle funzionalità dell'applicativo SICOGE-FD, con particolare riguardo alle problematiche segnalate, in relazione alle procedure di inserimento dei dati, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

5-07866 Moretto: Sulla conversione in euro delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Sara MORETTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta resa dal Viceministro Casero, riservandosi peraltro di approfondirne più nel dettaglio i contenuti. Nel segnalare comunque le oggettive difficoltà incontrate dai soggetti interessati all'atto di effettuare la richiesta di conversione anche nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, esprime tuttavia apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo in ordine ad eventuali ipotesi di modifica dell'attuale quadro legislativo in materia, nonché per l'impegno finalizzato a svolgere approfondimenti giuridici e finanziari in relazione ad ulteriori, eventuali casi oggetto di controversia.

Rocco PALESE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 Marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276.

(Rilievi alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca il regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Osserva altresì che il testo, formato da 3 articoli e da 5 tabelle (Tab. 1, 2, 3/A, 3/B, 3/C), è corredato di una relazione tecnica che non risulta verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Esaminando le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue. Riguardo agli articoli 1 e 2 e alle Tabelle, che prevedono disposizioni sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche, in merito ai profili di quantificazione rileva che il provvedimento fa riferimento a riduzioni di personale ATA relative agli anni 2015 e 2016: tali riduzioni riguardano 2.020 unità, di cui n. 1.165 assistenti amministrativi e n. 855 collaboratori scolastici, con relativi risparmi di spesa pari a euro 16.900.853 nel 2015 e a euro 50.702.559 dal 2016. Peraltro, per poter determinare tali effetti di risparmio, già scontati per i predetti esercizi sulla base della legge n. 190 del 2014, le suindicate riduzioni dovrebbero aver trovato applicazione già dal corrente anno scolastico. Ritiene pertanto necessario chiarire se, tenuto conto della mancata emanazione del provvedimento in esame entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 334, della legge n. 190 del 2014, si sia provveduto all'attivazione della clausola di salvaguardia, ovvero se le riduzioni di personale in oggetto siano di fatto già state applicate per l'anno scolastico in corso, producendo quindi anche per il 2015 gli effetti finanziari sopra indicati (16,9 milioni di minori spese). In quest'ultima ipotesi gli organici previsti per l'anno scolastico in corso dovrebbero già riflettere le riduzioni disciplinate dal presente decreto. In proposito, ritiene che andrebbero comunque acquisiti elementi di valutazione anche in relazione al coordinamento del decreto in esame con lo « Schema di decreto interministeriale organici ATA a.s. 2015-2016 – luglio 2015 ». Infatti, in base a tale schema di decreto, la consistenza organica complessiva per l'anno scolastico 2015/2016 risulta pari a 203.563 unità, di cui 46.822 assistenti amministrativi e 131.143 collaboratori scolastici. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento in esame, la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata secondo i parametri di calcolo contenuti nelle tabelle allegate al provvedimento medesimo. Peraltro dall'applicazione di tali parametri, tenuto conto del numero di istituti indicati dalla relazione tecnica, risulterebbe una dotazione differente da quella riportata nel predetto schema di decreto interministeriale, riferito anch'esso all'anno scolastico 2015-2016. Pertanto, considera opportuno un chiarimento al fine di individuare le consistenze organiche sulla cui base sono stati calcolati i risparmi da conseguire in coerenza con la legge n. 190 del 2014. Infine, con specifico riferimento alle Tabelle previste dal provvedimento e ai relativi prospetti analitici riportati nella relazione tecnica, evidenzia l'opportunità di acquisire chiarimenti in ordine al seguente punto: nel prospetto 3, concernente la riduzione di assistenti amministrativi negli istituti tecnici, professionali e licei artistici, viene indicato un numero di scuole con oltre 1900 alunni pari a 75, mentre l'analogo prospetto 8, riferito alla riduzione dei collaboratori scolastici nella stessa tipologia di istituti, considera un numero di scuole con oltre 1900 alunni pari a 3.

Il Viceministro Luigi CASERO precisa che le riduzioni dei posti di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico sono state già effettuate nel corrente anno scolastico 2015/16 mediante lo schema di decreto interministeriale annuale sulle dotazioni organiche dell'anno scolastico 2015/16 e pertanto non si rende necessaria l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 336, della legge di stabilità 2014.

Osserva, altresì, che in merito alla consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA, l'applicazione delle tabelle di calcolo dell'or-

ganico di istituto non può non tener conto di parametri ulteriori rispetto al solo criterio del numero degli alunni, come peraltro puntualmente previsto nelle note delle rispettive tabelle, quali ad esempio il numero di plessi e di sezioni staccate, classi a tempo pieno per infanzia e primaria, o classi a tempo prolungato per il primo grado.

Chiarisce, infine, che la relazione tecnica, al prospetto 3 recante la riduzione degli assistenti amministrativi negli istituti tecnici, professionali e licei artistici, indica erroneamente che il numero di istituti tecnici, professionali e licei artistici con oltre 1.900 alunni sia pari a 75, mentre in realtà, come correttamente indicato nell'analogo prospetto 8 della medesima relazione tecnica, il numero di istituti tecnici, professionali e licei artistici con oltre 1.900 alunni risulta pari a 3.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 (atto n. 276);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le riduzioni dei posti di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico sono state già effettuate nel corrente anno scolastico 2015/16 mediante lo schema di decreto interministeriale annuale sulle dotazioni organiche dell'anno scolastico 2015/16 e pertanto non si rende necessaria l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 336, della legge di stabilità 2014;

in merito alla consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA, l'applicazione delle tabelle di calcolo dell'organico di istituto non può non tener conto di parametri ulteriori rispetto al solo criterio del numero degli alunni, come peraltro puntualmente previsto nelle note delle rispettive tabelle, quali ad esempio il numero di plessi e di sezioni staccate, classi a tempo pieno per infanzia e primaria, o classi a tempo prolungato per il primo grado;

la relazione tecnica, al prospetto 3 recante la riduzione degli assistenti amministrativi negli istituti tecnici, professionali e licei artistici, indica erroneamente che il numero di istituti tecnici, professionali e licei artistici con oltre 1.900 alunni sia pari a 75, mentre in realtà, come correttamente indicato nell'analogo prospetto 8 della medesima relazione tecnica, il numero di istituti tecnici, professionali e licei artistici con oltre 1.900 alunni risulta pari a 3;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
Atto n. 271.
(Rilievi alla X Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), reca l'attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. In particolare, il provvedimento, corredato di relazione tecnica, apporta modificazioni al vigente decreto legislativo n. 194 del 2007 in materia di compatibilità elettromagnetica. Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica e illustrando gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari, evidenzia quanto segue. In merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che l'articolo 3 reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'attività di controllo sugli organismi notificati (articolo 1, lettera *v))* si prevede che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, senza oneri, dell'ente nazionale italiano di accreditamento (Accredia). La relazione tecnica precisa in proposito che l'avvalimento è oggetto di apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e Accredia nel 2011 e che la citata Convenzione prevede che, per l'attività di accreditamento, Accredia applichi il proprio tariffario. Al riguardo, ritiene opportuno chiarire se la Convenzione includa anche le richiamate attività di controllo, di cui all'articolo 1, lettera *v)*, in esame, e se anche queste ultime possano quindi essere assicurate ad invarianza di oneri. Con specifico riferimento all'attività di controllo alle frontiere esterne, le norme (articolo 1, lettera *e)*) prevedono che questa sia esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Prende atto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica, in base alle quali le attività in questione dovrebbero essere svolte dall'Agenzia con le risorse generali destinate alle spese di personale e di funzionamento, risorse già stanziate sulla base dei compiti attualmente svolti dall'Agenzia. Ritiene quindi che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la capienza dei predetti stanziamenti rispetto alle attività indicate dal provvedimento in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO precisa che la Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ente nazionale italiano di accreditamento (Accredia), in materia di compatibilità elettromagnetica, include anche i compiti di valutazione della conformità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 194 del 2007, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *v)*, del presente provvedimento.

Chiarisce, inoltre, che le risorse già stanziate per spese di personale e di funzionamento risultano capienti anche ai fini dello svolgimento, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'attività di controllo alle frontiere esterne, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (atto n. 271);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ente nazionale italiano di accreditamento (Ac-

credia), in materia di compatibilità elettromagnetica, include anche i compiti di valutazione della conformità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 194 del 2007, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *v)*, del presente provvedimento;

le risorse già stanziate per spese di personale e di funzionamento risultano capienti anche ai fini dello svolgimento, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'attività di controllo alle frontiere esterne, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 Marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE, indi del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.
C. 2004.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2015.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente nuova proposta di parere, aggiornata rispetto a quella illustrata nella seduta del 19 novembre 2015, che tiene necessariamente conto dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2015 e dell'approvazione, con l'ultima legge di stabilità, dei fondi speciali riferiti al bilancio triennale 2016-2018:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2004, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011;

preso atto della relazione tecnica depositata agli atti della Commissione dal rappresentante del Governo il 14 ottobre 2015, da cui si evince che:

appare necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 per aggiornare l'entità degli oneri e l'autorizzazione di spesa al triennio in corso, facendo riferimento ai fondi speciali di parte corrente relativi al bilancio triennale 2016-2018;

al predetto articolo 3 appare altresì necessario aggiornare la clausola di salvaguardia di cui al comma 2, individuando puntualmente le missioni e i programmi degli stati di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale oggetto di riduzione in caso di attivazione della stessa clausola di salvaguardia;

al medesimo articolo 3 appare inoltre necessario inserire la corretta denominazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 10 e 15 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle spese di cui agli articoli 3 e 12 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le previsioni di spesa di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma di spesa « Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata » della missione « Ricerca e innovazione » e i programmi « Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica » e « Diritto allo studio nell'istruzione universitaria » della missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; del programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », del programma « Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », del programma « Tutela e valorizzazione dei beni archivistici » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », del programma « Tutela dei beni archeologici » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » e del programma « Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; del programma « Promozione del Sistema Paese » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.

C. 3459 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che, in base a quanto indicato dalla relazione tecnica, gli oneri connessi all'attuazione dell'Accordo in esame sono esclusivamente riferiti alle spese di missione. Sul punto non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Rileva peraltro che l'Accordo in esame, diversamente da quanto previsto in trattati di contenuto analogo, non reca un'espressa disposizione finanziaria che disciplini l'imputazione alle Parti delle spese connesse alla sua applicazione. Ritiene che andrebbe quindi acquisita una conferma dal Governo in merito all'assenza di oneri con riferimento alla partecipazione di personale militare somalo alle riunioni operative che si dovranno svolgere in Italia. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il provvedimento in esame risulta comunque incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ciò premesso, in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato e dei tempi ancora necessari alla entrata in vigore dell'Accordo, osserva che la clausola di copertura finanziaria – che pone gli oneri, valutati in euro 5.109 ad anni alterni a decorrere dal 2015, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al bilancio triennale 2015-2017 – può tuttavia intendersi correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro nel Paese estero tra le delegazioni delle due Parti contraenti nell'ambito della cooperazione in materia di difesa avvenga nel 2017. Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, reputa opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni. Segnala, infine, che l'articolo 4 reca una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione di quelle di cui all'articolo II, paragrafo 1, lettere *a)* e *d)*, per le quali rinvia, in ordine ai profili di copertura finanziaria, alle osservazioni dianzi formulate.

Il Viceministro Luigi CASERO fa presente che la partecipazione di personale militare somalo alle visite ufficiali e agli incontri operativi che dovranno svolgersi in Italia una volta ogni due anni, in applicazione di quanto previsto dal capitolo II, comma 1, lettera *a)* e *d)* dell'Accordo in oggetto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché, nel caso di invio di delega-

zioni, e in assenza di specifica disposizione pattizia, si applica il regime consuetudinario di ripartizione delle spese che prevede che la Parte inviante sostenga tutti gli oneri connessi alla missione del proprio personale nel Paese ricevente (spese di viaggio, vitto e alloggio, eventuali indennità di missione), sulla base del principio di reciprocità.

Chiarisce, inoltre, che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1 – che pone gli oneri, valutati in euro 5.109 ad anni alterni a decorrere dal 2015, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al bilancio triennale 2015-2017 – può intendersi correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro nel Paese estero tra le delegazioni delle due Parti contraenti nell'ambito della cooperazione in materia di difesa avvenga nel 2017.

Evidenzia, infine, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3459 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la partecipazione di personale militare somalo alle visite ufficiali e agli incontri operativi che dovranno svolgersi in Italia una volta ogni due anni, in applicazione di quanto previsto dal capitolo II, comma 1, lettera *a)* e *d)* dell'Accordo in oggetto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché, nel caso di invio di delegazioni, e in assenza di specifica disposizione pattizia, si applica il regime consuetudinario di ripartizione delle spese che prevede che la Parte inviante sostenga tutti gli oneri connessi alla missione del proprio personale nel Paese ricevente (spese di viaggio, vitto e alloggio, eventuali indennità di missione), sulla base del principio di reciprocità;

la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1- che pone gli oneri, valutati in euro 5.109 ad anni alterni a decorrere dal 2015, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al bilancio triennale 2015-2017 – può intendersi correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro nel Paese estero tra le delegazioni delle due Parti contraenti nell'ambito della cooperazione in materia di difesa avvenga nel 2017;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.
C. 3461 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente,* in sostituzione del relatore, passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui all'articolo 4, lettera *b),* dell'Accordo. In merito a tale stima non ha osservazioni da formulare, alla luce delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa preliminarmente presente che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ciò premesso osserva che, in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato e dei tempi ancora necessari alla entrata in vigore dell'Accordo, la clausola di copertura finanziaria – che pone gli oneri, valutati in euro 5.380 ad anni alterni a decorrere dal 2015, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al triennio di bilancio 2015-2017 – può tuttavia intendersi correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro nel Paese estero tra le delegazioni delle due Parti contraenti nell'ambito della cooperazione in materia di difesa avvenga nel 2017. Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, ritiene opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni. Segnala, infine, che l'articolo 4 reca una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo – ad esclusione di quelli di cui all'articolo 4, lettera *b),* per le quali rinvia, in ordine ai profili di copertura finanziaria, alle osservazioni dianzi formulate –, nonché l'esplicita previsione per cui agli eventuali oneri derivanti dal capitolo V dell'Accordo medesimo, recante disposizioni volte a disciplinare l'eventuale risarcimento dei danni occorsi, si farà comunque fronte tramite apposito provvedimento legislativo.

Il Viceministro Luigi CASERO segnala che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1 – che pone gli oneri, valutati in euro 5.380 ad anni alterni a decorrere dal 2015, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al triennio di bilancio 2015-2017 – può intendersi correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro nel Paese estero tra le delegazioni delle due Parti contraenti nell'ambito della cooperazione in materia di difesa avvenga nel 2017.

Assicura, infine, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

Francesco BOCCIA, *presidente,* in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3461 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1 – che pone gli oneri, valutati in euro 5.380 ad anni alterni a decorrere dal 2015, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al triennio di bilancio 2015-2017 – può intendersi correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro nel Paese estero tra le delegazioni delle due Parti contraenti nell'ambito della cooperazione in materia di difesa avvenga nel 2017;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una condizione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Il Viceministro Luigi CASERO fornisce i chiarimenti richiesti in merito ai profili di carattere finanziario delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo, alcuni dei quali peraltro già contenuti, sia pure con riferimento ad una precedente formulazione del testo, nella documentazione depositata nella seduta dello scorso 10 marzo.

Ciò premesso, osserva che al comma 2 dell'articolo 8 appare necessario riformulare la previsione relativa alla gratuità della partecipazione al Tavolo permanente di coordinamento conformemente alla legislazione vigente, stabilendo che la partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Fa presente inoltre che all'articolo 9, al fine di assicurare la neutralità finanziaria del comma 1, appare necessario precisare che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale deve garantire che, nell'ambito delle ore destinate all'informazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 177 del 2005, un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.

Rileva che al medesimo articolo 9 appare altresì necessario aggiungere un'apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dello stesso articolo, che prevedono campagne di informazione e iniziative educative in tema di riduzione degli sprechi alimentari, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni statali interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Assicura inoltre che le attività previste all'articolo 9, recante disposizioni in materia di promozione, formazione e misure preventive in tema di riduzione degli sprechi, e specificamente le campagne infor-

mative volte a incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti alimentari, saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Chiarisce che l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 11, comma 3, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Specifica che, per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, appare opportuno, dal punto di vista formale, riferire la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa, anziché all'articolo 1, comma 639, della legge n. 208 del 2015, all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal citato comma 639.

Assicura inoltre che l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a carico del quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, è posto l'onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, derivante dall'incremento della dotazione del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, presenta le occorrenti disponibilità.

Rileva altresì la necessità di modificare l'articolo 12, comma 3, sia precisando che la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale si riferisce alle proiezioni per gli anni 2017 e 2018, sia inserendo l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con specifico riferimento alle questioni relative alle disposizioni di cui all'articolo 16, segnala la necessità di riformulare il comma 1 del citato articolo, che prevede la comunicazione con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi della Guardia di finanza competente delle cessioni gratuite effettuate, in coerenza con la disciplina vigente, in termini generali, facendo riferimento ai « beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari », anziché alle sole « eccedenze alimentari gratuitamente cedute ».

Al medesimo 16, comma 1, ritiene altresì opportuno riferire il valore delle cessioni gratuite di beni al di sotto del quale può non essere inviata con modalità telematica agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti la comunicazione di cui al medesimo articolo 16, al complesso delle cessioni effettuate nel corso del mese in cui la comunicazione dovrebbe effettuarsi, al fine di non attenuare il regime dei controlli dell'amministrazione finanziaria connesso alle comunicazioni medesime.

Ritiene altresì necessario, all'articolo 16, comma 5, lettera *a)*, riformulare il numero 1), in modo da estendere la disciplina vigente che esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi le cessioni gratuite di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici ad enti pubblici, enti con finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione studio o ricerca scientifica ed alle ONLUS, ai soli prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro da individuare, senza nuovi o maggiori oneri, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento, in modo da escludere che possano verificarsi effetti negativi per la finanza pubblica.

Segnala analogamente la necessità, all'articolo 16, comma 6, lettera *a)*, di specificare che gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro debbano essere individuati, senza nuovi o maggiori oneri, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento, in modo da escludere che possano verificarsi effetti negativi per la finanza pubblica.

Evidenzia infine la necessità, all'articolo 16, di sopprimere il comma 7, volto

ad esentare dall'IVA le operazioni permutative relative alle cessioni di prodotti alimentari trasformati, poiché l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA si giustifica per le derrate alimentari che non sono più commercializzabili, che vengono quindi assimilate a quelle distrutte dall'impresa cedente, mentre la stessa esclusione non si giustifica per prodotti che vengono assoggettati ad un processo di trasformazione ed in tal modo recuperati.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3057 e abb.-A, recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 9.100 e 18.100 della Commissione;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

al comma 2 dell'articolo 8 appare necessario riformulare la previsione relativa alla gratuità della partecipazione al Tavolo permanente di coordinamento conformemente alla legislazione vigente, stabilendo che la partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati;

all'articolo 9, al fine di assicurare la neutralità finanziaria del comma 1, appare necessario precisare che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale deve garantire che, nell'ambito delle ore destinate all'informazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 177 del 2005, un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere;

al medesimo articolo 9 appare necessario aggiungere un'apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dello stesso articolo, che prevedono campagne di informazione e iniziative educative in tema di riduzione degli sprechi alimentari, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni statali interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

le attività previste all'articolo 9, recante disposizioni in materia di promozione, formazione e misure preventive in tema di riduzione degli sprechi, e specificamente le campagne informative volte a incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti alimentari, saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 11, comma 3, l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso;

per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, appare opportuno, dal punto di vista formale, riferire la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa, anziché all'articolo 1, comma 639, della legge n. 208 del 2015, all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal citato comma 639;

l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a carico del quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, è posto l'onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, derivante dall'incremento della dotazione del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e

per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, presenta le occorrenti disponibilità;

appare necessario modificare l'articolo 12, comma 3, sia precisando che la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale si riferisce alle proiezioni per gli anni 2017 e 2018, sia inserendo l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio;

l'articolo 16, comma 1, che prevede la comunicazione con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi della Guardia di finanza competente delle cessioni gratuite effettuate, deve essere formulato, in coerenza con la disciplina vigente, in termini generali, facendo riferimento ai « beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari », anziché alle sole « eccedenze alimentari gratuitamente cedute »;

all'articolo 16, comma 1, appare opportuno riferire il valore delle cessioni gratuite di beni al di sotto del quale può non essere inviata con modalità telematica agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti la comunicazione di cui all'articolo 16, al complesso delle cessioni effettuate nel corso del mese in cui la comunicazione dovrebbe effettuarsi, al fine di non attenuare il regime dei controlli dell'amministrazione finanziaria connesso alle comunicazioni medesime;

all'articolo 16, comma 5, lettera *a)*, appare necessario riformulare il numero 1), in modo da estendere la disciplina vigente che esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi le cessioni gratuite di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici ad enti pubblici, enti con finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione studio o ricerca scientifica ed alle ONLUS, ai soli prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro da individuare, senza nuovi o maggiori oneri, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento, in modo da escludere che possano verificarsi effetti negativi per la finanza pubblica;

all'articolo 16, comma 6, lettera *a)*, analogamente appare necessario specificare che gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro debbano essere individuati, senza nuovi o maggiori oneri, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento, in modo da escludere che possano verificarsi effetti negativi per la finanza pubblica;

all'articolo 16 appare necessario sopprimere il comma 7, volto ad esentare dall'IVA le operazioni permutative relative alle cessioni di prodotti alimentari trasformati, poiché l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA si giustifica per le derrate alimentari che non sono più commercializzabili, che vengono quindi assimilate a quelle distrutte dall'impresa cedente, mentre la stessa esclusione non si giustifica per prodotti che vengono assoggettati ad un processo di trasformazione ed in tal modo recuperati,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 8 sostituire il comma 2 con il seguente: 2. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

All'articolo 9 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, garantisce che, nell'ambito delle ore di trasmissione destinate all'informazione, ai sensi del citato arti-

colo 45, comma 2, lettera *b)*, un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.

All'articolo 9, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: del Fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della citata legge n. 208 del 2015 *con le seguenti*: della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

All'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per gli anni 2017 e 2018 *con le seguenti*: Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale.

Conseguentemente, al medesimo articolo 12, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle eccedenze alimentari gratuitamente cedute *con le seguenti:* dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari*;*

al comma 5, lettera a)*, numero 1), dopo le parole:* altri prodotti *aggiungere le seguenti:* , da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,;

al comma 6, lettera a)*, sostituire le parole:* gli altri prodotti *con le seguenti:* altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,;

dopo il comma 6 inserire il seguente: 6-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dalla presente legge.;

sopprimere il comma 7.

Conseguentemente sostituire la rubrica del medesimo articolo 16 con la seguente: Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

e, con la seguente condizione:

all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: qualora il valore dei beni *fino alla fine, con le seguenti*: qualora il valore complessivo dei beni gratuitamente ceduti nel corso del medesimo mese non sia superiore a 15.000 euro. ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché gli ulteriori emendamenti 9.100 e 18.100 della Commissione. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Grillo 3.64, Zolezzi 3.65, 3.66 e 3.67, che incrementano di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018, per varie finalità, il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente provvedimento provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, il quale non reca per l'anno 2016 le necessarie disponibilità;

Marazziti 11.51, che prevede, tra l'altro, che le erogazioni liberali in denaro al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente le fattispecie di oneri sostenuti dai contribuenti che possono essere detratti, per una percentuale pari al 19 per cento, dall'imposta lorda, senza tuttavia individuare alcuna forma di copertura finanziaria;

Lupi 16.61, che è volta sostanzialmente a confermare, ampliandone peraltro l'ambito di applicazione, la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 16, che appare suscettibile di comportare una riduzione di gettito per cui non si prevede la necessaria copertura finanziaria. La proposta emendativa è inoltre incompatibile con una delle condizioni ex articolo 81 della Costituzione contenute nel parere sul testo del provvedimento in esame.

Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:

Silvia Giordano 2.53 e 6.52, Colonnese 7.52, Nicchi 7.53, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un elenco nel quale siano iscritti gli enti privati qualificati come soggetti cessionari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del presente provvedimento. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che all'attuazione delle proposte emendative possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Vignaroli 3.10, Brignone 3.58, Nicchi 3.68 e Rondini 4.50, che prevedono che le cessioni gratuite di eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore abbiano carattere obbligatorio anziché facoltativo. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative, posto che le stesse appaiono suscettibili di ampliare il numero di cessioni gratuite di eccedenze alimentari per le quali è prevista l'esenzione IVA di cui all'articolo 16;

Brignone 3.18, che prevede la registrazione annuale presso le amministrazioni comunali, quale condizione legittimante allo svolgimento di determinate attività da parte dei soggetti cessionari, pena l'applicazione di sanzioni amministrative. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Nicchi 8.051, che prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'ISTAT, individui modalità uniformi a livello nazionale di quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione di beni alimentari invenduti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Brignone 9.56, che prevede che gli accordi o i protocolli d'intesa stipulati dalle regioni per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti

a ridurre lo spreco di cibo nonché per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili realizzati in materiale riciclabile abbiano carattere obbligatorio anziché facoltativo. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;

Faenzi 9.57, che prevede l'introduzione, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, nelle scuole di ogni ordine e grado del codici di educazione alimentare, finalizzato a promuovere la conoscenza dei modelli di consumo alimentare sani. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Cimbro 9.61, che è volta a prevedere che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nell'ambito delle azioni volte a ridurre gli sprechi alimentari, lo sviluppo dei sistemi agroalimentari locali e sostenibili. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Moretto 11.52, che è volta a prevedere che, nell'ambito dei bandi di gara relativi al Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 sia consentito il rimborso forfettario delle spese sostenute dalle organizzazioni caritatevoli per un importo non superiore al 5 per cento del valore dei prodotti assegnati agli stessi enti, senza tuttavia individuare alcuna forma di copertura finanziaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;

Rondini 11.53, che eleva da 1 a 2 milioni la dotazione per gli anni 2016-2018 del Fondo da istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente provvedimento, provvedendo alla copertura del maggior onere mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa, che non reca la puntuale indicazione delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione;

Rondini 11.54, che eleva da 1 a 2 milioni di euro la dotazione per gli anni 2016-2018 del Fondo da istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente provvedimento, provvedendo alla copertura del maggior onere per l'anno 2016, pari ad 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa a far fronte al maggior onere da essa recato per il 2016, anche tenuto conto di eventuali interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondi in parola;

identici Rondini 11.55 e Russo 11.56, che elevano da 1 a 2 milioni la dotazione annuale del Fondo da istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente provvedimento, provvedendo alla copertura del maggior onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge n. 208 del 2015, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative a far fronte al

maggior onere da esse recate, anche tenuto conto di eventuali interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi citati;

Lorefice 11.64, che prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica, individua a livello nazionale modalità uniformi di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione dei beni alimentari invenduti con indicazione dei soggetti della filiera obbligati a fornire le informazioni delle cessioni, rendendo pubbliche le informazioni attraverso l'istituzione di una banca dati. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con particolare riguardo all'istituzione della banca dati;

Nicchi 15.050, che è volto a prevedere, tra l'altro, che i comuni, quali soggetti gestori, possono individuare idonei centri di recupero per il deposito temporaneo e per il prelievo dei beni ancora utilizzabili non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani e destinati alla loro cessione gratuita. Viene inoltre previsto lo stanziamento, quale contributo dello Stato alla realizzazione dei centri di recupero, di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo ISPE. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica e se il Fondo ISPE presenti le necessarie disponibilità;

Fiorio 16.58, che è volta ad estendere l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle cessioni gratuite effettuate ai sensi dell'articolo 6, comma 15, della legge n. 133 del 1999. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, posto che le stesse ampliano l'ambito delle cessioni gratuite per le quali è prevista l'esenzione IVA;

Russo 17.50, 17.51, che riducono l'eventuale eccedenza del limite di spesa annuale del personale comunale di un importo corrispondente a quello risultante dalla riduzione della TARI disposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 17. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.53, 3.10, 3.18, 3.58, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 4.50, 6.52, 7.52, 7.53, 9.56, 9.57, 9.61, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 11.56, 11.64, 16.58, 16.61, 17.50, 17.51 e sugli articoli aggiuntivi 8.051 e 15.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 Marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore*, in relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (atto del Governo n. 264) osserva preliminarmente che esso dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1 della legge n. 89 del 2014 che, intervenendo con riferimento alla delega per il completamento della riforma del bilancio dello Stato prevista dall'articolo 40, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, il cui termine di esercizio – originariamente fissato in due anni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 196 del 2009, vale a dire entro il 1° gennaio 2012, poi posposto di due anni – era scaduto al 1° gennaio 2014, ne ha stabilito un nuovo termine di attuazione alla data del 31 dicembre 2015. Nel contempo la citata legge n. 89 ha anche rinnovato la delega, senza tuttavia intervenire sui principi e criteri direttivi della stessa, per i quali ha rinviato in toto a quelli già dettati dall'articolo 40, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Il termine del 31 dicembre 2015 per l'esercizio della delega è stato da ultimo prorogato al 15 febbraio 2016 ad opera della legge n. 9 del 2016, ma, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 89, qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente – come nel caso dello schema di decreto in esame, trasmesso alle Camere il 15 febbraio 2016 – il termine medesimo è prorogato di novanta giorni. Il provvedimento reca un consistente intervento normativo incentrato principalmente sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, cui, oltre a numerose modifiche ed integrazioni all'attuale testo, vengono aggiunti ulteriori dieci articoli. I principali obiettivi del provvedimento possono riassuntivamente ricondursi:

alla revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato, intervenendo in particolare sull'attuale articolo 21 della legge di contabilità, nel cui ambito, tra l'altro, l'attuale distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili è sostituita da una nuova classificazione articolata in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno;

nella introduzione, in sostituzione degli attuali capitoli, delle azioni quale ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa ed unità elementari di bilancio – che a loro volta possono essere ripartite in articoli – ai fini della gestione e rendicontazione. Le azioni, sulla cui base dovrà essere predisposto il bilancio previsionale 2017, ai fini di una loro successiva entrata a regime, potranno contenere spese di natura economica diversa, ad eccezione di quelle di personale;

alla modifica della struttura delle note integrative del disegno di legge di bilancio, in sede previsionale, nonché di quelle allegate al rendiconto, che per le entrate espongono le risultanze della gestione e per la spesa sono articolate per missioni e programmi, in parallelo con quelle esposte nel bilancio di previsione. Queste ultime dovranno tra l'altro indicare per ciascuna azione le risorse finanziarie per il triennio di riferimento;

nel riordino delle appendici e degli allegati al bilancio dello Stato, che verranno ora a ricomprendere anche i principi contabili generali, definiti in conformità a quelli già previsti per le amministrazioni statali dal decreto legislativo n. 91 del 2011 in tema di armonizzazione dei bilanci; nell'aggiornamento, poi, delle modalità di programmazione delle risorse finanziarie, anche prevedendo più stringenti vincoli;

nella definizione degli obiettivi di spesa di ciascun Ministero mediante appositi accordi tra il ministro dell'economia e gli altri ministri di spesa ed un processo più sistematico di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di spesa;

nell'ampliamento, rispetto a quanto attualmente previsto nella legge di contabilità, della flessibilità di bilancio, sia in fase di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale, prevedendosi, ad esempio, che l'ambito applicativo delle rimodulazioni, ora limitato alle spese di fabbisogno, sia esteso a tutte le tipologie di spesa salvo quelle predeterminate per legge; nell'introduzione della contabilità integrata – vale a dire di un sistema di contabilità economico-patrimoniale – in affiancamento alla contabilità finanziaria, nonché del piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico patrimoniali, entrambi redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione;

nella modifica delle disposizioni inerenti la disciplina delle contabilità speciali, al fine della progressiva eliminazione delle gestioni da ricondurre a contabilità ordinaria;

nell'introduzione del bilancio di genere, mediante l'avvio da parte della ragioneria Generale dello Stato di un'apposita sperimentazione in tal senso.

Gli articoli da 1 a 3 dello schema in esame recano numerose modifiche agli articoli della legge di contabilità n. 196 del 2009 che disciplinano il bilancio di previsione dello Stato – in particolare gli articoli 21 e 25 – ai fini del completamento della riforma in senso funzionale della struttura del bilancio dello Stato, organizzata per missioni e programmi, provvedendo, in sostanza: – alla ridefinizione dei programmi di spesa al fine di rendere più stringente il collegamento tra le risorse stanziate e le funzioni perseguite; – all'introduzione delle azioni in luogo dei capitoli, quali ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa ed unità elementari di riferimento ai fini della gestione e della rendicontazione delle risorse dedicate, nell'ambito di un programma, al raggiungimento di una stessa finalità; – a snellire il processo di composizione e di definizione dei documenti di bilancio e di rendiconto, attraverso il riordino degli elementi conoscitivi, delle appendici e degli allegati del bilancio dello Stato.

In particolare, l'articolo 1 interviene sulla definizione dei programmi di spesa del bilancio dello Stato, in attuazione dei principi di delega enunciati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 40, comma 2, della legge n. 196, al fine di rafforzare la funzione allocativa delle risorse in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi generali perseguiti attraverso la spesa pubblica, sia nella fase di decisione sia in quella di rendicontazione del bilancio dello Stato, stabilendo altresì una piena corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo/responsabile.

A tal fine, modificando in più parti l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 che disciplina il bilancio di previsione, l'articolo 1:

integra la definizione di « programmi di spesa » – intesi quali intesi quali ag-

gregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 – precisando, in linea con i criteri di delega, che gli stessi costituiscono aggregati omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, diretti al perseguimento degli obiettivi delle missioni medesime (lettera *a)*). L'obiettivo è quello di precisare i contenuti del programma allo scopo di rendere più omogenee le attività ivi comprese in termini di prodotti e servizi finali, garantendo una più chiara relazione tra le unità di voto (i programmi appunto) e le funzioni svolte dalle Amministrazioni;

introduce norme volte ad assicurare l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa, stabilendo che tale principio costituisce per le amministrazioni criterio di riferimento per avviare i processi di riorganizzazione necessari per assicurare la significatività dei programmi del bilancio (lettera *c)* del nuovo comma 2-*bis* all'articolo 21);

interviene in materia di revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, prevedendo che questa avvenga annualmente con il disegno di legge di bilancio anche tramite riallocazione dei programmi tra amministrazioni, sulla base delle rispettive competenze (lettera *c)* del nuovo comma 2-*ter* dell'articolo 21).

Con l'articolo 1 si provvede inoltre a ridefinire la classificazione delle spese iscritte nell'ambito dei programmi in base alla loro natura – cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa – superando l'attuale ripartizione delle spese in « rimodulabili » e « non rimodulabili », a loro volta ulteriormente ripartite al loro interno, introdotta dalla legge n. 196, in favore di una classificazione che distingue direttamente su un unico livello le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, al fine di consentire maggiore flessibilità alle amministrazioni. A tal fine, sono riformulati i commi 4 e 5 dell'articolo 21 e soppressi i commi 6 e 7 (lettere *d)*, *e)* ed *f)* dell'articolo in esame).

In particolare, il comma 5 viene riformulato nel senso di prevedere che nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:

oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;

fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La nuova ripartizione delle spese definita nel comma 5, rispecchia, nella sostanza, i contenuti della attuale classificazione delle spese tra rimodulabili e non rimodulabili, posto che attualmente la spesa rimodulabile coincide in pratica con quella classificata come fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno e quella non rimodulabile con gli oneri inderogabili, in base alle definizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 21, di cui si propone la soppressione.

Viene riformulato altresì il comma 4 dell'articolo 21, al fine di prevedere che in appositi allegati agli stati di previsione della spesa venga data indicazione, per ciascun programma, azione, natura eco-

nomica e – nelle more dell'adozione delle azioni quali unità gestionali di bilancio – capitolo, non più della quota rimodulabile o non rimodulabile delle spese del programma bensì della sola quota delle spese di fattore legislativo di cui al comma 5, lettera *b)*.

Le ulteriori modifiche apportate all'articolo 21 – di cui alle lettere da *g)* a *l)* dell'articolo in esame – alcune delle quale funzionali a garantire il coordinamento del testo con le modifiche sopra descritte, sono finalizzate a snellire il documento di bilancio eliminando alcuni elementi informativi.

L'articolo 2 dello schema disciplina l'introduzione delle azioni, quale ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa, destinate a costituire, in prospettiva, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli (commi 1-3). In relazione alla nuova struttura del bilancio e all'introduzione delle azioni, si rivede altresì la struttura della Nota integrativa al bilancio di previsione e al rendiconto dello Stato (commi 4-7).

In linea con i suddetti principi di delega, l'articolo 2 provvede innanzitutto a modificare in più parti l'articolo 25 della legge di contabilità, ridefinendo la classificazione contabile delle voci di spesa del bilancio dello Stato nella prospettiva del superamento dei capitoli in favore delle azioni, come unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione (comma 1). Più in particolare, le modifiche sono volte ad introdurre nell'articolo 25 il termine di « unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione » in luogo di « capitoli di spesa », quale terminologia applicabile sia al caso attuale in cui il capitolo di spesa continua ancora a rappresentare l'unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione, sia in prospettiva quando tale unità potrà essere rappresentata dall'azione.

La nuova esposizione delle voci di bilancio rifletterà dunque la seguente classificazione di tre livelli: missioni, che, in base alla definizione fornita dall'articolo 21, comma 2, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa; programmi, ossia le unità di voto parlamentare, definiti dall'articolo 21, comma 2, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni, suddivisi in azioni (in luogo degli attuali « macroaggregati » per tipologie di spesa); unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione (in luogo dei capitoli), classificate secondo il contenuto economico e funzionale, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Nella sostanza, in base alla suddetta nuova articolazione delle voci di spesa di bilancio, il termine « macroaggregati », quale elemento rappresentativo di aggregazioni di spese all'interno del programma, viene sostituito con il termine « azioni » in coerenza con il modo in cui le azioni stesse sono definite quali componenti del programma.

Soltanto in un secondo momento, le azioni costituiranno le unità elementari di riferimento ai fini della gestione e della rendicontazione. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in relazione ad una Relazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, con riferimento all'efficacia delle azioni nell'esercizio 2017, che sarà presentata al Parlamento in sede di rendiconto. Con successivo decreto del Ministro dell'economia sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno l'unità elementare del bilancio (cfr. comma 8 del nuovo articolo 25-*bis)*.

Il comma 2 dell'articolo 2 introduce il nuovo articolo 25-*bis* nella legge n. 196, finalizzato a dare definizione delle azioni e alla loro concreta introduzione nel bilancio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2017, mediante un processo graduale. In particolare, l'articolo 25-*bis* fissa la suddivisione dei programmi in azioni a partire dal 1° gennaio 2017. Dal momento che i programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e che le stesse missioni rappresentano le funzioni princi-

pali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (articolo 21, comma 2, legge n. 196 del 2009), dal punto di vista sostanziale le azioni costituiscono aggregati di maggiore dettaglio dei programmi medesimi, rappresentativi della finalità della spesa individuata, in termini più generali, a livello di programma (commi 1 e 2 dell'articolo 25-*bis)*.

Le azioni sono definite come entità individuate sulla base delle seguenti caratteristiche (comma 3): raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità; migliorano l'informazione sulle finalità cui sono destinate le risorse finanziarie del programma; corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità; sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili.

L'individuazione delle azioni è rimessa ad un apposito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui allo schema in esame (comma 6 dell'articolo 25-*bis* e comma 3 dell'articolo 2 dello schema). La Relazione illustrativa sottolinea come l'individuazione delle azioni avrà come punto di partenza i risultati delle sperimentazioni condotte dalla Ragioneria generale dello Stato su questa materia, in condivisione con le amministrazioni interessate.

Raggruppando tutte le risorse finanziarie destinate ad una medesima finalità, le azioni di possono contenere spese di natura economica differente. L'unica eccezione è costituita dalle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, vengono raggruppate in un'unica apposita azione all'interno di ciascun programma (comma 4).

La disponibilità di informazioni dettagliate sulla natura economica della spesa nell'ambito delle azioni sarebbe assicurata dal piano dei conti « integrato », la cui definizione è disciplinata dal successivo articolo 38-*ter* della legge di contabilità, inserito dall'articolo 8 del presente schema (comma 5).

L'introduzione delle azioni comporta un ampio rifacimento di tutti i sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato. Per tale ragione, nelle more di tale passaggio l'unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione resta il capitolo di spesa e le sue eventuali articolazioni in piani gestionali (comma 7).

Come precisato nella Relazione illustrativa, in un primo tempo, sicuramente nel 2017, i sistemi informativi consentiranno, dunque, la coesistenza delle azioni insieme ai preesistenti capitoli di spesa. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base alla Relazione relativa all'efficacia dell'introduzione delle azioni che dovrà essere predisposta dal MEF – Ragioneria generale dello Stato, di intesa con la Corte dei conti, con riferimento all'esercizio 2017, presentata in sede di rendiconto 2017. Sulla base dei risultati forniti nella Relazione, stante il completamento dell'adeguamento dei sistemi informativi, con decreto del Ministro dell'economia verrà fissato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno l'unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione in sostituzione dei capitoli (comma 8).

In considerazione della rilevanza del decreto in esame, che mette a regime la struttura delle azioni quali unità di gestione e rendicontazione del bilancio, rileva che si potrebbe valutare l'opportunità che il decreto medesimo sia sottoposto a parere parlamentare.

I commi 4 e seguenti dell'articolo 2 sono finalizzati a modificare la struttura della Nota integrativa al bilancio di previsione e al rendiconto dello Stato in relazione alla nuova struttura del bilancio articolata, per le spese, nel nuovo livello costituito dalle azioni, in luogo dei macroaggregati.

L'articolo 3 è volto a semplificare i documenti di bilancio e di rendiconto, ristrutturandone la composizione con riferimento ai numerosi allegati e appendici che costituiscono attualmente parte integrante dei relativi disegni di legge.

Gli articoli da 4 a 6 introducono, in attuazione dei principi di delega enunciati alle lettere *g)*, *h)*, *i)* dell'articolo 40, comma 2, della legge n. 196, innovazioni rilevanti in relazione alla programmazione delle risorse e al monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, ampliando al contempo i margini di flessibilità di bilancio, sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale, funzionali a consentire alle amministrazioni una migliore allocazione e programmazione delle risorse ed una maggiore tempestività nei pagamenti.

In particolare, l'articolo 4 dello schema di decreto introduce nella legge di contabilità, mediante il nuovo articolo 22-*bis*, misure in materia di programmazione delle risorse finanziarie e di accordi tra Ministeri. La finalità dell'articolo è ravvisabile in quella di avviare un progressivo superamento di una delle criticità dell'attuale processo di formazione del disegno di legge di bilancio, costituito dal criterio c.d. della « spesa storica »: questo, com'è noto, si sostanzia in un approccio incrementale alla formazione del disegno di legge di bilancio, vale a dire alla tendenza – evidenziata anche nella relazione illustrativa all'articolo in esame – da parte delle amministrazioni a concentrarsi sulla formulazione di richieste di stanziamenti aggiuntivi a quelli degli esercizi precedenti.

In particolare il comma 1 prevede che, nell'ambito del contributo da parte dello Stato alla definizione della manovra annuale di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché secondo quanto previsto nel cronoprogramma delle riforme riportato nel medesimo Documento, entro il 31 maggio di ciascun anno con apposito DPCM (su proposta del Ministro dell'economia e previa deliberazione del Consiglio dei ministri) siano definiti gli obiettivi di spesa per ciascun Ministero, con riferimento al successivo triennio di programmazione. Gli obiettivi, che – precisa il comma 1 in esame – considerano anche le eventuali iniziative connesse alle priorità politiche del Governo, possono essere definiti sia in termini di risparmi da conseguire o di risorse da impiegare. Ai fini del conseguimento degli obiettivi in tal modo stabiliti, il comma 2 dispone che i Ministri propongano gli interventi da inserire nella manovra di finanza pubblica, mediante il disegno di legge di stabilità e quello di bilancio.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 22-*bis* in commento, nel quale si stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengono definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, segnala l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto disposto dal vigente articolo 23 comma 1, relativo alla formulazione degli schemi degli stati di previsione del bilancio dello Stato, il quale dispone che siano i Ministri ad indicare, in tale sede, gli obiettivi di ciascun Dicastero nonché a quantificare le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi medesimi.

In relazione al vincolo degli obiettivi di spesa posto dai primi due commi dell'articolo, il comma 3 prevede un'attività di analisi e valutazione della spesa volta a consentirne un monitoraggio dei risultati. Il comma dispone a tal fine che dopo l'approvazione della legge di bilancio tra il Ministro dell'economia e ciascun ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi che, viene precisato, deve concernere anche « quantità e qualità » dei beni e servizi erogati. Gli accordi vanno stabiliti con appositi decreti interministeriali entro il 1° marzo di ciascun anno, e possono essere aggiornati – è da presumere anche in corso d'anno – anche (ma non solo) a seguito di successive norme che incidano sugli obiettivi considerati negli accordi medesimi.

Il monitoraggio è ulteriormente specificato secondo una tempistica indicata nei commi 4 e 5, nei quali rispettivamente si dispone: che il Ministro dell'economia informi il Consiglio dei Ministri in ordine allo stato di attuazione degli accordi sulla base delle informazioni contenute in apposite schede, trasmesse da ciascun Mini-

stro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio; che al termine di ciascun esercizio finanziario, gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, sono allegate al Documento di economia e finanza.

Il comma 6 sopprime il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009. La soppressione è dovuta alla circostanza, secondo quanto precisa la relazione illustrativa, che tale rapporto è sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi previste dai commi 4 e 5.

Al riguardo, segnala come, pur dovendosi considerare che il Rapporto ha anche esso, come gli accordi di cui all'articolo 4 in commento, la finalità di consentire la verifica degli obiettivi di spesa delle amministrazioni dello Stato nell'ambito degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di contribuire, sulla base della verifica dei risultati raggiunti, alla programmazione triennale delle risorse, va altresì rilevato come lo stesso rechi anche ulteriori contenuti – ad esempio in ordine alla complessiva composizione ed evoluzione della spesa ed agli indicatori di risultato – sulla cui riconducibilità agli accordi suddetti apparirebbe opportuno un chiarimento.

L'articolo 5 dispone misure volte ad ampliare l'ambito applicativo della flessibilità di bilancio sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale, per dotare le amministrazioni di strumenti idonei ad una migliore programmazione delle risorse, in linea con quanto previsto dal precedente articolo 4, e consentire una maggiore tempestività nell'erogazione delle risorse.

L'articolo 5 in esame, modificando l'articolo 23 della legge di contabilità, concernente le disposizioni per la formazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, elimina il vincolo della compensatività all'interno di una stessa missione per le rimodulazioni che il Ministro può effettuare, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, ai fini della programmazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Dicastero, laddove il vigente testo dell'articolo 23, comma 1, riconosce tale facoltà solo fra programmi della stessa missione di spesa (comma 1).

Analogamente si dispone per le rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi che possono essere disposte con il disegno di legge di bilancio per motivate esigenze, di cui al comma 3 dell'articolo 23, per le quali pure l'articolo 5 elimina l'obbligo della compensazione all'interno di un programma o tra programmi di una medesima missione (comma 2).

In analogia con quanto previsto per la flessibilità in sede di disegno di legge di bilancio, l'articolo 5 modifica l'articolo 33, comma 3, ampliando anche la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di missioni diverse anche con il disegno di legge di assestamento (comma 4).

Il comma 5 introduce inoltre maggiori ambiti di flessibilità anche nella fase gestionale, con l'obiettivo di assicurare una maggiore tempestività nell'erogazione delle risorse e di velocizzare i pagamenti in linea con i tempi previsti dalle norme vigenti. Tale flessibilità, di tipo gestionale, prevista dal vigente comma 4 dell'articolo 33 soltanto tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma e limitatamente alle sole spese di fabbisogno con decreto del Ministro dell'economia, viene infatti estesa a tutte le tipologie di spese, ad eccezione di quelle predeterminate per legge, in alcuni casi affidata direttamente al Ministro competente, e concessa anche con riferimento all'ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa rappresentato dalle azioni. L'estensione della flessi-

bilità ha l'obiettivo – sottolinea la Relazione illustrativa – di consentire alle amministrazioni la possibilità di modulare le risorse assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa assegnati ai sensi della nuova programmazione delle risorse prevista al precedente articolo 4. Si tratta, peraltro, in alcuni casi, della messa a regime di disposizioni di flessibilità già previste a legislazione vigente in deroga alla normativa contabile, come nel caso delle variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio per acquisto di beni e servizi nelle categorie economiche 2 e 21, già sperimentata nel 2014 e 2015, ovvero delle variazioni compensative in termini di sola cassa, tutt'ora vigenti.

Nelle more del definitivo passaggio alle azioni quali unità gestionali del bilancio, l'unità elementare di riferimento tra cui effettuare le variazioni compensative sopra illustrate restano i capitoli (comma 6).

Il comma 7 dell'articolo 5, infine, modifica la normativa relativa al Fondo dei consumi intermedi, costituito, nell'ambito di ciascuno stato di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002, per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa dei Ministeri in corso di gestione per consumi intermedi. La modifica è volta a consentire l'utilizzo dei suddetti fondi per provvedere al fabbisogno necessario per tutti gli acquisti di beni e servizi, inclusi dunque quelli in conto capitale (posto che la categoria di spesa dei consumi intermedi è di natura corrente).

L'articolo 6 reca un intervento che appare finalizzato a consentire una più agevole gestione da parte dei Ministeri interessati delle poste di bilancio derivanti da proventi prodotti da entrate finalizzate per legge a specifiche finalità, ovvero correlate a versamenti all'entrata autorizzati da specifiche norme legislative.

L'articolo 7 aggiunge alla legge di contabilità due ulteriori articoli (44-*bis* e 44-*ter)* le cui disposizioni sono volte al perfezionamento del raccordo tra le autorizzazioni di cassa del bilancio dello Stato e la gestione di tesoreria, da attuarsi da un lato attraverso il rafforzamento del contenuto informativo delle informazioni contabili e l'integrazione dei due sistemi, e dall'altro tramite la riconduzione all'interno del bilancio dello Stato delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, che verranno ridotte nel numero e nell'entità complessiva. L'articolo 10 abroga l'articolo 609 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827), in virtù delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 7.

L'articolo 8 introduce gli articoli da 38-*bis* a 38-*sexies* dopo l'articolo 38 della legge n. 196 del 2009, in materia di sistema di contabilità finanziaria economico-patrimoniale e piano dei conti integrato. Va segnalato come su tale nuovo sistema si sofferma il Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica previsto dall'articolo 3 della legge n. 196 del 2009, l'ultimo dei quali, allegato al Documento di economia e finanza 2015 riferisce che nelle more dell'attuazione della delega l'adozione di un sistema di contabilità integrata è stato, di fatto, parzialmente anticipato dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, che hanno reso obbligatorio dal 2013 l'utilizzo delle funzionalità economico-patrimoniali del sistema informativo SICOGE (sistema di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale) per tutte le amministrazioni centrali.

Con il primo di tali articoli – l'articolo 38-*bis* – si dispone, al comma 1, che le Amministrazioni centrali dello Stato adottano la contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che: consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante; assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. Come riportato nella rubrica dell'articolo, la nuova contabilità economico patrimoniale concorre a realizzare un sistema di con-

tabilità « integrata » rispetto a quella finanziaria: un sistema, vale a dire, in cui ciascun evento gestionale con rilevanza contabile viene contestualmente registrato sia nelle scritture finanziarie (ad esempio in termini di entrate e spese) che, per l'appunto, in quelle economico patrimoniali (ad esempio come costi e ricavi). Poiché la nuova contabilità, che la norma dispone espressamente riferita alla fase « gestionale », attiene alla gestione di bilancio, la stessa appare rivestire necessariamente natura esclusivamente conoscitiva, in coerenza con la norma di delega, che stabilisce per essa « l'affiancamento a fini conoscitivi » alla contabilità finanziaria. Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, utilizzeranno per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica il sistema informativo SICOGE – che, si rammenta, è il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato e di alcune amministrazioni autonome dello Stato – messo a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato. Viene poi disposto (comma 3) che l'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conformi ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del provvedimento. Su proposta del Ministro dell'economia si provvederà poi, con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 a definire i principi contabili applicati, che, analogamente a quelli generali, potranno essere modificati anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-*sexies* (commi 3 e 4).

Con l'articolo 38-*ter* si provvede a disciplinare il piano dei conti integrato, costituito « da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione », che le amministrazioni centrali dello Stato dovranno adottare tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013. Sul rinvio al suddetto regolamento, sembrerebbero peraltro opportuni chiarimenti, atteso che lo stesso (emanato ai sensi del decreto legislativo n. 91 del 2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili), disciplina le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, piano che potrebbe ritenersi disciplinato *ex-novo* dalle norme ora in esame.

L'articolo 38-*quater* introduce nella contabilità integrata in esame la transazione contabile elementare, stabilendo che « ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare ». Viene precisato che ogni transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.

In relazione alle implicazioni che la contabilità integrata prevista dagli articoli da 38-*bis* a 38-*quater* comporta sugli attuali sistemi informativi delle amministrazioni centrali, l'articolo 38-*quinquies* interviene con riferimento al sistema SIOPE.

In particolare l'articolo 38-*quinquies* stabilisce che in base agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 38-*sexies*, con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8 (vale a dire con decreti del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata) la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato è sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità finanziaria. Viene anche previsto che eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE siano da ricondursi alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato.

Quanto infine alla disciplina della sperimentazione, più volte richiamata dagli articoli 38-*bis* e seguenti finora illustrati, l'articolo 38-*sexies* dispone che al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei do-

cumenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni (di cui all'articolo 25-*bis)* nonché della codifica della transazione contabile elementare, con decreto del Ministro dell'economia da adottare entro il 30 giugno 2016 è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di un esercizio finanziario, con verifica dei risultati a consuntivo.

L'articolo 9 integra la legge n. 196 del 2009 con l'articolo 38-*septies*, che prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. La metodologia generale della redazione di tale tipologia di bilancio dovrà definita tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 12 mesi. Le amministrazioni centrali dello Stato devono fornire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) le informazioni necessarie, secondo gli schemi contabili, gli indicatori statistici e le modalità di rappresentazione stabilite dalla stessa RGS.

L'articolo 11, recante la clausola di copertura finanziaria, quantifica gli oneri derivanti dallo schema di decreto in 13,844 milioni di euro per il 2017, in 11,444 milioni di euro per il 2018 ed in 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, riferibili, come precisa la relazione tecnica, ai necessari adeguamenti dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze. La relativa copertura è a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 188, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014). Tale disposizione ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, espressamente per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili, indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui a specifiche disposizioni di delega della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Con riferimento allo schema di decreto recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (atto del Governo n. 265), osserva preliminarmente che esso reca le norme di attuazione della delega contenuta all'articolo 42, comma 1, della legge n. 196 del 2009, volta al riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

L'articolo 1, in materia di piano finanziario dei pagamenti – Cronoprogramma, al comma 1 integra l'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme a disciplina della formazione del bilancio dello Stato, inserendo il comma 1-*ter*, in cui si stabilisce che, ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa iscritte nel bilancio dello Stato, siano formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma), recante dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, attraverso le quali si distingue la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. È altresì stabilito che le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguino a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla normativa vigente.

Il comma 2 prevede la predisposizione di una circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per stabilire le caratteristiche e le modalità per la compilazione del Piano finanziario dei pagamenti da presentare in sede di formazione del bilancio di previsione in modo da garantirne la coerenza con quello da predisporre in sede di gestione.

Il comma 3 integra il comma 2, dell'articolo 23, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in modo da precisare che il Ministro dell'economia e delle finanze nel valutare la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste tenga anche conto della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione.

Il comma 4 integra l'articolo 23 della legge di contabilità, aggiungendo il comma 5-*bis*, il quale prevede che il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.

L'articolo 2, in materia di leggi di spesa pluriennale, al comma 1 sostituisce le norme concernenti leggi pluriennali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge di contabilità, prevedendo, al comma 1 novellato, che le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e l'onere per competenza relativo a ciascun anno interessato e che ai sensi dell'articolo 23, comma 1-*ter*, con la legge di bilancio, le suddette quote possono essere rimodulate nel triennio in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte.

Al comma 2 novellato si stabilisce invece che le amministrazioni centrali dello Stato possano assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 e che i relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. È inoltre aggiunto che le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti.

Il comma 2 provvede alla abrogazione del comma 11 dell'articolo 30 della legge di contabilità, con il quale era possibile prorogare, su proposta motivata dei Ministri competenti, di un ulteriore anno il termine di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale; tale facoltà era esercitabile nei tre esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 196 del 2009 e risulta, quindi, superata.

L'articolo 3, in materia di impegno e pagamento, riscrive in parte e sostituisce l'articolo 34 della legge di contabilità, recante norme relative alla definizione della nozione di impegno, aggiungendovi anche la definizione concernente la nozione di pagamento. La relazione illustrativa rileva che l'articolo provvede ad una revisione della nozione di impegno anche allo scopo di ridurre il fenomeno di formazione dei residui.

In particolare, al comma 1 dell'articolo 34 è eliminata la necessità che sia la legge a definire le attribuzioni dei dirigenti.

Il comma 2 dell'articolo 34 è integralmente riscritto, prevedendo che con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate vengono assunti gli impegni di spesa nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. È stabilito poi che l'assunzione degli impegni, oltre alla sussistenza della occorrente copertura finanziaria, è possibile solo quando siano individuati tre elementi costitutivi ivi indicati: la ragione del debito; l'importo ovvero gli importi da pagare; l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento; il soggetto creditore univocamente individuato. L'ul-

timo requisito, l'individuazione univoca del soggetto creditore, può essere tralasciato, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi, nei casi di trasferimenti di somme a diverse amministrazioni pubbliche per i quali l'esatta individuazione del creditore sia possibile solo a seguito del completamento di un iter procedurale normativamente previsto. La norma impone quindi già all'atto della formalizzazione dell'impegno contabile, l'individuazione delle annualità in cui avverranno i relativi pagamenti, che formeranno oggetto poi del cronoprogramma.

Il comma 3 dell'articolo 34 stabilisce che per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente (consumi intermedi) che in conto capitale (investimenti fissi lordi e terreni), l'assunzione dell'impegno sia subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo per la gestione integrata delle scritture contabili, degli ordini o contratti che ne costituiscono il presupposto.

Il comma 4 dell'articolo 34 ricalca il comma 5 del testo vigente, prevedendo che le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Si elimina tuttavia l'eccezione attualmente prevista per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.

Il comma 5 dell'articolo 34 riprende il contenuto del comma 6 nel testo vigente, stabilendo che per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2, come modificato dall'articolo 2 del presente schema, dianzi esaminato.

Il comma 6 dell'articolo 34, riprendendo il contenuto del comma 7 vigente, prevede che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a: *a)* variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; *b)* variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse dei fondi da ripartire. Mentre la prima ipotesi ricalca la normativa vigente, la seconda ipotesi costituisce un'innovazione.

Il comma 7 dell'articolo 34 stabilisce che, al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza – con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi – ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese. Secondo la relazione illustrativa, il comma 7 rende permanente quanto disposto in via provvisoria dall'articolo 6, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, circa l'obbligo in sede di gestione, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di spesa.

I commi 8 e 9 dell'articolo 34 specificano gli elementi necessari e le attività da espletare per procedere ai pagamenti in relazione al piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma).

Il comma 10 dell'articolo 34 stabilisce che gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi

previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l'amministrazione inadempiente non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26 (per le spese obbligatorie), 28 (per le spese impreviste) e 29 (per le autorizzazioni di cassa), fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi.

I commi 11 e 12 dell'articolo 34 prevedono che, a partire dal 1° gennaio 2017, è fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati nonché che le predette spese sono pagate mediante mandati informatici.

L'articolo 4, recante disposizioni in materia di entrata, al comma 1 stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano individuati gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata iscritte nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione delle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione.

Il comma 2 prevede che con i decreti correttivi ed integrativi previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, relativamente alla delega in esame, siano apportate le necessarie modifiche alla normativa contabile per il perseguimento delle finalità in esame.

L'articolo 5, recante modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, prevede modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante norme in materia di riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, che ha interessato l'assetto dei controlli principalmente del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Alle lettere *a)* e *b)* dell'unico comma si modifica l'articolo 6, comma 2, laddove sono previste norme in materia di controllo contabile.

In particolare, la lettera *a)* modifica la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 6, estendendo la possibilità di dare corso agli atti di spesa pur se pervenuti dopo il termine perentorio del 31 dicembre dell'esercizio finanziario, oltre che nel caso di atti direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, anche nel caso di quelli relativi a: risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione di decreti di riassegnazione di entrate di scopo; attribuzione delle risorse dei fondi da ripartire disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ultimo mese dell'anno. Si tratta di una modifica analoga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, dello schema in esame con riferimento all'articolo 34, comma 6 della legge di contabilità.

Alla lettera *b)* si aggiunge, sempre all'articolo 6, comma 2, la lettera *e-bis)*, al fine di prevedere che gli atti di spesa non possono avere corso quando i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 3 dello schema in esame, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.

La lettera *c)* provvede poi ad integrare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 123 del 2011, dedicato al controllo amministrativo « preventivo » sugli atti di spesa, ivi stabilendosi che debbano formare oggetti di riscontro e controllo contabile da parte della Ragioneria generale dello Stato tutti gli atti di spesa ai sensi dell'articoli 6 del medesimo decreto, anche in relazione alla conformità dei relativi effetti rispetto il

piano dei pagamenti previsto per l'anno in corso. In particolare, si inserisce il comma 1-*bis* con cui si stabilisce che l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'articolo 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale disposizione prevede che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina di mantenimento e accertamento in bilancio dei residui passivi. I residui derivano in generale dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria per cui, al 31 dicembre – termine dell'esercizio finanziario – le entrate accertate, che non sono state riscosse, ed alcune delle spese impegnate, che non sono state pagate, affluiscono ad una separata gestione che espone le risultanze gestionali connesse alla finalizzazione di atti e procedure che non sono originate dalla gestione di competenza dell'esercizio.

Il comma 1 prevede l'abrogazione degli articoli 36 e 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), che disciplinano, rispettivamente, i termini di conservazione dei residui di parte corrente e di conto capitale e la procedura per l'accertamento di tali residui. Per effetto dell'abrogazione del suddetto articolo 36, all'articolo 275, comma 2, lettera *f)*, del R.D. n. 827 del 1924 si aggiorna il riferimento normativo per i residui di stanziamento che diviene l'articolo 34-bis della legge 196 del 2009. La relazione illustrativa evidenzia che i commi 5 e 6 dell'articolo 36, sebbene abrogati con il presente comma sono riproposti per ragioni di opportunità espositiva, con modifiche, nei commi 6 e 7 nel nuovo articolo 34-*bis* della legge n. 196 del 2009 in via di revisione. Per le stesse motivazioni, anche il comma 1 dell'articolo 53 è riproposto con modifiche, nel comma 1 del nuovo articolo 34-*ter* della legge n. 196 del 2009, in via di revisione.

Il comma 2 stabilisce che alla legge di contabilità, dopo l'articolo 34, siano inseriti gli articoli 34-*bis* e 34-*ter*.

Il nuovo articolo 34-*bis* della legge di contabilità reca la rinnovata disciplina su formazione e mantenimento dei residui passivi, confermando, al comma 1, la norma generale per cui, al termine dell'esercizio, in presenza di risorse di parte corrente sprovviste di formale impegno contabile, le stesse debbano contribuire a formare in linea di principio oggetto di economie di bilancio, a meno che non sia disposto diversamente da specifiche disposizioni normative.

Il comma 2 dell'articolo 34-*bis* prevede la perenzione amministrativa dei residui passivi di parte corrente, prevedendo che gli stanziamenti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello di assunzione dell'impegno, debbano concorrere a formare comunque economie di bilancio, a meno che l'amministrazione interessata non dimostri all'ufficio competente della Ragioneria generale dello Stato le ragioni che giustifichino il mantenimento della partita contabile nelle scritture finanziaria dello Stato: nel qual caso la stessa partita potrà riassegnarsi, ai pertinenti capitoli, solo negli anni successivi. Nel caso di spese per trasferimenti alle amministrazioni pubbliche il termine di conservazione dei residui è portato a tre anni.

Con il comma 3 dell'articolo 34-*bis* si riproducono, pressoché identiche, le norme ad oggi previste dall'articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440 del 1923, ivi stabilendosi i tassativi termini previsti per il mantenimento in bilancio per gli stanziamenti anche di parte capitale, qualora non corredati di impegno (cd. residui di stanziamento o « impropri »). La norma viene tuttavia integrata, rispetto a quella legge di contabilità del 1923, prevedendosi

che, in alternativa alla facoltà di conservazione in bilancio di un ulteriore anno, lo stanziamento possa, con la legge di bilancio, essere iscritto nella competenza dell'esercizio successivo, in relazione a quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, come novellato dall'articolo 3 dello schema in esame.

Il comma 4 dell'articolo 34-*bis* disciplina invece la perenzione amministrativa, ovvero lo stralcio del residuo dalla contabilità finanziaria, per i residui relativi alle spese in conto capitale, allorché gli stessi non risultino pagati comunque entro il terzo esercizio successivo a quello di assunzione dell'impegno, nel qual caso – si sottolinea – è stabilita però comunque la possibilità di precedersi alla reiscrizione negli esercizi successivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. La norma, posticipando di un anno l'attuale termine di mantenimento in bilancio dei predetti residui, tende ad evitare, anche per tale tipologia di spesa, l'accumulo di residui perenti e la possibile insorgenza di contenziosi, che potrebbero generarsi a seguito delle complesse procedure di reiscrizioni in bilancio dei residui caduti in perenzione amministrativa, con conseguenti oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 5 dell'articolo 34-*bis* stabilisce poi che, relativamente ai contributi pluriennali di spesa, qualora somme iscritte nel conto dei residui non siano più dovute al soggetto beneficiario, le stesse possano essere impiegate in favore di altri soggetti, previa autorizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma sempre per le medesime finalità di legge.

I commi 6 e 7 dell'articolo 34-*bis* prevedono, infine, che ciascun dicastero debba tenere una contabilità separata dei residui al 31 dicembre, con distinta evidenza di quelle partite contabili eventualmente i sensi del comma 5. I commi 6 e 7 ripropongono in parte, come già anticipato, la disciplina degli ultimi due commi dell'articolo 36 del R.D. n. 2440 del 1923 abrogato dall'attuale testo normativo. Le norme fanno riferimento rispettivamente: all'esposizione contabile di tutti i residui di bilancio (propri e impropri) in appositi conti da allegare al Rendiconto generale dello Stato; e la separazione della gestione dei residui da quella della competenza.

Il nuovo articolo 34-*ter*, recante una rinnovata procedura di accertamento e riaccertamento erariale dei residui passivi, al comma 1 prevede la nuova disciplina relativa ai contenuti formali che devono recare i decreti di accertamento dei residui (D.A.R.) da produrre a cura dei ministeri per ciascun capitolo, da trasmettere alla Corte dei conti tramite gli uffici della Ragioneria generale dello Stato, recanti l'importo di cui si chiede la conservazione in conto residui, completo di un allegato relativamente ai residui di stanziamento (conto capitale) da reiscrivere nella competenza nel nuovo esercizio ai sensi del comma 5 dell'articolo 34-*bis*, con annessa l'elencazione – per anno di provenienza – di tutti gli stanziamenti reiscritti nella competenza in virtù della norma ivi citata.

I commi 2 e 3 dell'articolo 34-*ter* definiscono le procedure di accertamento dei residui di bilancio per la successiva definizione del decreto di accertamento dei residui da parte dell'Amministrazione nonché le attività di controllo svolte dagli uffici centrali di bilancio e dalle ragionerie territoriali dello Stato.

I commi 4 e 5 dell'articolo 34-*ter* stabiliscono la facoltà, per le amministrazioni coinvolte nelle procedure di accertamento ai fini della compilazione del Rendiconto generale dello Stato, di procedere, contestualmente alla definizione dei residui provenienti dall'esercizio scaduto, anche al riaccertamento residui già andati in perenzione (cioè già transitati nella contabilità patrimoniale) ai fini della verifica dei presupposti indicati all'articolo 34,comma 2, della legge di contabilità, come novellato dall'articolo 3 dello schema in esame.

L'articolo 7 aggiunge alla legge di contabilità l'articolo 47-*bis*, in materia di raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato.

Al comma 1 del nuovo articolo 47-*bis*, ferme restando le informazioni rese dispo-

nibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 31-*bis*, comma 2, è stabilito che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato siano fornite, ai soli fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalità sono presentate, in apposite tabelle riportate in allegato alla presente legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresì rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell'anno oggetto del rendiconto.

Il comma 2 del nuovo articolo 47-*bis* prevede poi che le tabelle di cui al comma precedente siano predisposte secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto, che costituisce allegato della predetta legge e che eventuali modifiche ed integrazioni alle predette tabelle possano essere apportate solo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con riferimento ai soli conti delle cui risorse sono titolari amministrazioni dello Stato, quelli sui quali si svolge il ruolo di intermediazione della tesoreria, una seconda tabella dà conto dei flussi di entrata e di uscita, in modo da rappresentare l'effettiva erogazione al sistema economico delle somme transitate per la tesoreria statale.

L'articolo 8, recante la clausola di copertura finanziaria, stabilisce che agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad euro 7.180.000 per l'anno 2016, ad euro 6.770.000 per l'anno 2017, ad euro 7.485.000 per l'anno 2018 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La citata norma ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, espressamente per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili, indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui a specifiche disposizioni di delega della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

L'articolo 9, al comma 1 prevede che il presente provvedimento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, salvo quanto disposto dall'articolo 3 (riformulazione dell'articolo 34 della legge di contabilità relativo alle nozioni di impegno e pagamento), commi 1 e 2 e commi da 4 a 12, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il comma 2 stabilisce che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 3 (Impegno e Pagamento), il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia a partire dal 1° ottobre 2016 una apposita sperimentazione della durata massima di un esercizio finanziario. I relativi termini, le modalità di attuazione e le tipologie di spesa interessate, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Corte dei conti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.

Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame congiunto dei due schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.
Atto n. 268.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento.
C. 679.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.

ALLEGATO 1

5-07196 Fabbri: Sull'operatività dell'applicativo informatico SICOGE-FD per la trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento alla Banca d'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-07196 l'On. Marilena FABBRI chiede se non si ritenga urgente comunicare i tempi previsti per la realizzazione delle opportune funzionalità sull'applicativo SICOGE-FD, finalizzato allo scambio di dati e informazioni, nonché all'interoperabilità dei sistemi e all'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni, come prescritto dal codice dell'amministrazione digitale.

Al riguardo, si fa presente che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato sta provvedendo ad implementare gli attuali servizi di interoperabilità, fornendo servizi *web services* con i quali rendere disponibili a tutte le Amministrazioni anche i titoli emessi dai circa 1.400 funzionari delegati.

Eventuali ulteriori esigenze di singole Amministrazioni, tra cui quelle segnalate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, potranno meglio essere valutate, dopo aver completato il quadro attuativo di riforma del bilancio dello Stato di cui alla legge 3 1° dicembre 2009, n. 196.

Peraltro, va precisato che la trasmissione telematica dei titoli di pagamento da parte dei funzionari delegati è stata avviata gradualmente nel 2011 e ad oggi si sono avuti riscontri positivi da parte di tutti gli utenti del sistema in termini di velocizzazione delle procedure di pagamento e di disponibilità di informazioni.

Il Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, in considerazione degli adempimenti previsti nella circolare n. 25 del 7 settembre scorso relativi alla obbligatorietà, a partire dal 1° gennaio 2016, della emissione degli ordinativi e buoni informatici da parte dei funzionari delegati di contabilità ordinaria, torna a rappresentare l'esigenza di realizzare meccanismi di colloquio tra il proprio applicativo di gestione della contabilità e il modulo SICOGE dedicato al funzionario delegato di contabilità ordinaria.

Con le suesposte implementazioni si ritiene di poter dare un significativo supporto anche alle problematiche segnalate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

I servizi in questione saranno in esercizio entro gennaio 2017 e naturalmente, nel consueto spirito di collaborazione, potranno essere presi accordi diretti per condividere gli aspetti tecnici.

Eventuali ulteriori esigenze di implementazione relative a funzionalità di inserimento massivo di dati su SICOGE, sia per quanto riguarda la contabilità finanziaria dei funzionari delegati, che le scritture economico patrimoniali, potranno essere valutate dopo aver definito il quadro attuativo delle deleghe di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 e le conseguenti necessarie modifiche dei sistemi informativi.

Infine, in merito alla possibilità di consentire ai funzionari delegati di contabilità ordinaria di avvalersi delle modalità di trasmissione diretta al Servizio di Tesoreria della Banca d'Italia di cui alla circolare n. 23 del 22 luglio 2015, si soggiunge che il progetto descritto nella

medesima circolare attiene esclusivamente alla dematerializzazione degli ordinativi di contabilità speciale e non appare, pertanto, estensibile alle modalità di utilizzo delle somme messe a disposizione dei funzionari delegati con ordini di accreditamento di contabilità ordinaria, le cui regole di dematerializzazione dei titoli sono dettate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 dicembre 2010 e dalla successiva circolare n. 33 del 31 ottobre 2012.

ALLEGATO 2

5-07866 Moretto: Sulla conversione in euro delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in Commissione n. 5-07866 dell'On. Moretto concerne la conversione delle lire in euro e, in particolare, le modalità di attuazione della sentenza della Corte Costituzionale del novembre 2015.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che nel novembre 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che anticipava dal 28 febbraio 2012 al 6 dicembre 2011 il termine ultimo per la conversione delle lire.

Conseguentemente, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia hanno definito le modalità con le quali dare esecuzione alla sentenza.

Ai sensi dei Trattati europei, la conversione può solo avvenire impiegando risorse finanziarie dello Stato, al quale la Banca d'Italia, a suo tempo, ha versato il controvalore delle lire ancora in circolazione al 6 dicembre 2011. Le operazioni di cambio sono pertanto riprese in esecuzione delle istruzioni impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze, ricevute dalla Banca d'Italia il 21 gennaio scorso.

A due settimane dall'avvio, le operazioni effettuate sono state 74, per un ammontare complessivo di poco più di un miliardo di lire e un controvalore di circa 564.000 euro.

A partire dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale sono state ricevute dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia circa 2.300 richieste di chiarimenti e segnalazioni, alcune delle quali indirizzate anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Banca risponde individualmente a ciascuna richiesta, analizzando i diversi casi alla luce delle istruzioni operative ricevute. Finora è stato dato riscontro quasi alla metà delle comunicazioni pervenute.

Nel dare esecuzione alla sentenza della Corte Costituzionale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di garantire certezza e trasparenza alle operazioni di conversione, ha esplicitamente previsto l'obbligo di dimostrare di aver presentato la richiesta di cambio tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, specificandone l'importo.

Pertanto, la Banca d'Italia può procedere alla conversione delle lire solo se tale obbligo è rispettato. Operazioni di cambio che non soddisfino questa condizione, avanzate cioè da persone che non sono in grado di dimostrare di aver presentato una istanza di conversione entro i termini originari, non essendo previste nell'attuale quadro legislativo, richiedono l'introduzione di una nuova norma. La conversione potrà avvenire anche sulla base di una diversa documentazione, purché la stessa presenti analoghe caratteristiche di affidabilità, che saranno valutate caso per caso dalla Banca d'Italia.

Per quanto riguarda le cause legali in corso, ove sussistano le condizioni di cui sopra la Banca d'Italia proporrà la stipula di specifici accordi transattivi con gli avvocati dei ricorrenti.

Per altri eventuali casi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato che sono in corso gli indispensabili approfondimenti giuridici e finanziari, per i quali la Banca d'Italia presterà la propria collaborazione.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, con Protocollo addizionale, e dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile. C. 3269 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 83

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Nuovo testo C. 2572 Carocci (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 84

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 84

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 95

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati nella seduta odierna) 101

ALLEGATO 2 (Emendamenti del relatore) 111

ALLEGATO 3 (Proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07) 113

AVVERTENZA 100

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico MORANDO.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, con Protocollo addizionale, e dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile.
C. 3269 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore, Fragomeli, nella seduta ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento, la quale è già stata inviata informalmente via e-*mail* a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.
Nuovo testo C. 2572 Carocci.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore, Fragomeli, nella seduta ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento e ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento, la quale è già stata inviata informalmente via e-*mail* a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO, indi del Vicepresidente Paolo PETRINI – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte quindi che si proseguirà nell'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2, pubblicate nel loro complesso in allegato al resoconto della seduta del 10 marzo scorso.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, a parziale modifica dei pareri espressi nella seduta di ieri, avverte che la proposta di riformulazione degli emendamenti Gebhard 1.202 e Kronbichler 2.015 è nei seguenti termini:

*All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-*bis*, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

« 1-*bis*. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*; il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-*bis*. ».

Chiarisce altresì che la proposta di riformulazione degli emendamenti Moretto 1.145, Causi 1.142, Sandra Savino 1.109 e Petrini 1.139 è la seguente:

*All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-*bis*, comma 3, lettera* b)*, numero 2), sopprimere le parole* « ed eccezionali, ».

Avverte inoltre che la proposta di riformulazione degli emendamenti Blažina 1.213, Pagano 1.122, Palese 1.89, Sandra Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese 1.204 e Pagano 1.208 è la seguente:

*All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-*bis*, comma 7, dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

« b-*bis*) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome ».

Avverte quindi che la seconda parte della proposta di riformulazione degli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159 è la seguente:

All'articolo 2 dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« 3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*ter*. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*quater*. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-*ter*, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la SpA conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera *a)*, del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-*bis* e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-*bis* entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3. »

Davide ZOGGIA (PD), alla luce delle proposte di riformulazione presentate dal relatore, come modificate nella seduta odierna, ritiene che il testo del provvedimento, ove modificato in base a tali proposte, possa ritenersi sostanzialmente soddisfacente. In particolare, accoglie con favore le proposte volte a modificare gli aspetti relativi al mantenimento del criterio di indivisibilità delle riserve delle banche di credito cooperativo, la nuova defi-

nizione del meccanismo di *way out* per le banche di credito cooperativo che non aderiscano al gruppo cooperativo bancario, il ruolo centrale di vigilanza affidato alla Banca d'Italia e, non da ultimo, il rafforzamento del principio mutualistico nell'ambito dell'attività della cooperativa conferente.

Preannuncia quindi il suo voto favorevole sugli emendamenti sui quali il dal relatore ha avanzato proposte di riformulazione; in tale contesto ritiene comunque che debba essere ancora chiarito l'aspetto relativo alla previsione del versamento, previsto nella misura del 20 per cento del patrimonio netto, a carico delle BCC che conferiscono le proprie aziende bancarie ad una società per azioni. Auspica quindi che rispetto a tale questione relatore e Governo possano operare un'ulteriore riflessione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nel prendere atto delle considerazioni del deputato Zoggia, valuta con favore tale atteggiamento costruttivo rispetto alla prosecuzione dell'esame sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S), nel ribadire le perplessità del Movimento 5 Stelle rispetto al contenuto del provvedimento, ritiene che le proposte di riformulazione del relatore che prevedono la possibilità che le BCC conferiscano le proprie aziende bancarie ad una società per azioni, la quale proseguirà l'esercizio dell'attività bancaria stessa, non siano idonee a fugare i dubbi circa l'effettività dei poteri che le BCC conferenti continueranno ad avere sulla SpA conferitaria. Ritiene infatti sarebbe stato opportuno individuare esplicitamente nell'ambito del provvedimento che le banche di credito cooperativo manterranno il loro ruolo di guida e che la gestione della SpA dovrà essere necessariamente effettuata con finalità e in base ai principi mutualistici.

Con riferimento al termine di 60 giorni entro il quale le BCC dovranno presentare istanza alla Banca d'Italia per il conferimento delle proprie aziende bancarie a una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, ritiene si tratti di un limite temporale probabilmente troppo esiguo, il quale non consentirà alle BCC di gestire in modo oculato la fase di trasformazione della propria veste societaria.

Francesco RIBAUDO (PD), nell'associarsi alle considerazioni del deputato Zoggia, rileva come, grazie alle soluzioni individuate dal relatore nelle sue proposte di riformulazione di taluni emendamenti, sia stato individuato un punto di equilibrio ragionevole su alcune questioni centrali del decreto-legge.

Con riferimento alle considerazioni del deputato Pesco, sottolinea come sia insito nella scelta delle BCC che decideranno di trasformarsi in SpA la volontà di continuare ad esercitare attività bancaria in base ai criteri propri della diversa forma societaria che hanno deciso di assumere.

Michele PELILLO (PD) ritira tutti gli emendamenti presentati da deputati del Partito democratico riferiti agli articoli 1 e 2 sui quali il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

Accetta quindi le proposte di riformulazione presentate dal relatore aventi ad oggetto emendamenti del suo gruppo; nel condividere inoltre le considerazioni del deputato Zoggia, auspica che possa essere svolta un'ulteriore valutazione in relazione all'onerosità prevista nell'ambito della procedura di *way out* delle BCC.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento al suo emendamento 1.6, esaminato nella seduta di ieri, ribadisce come esso fosse volto a mantenere l'obbligo di devoluzione delle riserve delle banche di credito cooperativo a fondi mutualistici e ad evitare che, in base ad una logica assolutamente scorretta e a rischio di incostituzionalità, si stabilisca la devoluzione ad una società per azioni del patrimonio delle BCC, il quale è stato conferito dai cittadini in considerazione della loro finalità mutualistica.

Ritiene infatti che, ove fosse approvata la riforma delle banche di credito coope-

rativo, come prevista nel decreto-legge, verrebbe tradito l'affidamento di coloro che, nel corso degli anni, hanno affidato i propri risparmi al sistema delle banche di credito cooperativo.

Nel sottolineare come i diritti acquisiti siano oggetto di tutela da parte del Governo solo quando riguardano categorie privilegiate, come nel caso dei titolari delle cosiddette « pensioni d'oro », segnala il sostanziale tradimento della fiducia dei cittadini ad opera del provvedimento in esame e auspica un ripensamento dell'Esecutivo in tal senso.

Conferma quindi il suo voto contrario sugli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, come riformulati.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene che le proposte di riformulazione presentate dal relatore non risolvano le questioni più problematiche oggetto del decreto-legge. Nel segnalare come la previsione di una *way out* alternativa alla costituzione di un gruppo bancario cooperativo costituirà motivo di indebolimento del gruppo stesso, ritiene inoltre che il termine di 60 giorni entro il quale le BCC saranno tenute a presentare istanza di conferimento delle rispettive aziende bancarie a una Spa creerà una forte pressione sulle BCC più piccole, le quali saranno inevitabilmente indotte a creare altri gruppi fondendosi con istituti più grandi.

Rileva inoltre evidente che il processo di conferimento dell'attività bancaria alla società per azioni non possa in alcun modo escludere che la SpA stessa possa essere acquisita da altri soggetti. Nel manifestare la propria preoccupazione in relazione alla complessiva impostazione della riforma delle BCC, ritiene che essa possa avere effetti inaspettati e gravi, opposti alle finalità di consolidamento del settore bancario cooperativo alle quali mira il decreto-legge.

Filippo BUSIN (LNA), nel rilevare come le proposte di riformulazione degli emendamenti risolvano il problema dell'affrancamento delle riserve indivisibili delle BCC, evidenzia tuttavia come la soluzione raggiunta a tale proposito renda tuttavia ancora più incomprensibile la *ratio* della previsione dell'obbligo del versamento allo Stato del 20 per cento del patrimonio netto a carico delle BCC che conferiscano alle proprie aziende bancarie ad una società per azioni. Chiede quindi al Governo le motivazioni dell'onerosità del meccanismo della *way out*.

Ferdinando ALBERTI (M5S) preannuncia l'intenzione del gruppo Movimento 5 Stelle di sottoscrivere alcuni degli emendamenti ritirati dal gruppo del Partito Democratico.

Il Viceministro Enrico MORANDO, ad integrazione del parere espresso nella seduta di ieri sugli emendamenti e sulle proposte di riformulazione del relatore relative ad alcuni di essi, esprime parere favorevole sulle ulteriori riformulazioni presentate dal relatore nella seduta odierna.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 1.32.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.44, il quale è volto a eliminare l'obbligo di trasformazione delle banche di credito cooperativo in SpA, sostituendo, al comma 4, lettera *b)*, le parole « banche popolari o » con le parole « o banche costituite in società per azioni ».

Richiama, in tal senso, le considerazioni svolte dal deputato Villarosa, in merito alla tutela dell'affidamento che i cittadini hanno riposto negli anni in enti con finalità mutualistica, i quali sono stati di sostegno alle piccole imprese presenti sul territorio.

Nel rammaricarsi per il parere contrario espresso sul suo emendamento 1.44, chiede quindi su di esso una nuova valutazione da parte del relatore e del Governo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in relazione alla questione dell'obbligo di trasformazione delle BCC in società per azioni, segnala come, nel caso di appro-

vazione della riforma delle BCC in esame, potrebbe verificarsi il seguente caso: qualora vi fossero due società consortili per azioni (Scpa), di cui l'una è costituita in forma di banca popolare e l'altra nella forma di banca di credito cooperativo, venissero entrambe trasformate in SpA, esse sarebbero sottoposte a un trattamento diverso, a causa della diversa soglia massima di attivo entro la quale le banche popolari e le banche di credito cooperativo possono continuare ad esercitare l'attività bancaria.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.44.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), intervenendo sugli identici emendamenti Zoggia 1.37 e Petrini 1.56, esprime perplessità sul fatto di prevedere una possibilità di recesso per le BCC, ritenendo che tale misura possa contrastare con le finalità mutualistiche. Ritiene altresì che tale disposizione vada in una direzione contraria alla finalità di realizzare un gruppo bancario cooperativo più solido. Chiede quindi la motivazione del parere favorevole espresso dal relatore su tali proposte emendative.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) non comprende la *ratio* delle disposizioni contenute negli identici emendamenti Zoggia 1.37 e Petrini 1.56, facendo notare che, secondo l'impostazione di tali proposte emendative, si consentirebbe a qualsiasi banca di credito cooperativo di trasformarsi in SpA. Si chiede, inoltre, quale sarebbe l'utilità della procedura di *way out* in presenza di tale possibilità di recesso.

Michele PELILLO (PD) fa notare come le proposte emendative Zoggia 1.37 e Petrini 1.56 mirino a sottrarre il provvedimento da eventuali rilievi di incostituzionalità, che potrebbero derivare dalla creazione di un gruppo bancario blindato, dal quale fosse impossibile uscire. Fa presente, in ogni caso, che l'ipotesi contemplata da tali disposizioni appare più teorica che pratica.

Davide ZOGGIA (PD) chiede al Governo di chiarire se, a legislazione vigente e alla luce delle disposizioni recate dal decreto – legge, sarà possibile per una BCC fondersi insieme ad un'altra BCC o se essa sarà costretta a trasformarsi in una SpA.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva come, a legislazione vigente, tale possibilità già esista, senza obbligo di devoluzione delle riserve, e come essa non sia preclusa dalle norme del decreto – legge. Precisa inoltre come, a regime, la BCC risultante dalla fusione dovrà essere parte di un gruppo oppure trasformarsi in SpA e devolvere le riserve indivisibili.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zoggia 1.37 e Petrini 1.56 *(vedi allegato 1),* risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Sandra Savino 1.42, Paglia 1.33, Pesco 1.45, Alberti 1.43, Buttiglione 1.47 e 1.49, Paglia 1.38 e Busin 1.53.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustrando l'emendamento Pesco 1.105, di cui è cofirmatario, fa notare come, anche in materia di recesso, si stiano introducendo nell'ordinamento norme incostituzionali, mutando la natura mutualistica delle banche di credito cooperativo.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.105.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.60, rilevando che esso mira a risolvere le situazioni di criticità delle BCC attraverso la costituzione di un consorzio regionale, volto a sovvenire alle eventuali situazioni di crisi in cui incorrano le BCC, salvaguardando la base territoriale delle medesime banche di credito cooperativo.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva come la proposta del Governo riguardante la possibilità di creare sottogruppi territoriali, formalizzata nella proposta di riformulazione dell'emendamento Ginato 1.134, vada in parte nella direzione

indicata dalla proposta emendativa in esame, facendo presente come il sottogruppo possa aderire come tale al gruppo più grande, mantenendo sia la sua caratterizzazione territoriale sia una buona capacità operativa.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) fa notare che l'emendamento 1.60 si pone a garanzia della dimensione territoriale delle BCC, osservando che il provvedimento rischia di determinare la chiusura delle banche di credito cooperativo presenti nelle zone del Paese meno sviluppate dal punto di vista economico, causandone la desertificazione finanziaria e disperdendo la fondamentale funzione, anche sociale, svolta dalle stesse BCC.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.60, Villarosa 1.102, 1.100, 1.101 e 1.99.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento 1.67, a sua prima firma, il quale intende consentire alle BCC di trasformarsi in un consorzio di banche cooperative.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al Governo di chiarire se una banca di credito cooperativo che si trasformi in SpA, nel caso in cui abbia attivi per un ammontare pari ad una somma inferiore ad 8 miliardi, possa trasformarsi in banca popolare.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene che tale ipotesi possa realizzarsi, precisando che in tal caso si dovrebbe procedere alla devoluzione delle riserve indivisibili.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.67.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra il proprio emendamento 1.118, chiedendo al relatore e al Governo il motivo del parere contrario su di esso.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa notare che non avrebbe senso precludere alle banche di credito cooperativo la possibilità di rivolgersi al mercato, osservando che il provvedimento è chiaro nel definire i soggetti che esercitano il controllo sul gruppo, offrendo ampie garanzie in tal senso.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.118.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.107, facendo notare che il carattere di esclusività della detenzione del capitale del gruppo cooperativo da parte delle BCC appare necessario, in quanto altrimenti si consentirebbero ad altri soggetti di acquisire il controllo sul gruppo stesso, in contrapposizione ai fini mutualistici delle BCC.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.107 e Alberti 1.117.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la Commissione passa all'esame della proposta di riformulazione avanzata dal relatore sugli emendamenti Pagano 1.122, Palese 1.89, Blažina 1.213, Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese 1.204 e Pagano 1.208.

Sandra SAVINO (FI-PdL), ritiene inadeguata la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.197, evidenziando come fosse sua intenzione proporre l'introduzione, nell'ambito del provvedimento, della possibilità di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti esclusivamente da banche a carattere regionale aventi sede nel territorio di tutte le regioni a statuto speciale, oltre che nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nel rilevare come la proposta di riformulazione del relatore sia volta al solo riconoscimento delle peculiarità linguistiche e culturali delle BCC presenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, ritiene assolutamente ingiusto che, in contrasto con i principi relativi alla specialità regionale contenuti nella Costituzione, le

Province di Trento e Bolzano siano le uniche alle quali il relatore e il Governo intendono garantire la possibilità di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi, così come previsto dalla proposta di riformulazione dell'emendamento Gebhard 1.202 e dell'articolo aggiuntivo Kronbichler 2.015.

Segnala quindi, ancora una volta, il Governo si accinga ad assumere provvedimenti lesivi della specialità di talune regioni italiane, tra le quali il Friuli Venezia-Giulia, ignorandone le particolari esigenze.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, segnala come la riformulazione degli emendamenti Pagano 1.122, Palese 1.89, Blažina 1.213, Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese 1.204 e Pagano 1.208 sia volta prevedere che il MEF intervenga, con riferimento alle regioni con caratteristiche peculiarità linguistiche e culturali, individuando modalità e criteri per assicurarne il riconoscimento e la salvaguardia.

Con riferimento alla sua proposta di riformulazione dell'emendamento Gebhard 1.202 e dell'articolo aggiuntivo Kronbichler 2.015, osserva come essa sia invece volta a tutelare la diversa situazione esistente nelle provincia di Trento e di Bolzano, nelle quali, diversamente da quanto avviene in Friuli Venezia-Giulia e in altre regioni a statuto speciale, sono presenti gruppi bancari i quali operano esclusivamente nelle relativa provincia autonoma.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel condividere le considerazioni del relatore Sanga sull'oggetto delle proposte di riformulazione richiamate, sottolinea come la questione della costituzione di autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente in un determinato territorio provinciale, vada tenuta distinta dalla proposta di riformulazione che introduce compiti del MEF in relazione all'individuazione di criteri per salvaguardare le peculiarità linguistiche e culturali delle BCC aventi sede nelle regioni a statuto speciale.

Al riguardo ricorda che il provvedimento in esame già prevede la possibilità, per tutte le BCC, di formare sottogruppi territoriali e come invece venga data piena autonomia nella costituzione di gruppi bancari cooperativi nelle province di Trento e di Bolzano. Rileva, peraltro, come, nei fatti, al momento tale possibilità potrà essere colta solo dagli istituti bancari facenti parte del sistema delle *Raiffeisen* presenti nel territorio della provincia di Bolzano, i quali costituiscono un *unicum* nel sistema bancario italiano.

In tale contesto ribadisce il parere favorevole del Governo sulla proposta di riformulazione del relatore degli emendamenti Pagano 1.122, Palese 1.89, Blažina 1.213, Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese 1.204 e Pagano 1.208.

Sandra SAVINO (FI-PdL), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.197.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) manifesta l'imbarazzo del Movimento 5 Stelle rispetto alla riformulazione degli emendamenti relativi alle banche di credito cooperativo aventi sedi nelle regioni a statuto speciale, la quale risulta assolutamente meno convincente rispetto al testo originario degli emendamenti.

Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di riformulazione del relatore degli emendamenti Pagano 1.122, Palese 1.89, Blažina 1.213, Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese 1.204 e Pagano 1.208, sottolineando come, pur essendo favorevole sul merito della proposta, il suo gruppo non possa condividere la disparità di trattamento delle regioni a statuto speciale rispetto alle province autonome di Trento e Bolzano.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che anche i presentatori degli emendamenti Pagano 1.122, Palese 1.89, Blažina 1.213, Sottanelli 1.201, Palese 1.204 e Pagano 1.208 hanno accolto la proposta di riformulazione del relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Pagano 1.122, Palese 1.89, Blažina 1.213, Sandra Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese 1.204 e Pagano 1.208, come riformulati.

Daniele PESCO (M5S), con riferimento alla proposta di riformulazione del relatore degli emendamenti Moretto 1.145, Causi 1.142, Sandra Savino 1.109 e Petrini 1.139, sottolinea come essa, sopprimendo il requisito dell'eccezionalità, previsto dal nuovo articolo 37-*bis* del TUB, come condizione per l'intervento della capogruppo nella nomina e revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle BCC aderenti al gruppo bancario cooperativo, amplifichi ulteriormente i poteri della capogruppo stessa. Nel ribadire il giudizio contrario del Movimento 5 Stelle nei confronti di tale impostazione, ritiene che poteri tanto ampli, oggi attribuiti alla Banca d'Italia, possano condurre ad abusi della capogruppo sulle BCC appartenenti alla *holding* cooperativa.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) non condivide la proposta di riformulazione del relatore, alla quale elimina il carattere dell'eccezionalità dei casi in cui la capogruppo avrebbe il potere di intervenire per la nomina o revoca dei componenti degli organi di gestione delle BCC aderenti al gruppo stesso.

La Commissione approva gli emendamenti Moretto 1.145, Causi 1.142, Sandra Savino 1.109 e Petrini 1.139, come riformulati, e respinge l'emendamento Sandra Savino 1.108.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) illustra il suo emendamento 1.78, il quale è volto a diminuire il requisito minimo di patrimonio netto richiesto per la società capogruppo del gruppo bancario cooperativo da un miliardo a 500 milioni di euro. Segnala quindi come, per un errore, i suoi emendamenti da 1.78 a 1.71 indichino un nuovo importo del livello di patrimonio della capogruppo del gruppo bancario cooperativo espresso in migliaia di euro, laddove esso deve intendersi in milioni di euro.

Daniele PESCO (M5S) chiede quali siano gli elementi e i dati in base ai quali il Governo ha stabilito la soglia di un miliardo e di 200 milioni di euro rispettivamente per la costituzione della società capogruppo e per il conferimento in una società per azioni dell'attività bancaria da parte della BCC.

Filippo BUSIN (LNA) chiede le motivazioni in base alle quali il Governo ha ritenuto che, nonostante per il conferimento in una SpA dell'azienda bancaria posseduta dalla BCC sia sufficiente un patrimonio di 200 milioni di euro, sia invece necessario che la società capogruppo del gruppo bancario cooperativo abbia un patrimonio netto minimo di un miliardo di euro. Osserva inoltre come la previsione di una soglia di patrimonio minima fissata ad un importo inferiore comporterebbe la probabilità della costituzione di più gruppi bancari, con conseguente beneficio in termini di maggiore concorrenza nel settore.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al Governo di chiarire la base scientifica delle valutazioni relative alla determinazione del requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa notare che la finalità del provvedimento, da un lato, è quella di prevedere la possibilità, per le BCC che non ritengano di aderire a gruppo bancario cooperativo, di disporre di un'alternativa, e, dall'altro, di favorire aggregazioni di una certa grandezza, aventi una dimensione di carattere nazionale.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) osserva che le valutazioni del Governo appaiono discrezionali frutto di un atteggiamento arbitrario che è sempre pericoloso in democrazia e non sgombrando il campo dal dubbio che l'intenzione del Governo

sia quella di favorire banche ad esso vicine.

Marco CAUSI (PD), citando l'esperienza maturata nel campo della cooperazione bancaria in altri Paesi, ricorda che il più grande gruppo cooperativo mondiale, il gruppo Desjardins, operante in Quebec, ha un patrimonio complessivo di 248 miliardi di euro, che il gruppo francese Credit Agricole raggruppa oltre duemila banche locali ed ha un patrimonio di circa 60 miliardi di euro, che il gruppo di credito cooperativo olandese Rabobank raggruppa oltre centocinquanta banche locali con un patrimonio di 45 miliardi e che in Germania si sta procedendo alla fusione dei due principali gruppi bancari cooperativi.

Evidenzia quindi come i rilievi critici mossi nei confronti del provvedimento, secondo i quali le misure in esame favorirebbero nel settore fenomeni di « gigantismo », siano infondati alla luce del confronto internazionale. Osserva che la finalità del provvedimento è solo quella di favorire maggiore solidità del sistema del credito cooperativo, considerata la sua attuale fragilità, dotandolo di maggiori strumenti di patrimonializzazione. Considera quindi che il dibattito sul tema dovrebbe essere maggiormente consapevole nella necessità di superare gli elementi di debolezza che caratterizzano ancora il sistema economico nazionale, rendendolo perdente nel confronto con altri Paesi.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che prendere a riferimento l'esperienza acquisita da altri Paesi sia improprio, considerata la specificità di ogni Paese. Fa inoltre notare che gli esempi richiamati dal deputato Causi fanno riferimento a gruppi con a capo cooperative e non società per azioni.

Considera quindi un errore continuare a rappresentare il sistema delle BCC come carente dal punto di vista della patrimonializzazione, che, a suo avviso, risulta superiore a quella delle altre banche.

Marco CAUSI (PD) fa notare come le sue considerazioni si basino su dati certi e oggettivi.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), dopo aver notato che l'efficacia delle proposte emendative in esame è attenuata dalla previsione di una procedura di *way out*, osserva che il provvedimento mira a creare due modelli di BCC, costituiti, da un lato, dall'esistenza di unico gruppo bancario più grande, e dall'altro, dalla presenza di forme di aggregazione con banche che hanno scelto di non aderire al gruppo. Ritiene che, questo punto, sarebbe stato preferibile favorire la costituzione di più gruppi di banche di credito cooperativo.

Filippo BUSIN (LNA) pur apprezzando l'invito del deputato Causi a sprovincializzare il sistema bancario nazionale, osserva che sarebbe opportuno abbassare la soglia relativa al requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo, al fine di valorizzare la specificità territoriale delle banche di credito cooperativo.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.66.

Ferdinando ALBERTI (M5S), illustrando l'emendamento Pesco 1.62, fa presente che le valutazioni alla base della disposizione in esame sono arbitrarie e non rispondano a criteri scientifici, ritenendo inopportuno richiamare l'esempio di altri Paesi, che hanno un ordinamento completamente diverso. Osserva che la finalità del provvedimento sembra essere quella di realizzare un sistema bancario uniforme che si adegui alle finalità speculative presenti in ambito europeo, a scapito della specificità territoriale dell'Italia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.62 e Busin 1.130.

Daniele PESCO (M5S), illustrando l'emendamento 1.63 a sua prima firma, osserva che la mancanza di criteri scientifici alla base delle valutazioni del Governo

dimostra la sua volontà di favorire banche ad esso vicine.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.63 e Busin 1.129.

Ferdinando ALBERTI (M5S), nel dichiarare di far proprio l'emendamento Causi 1.141, interviene sull'emendamento Paglia 1.78, facendo notare che le misure in esame sembrerebbero favorire la creazione di soli quattro gruppi bancari cooperativi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paglia 1.78, Causi 1.141, Paglia 1.77 e 1.76, gli emendamenti Paglia 1.75 e Dellai 1.70, nonché gli emendamenti Paglia 1.74, 1.72, 1.73 e 1.71.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.65, chiedendo al Governo di chiarire se le BCC parteciperanno, attraverso le riserve, al rischio di impresa delle attività bancarie. Ritiene in generale che il provvedimento in esame proponga soluzioni normative contrarie alla natura mutualistica delle banche di credito cooperativo.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea come il rischio di impresa sia insito nell'esercizio dell'attività bancaria, indipendentemente dalla veste giuridica della società che la esercita.

Daniele PESCO (M5S) chiede al Governo se, in caso di affrancamento delle riserve delle BCC, esse entrino comunque a far parte del capitale di rischio della società per azioni autorizzata ad esercitare l'attività bancaria.

Michele PELILLO (PD) osserva come, già nella situazione attuale, le riserve facciano parte del patrimonio delle banche di credito cooperativo e siano quindi soggette al rischio di impresa relativo all'esercizio dell'attività creditizio svolta dalle banche stesse.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.65.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede chiarimenti in relazione alla previsione, recata dal provvedimento, dell'obbligo di versamento di un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto della banca di credito cooperativo, a titolo di imposta straordinaria, nel caso di conferimento dell'attività bancaria in SpA, rilevando come tale previsione, anziché sostenere il settore del credito cooperativo ne comporti un indebolimento, in contraddizioni con gli obiettivi dichiarati del decreto-legge.

La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.115.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene opportuno definire nel decreto-legge il rapporto tra la SpA capogruppo e gli eventuali sottogruppi in essa sostituiti.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia come la possibilità di costituire i sottogruppi all'interno del gruppo bancario cooperativo costituisca uno strumento messo a disposizione delle BCC per valorizzare sottogruppi di banche costituiti su base territoriale e organizzati in funzione del proprio collegamento con uno specifico territorio.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene che tali aspetti relativi ai rapporti all'interno del gruppo bancario cooperativo vadano esplicitati nel testo del decreto-legge, indicando se le BCC appartenenti a un sottogruppo debbano essere considerate come entità singole o come facenti parte di un sottogruppo unitario.

Federico GINATO (PD) ritiene che tali aspetti debbano essere lasciati alle determinazioni che verranno assunte dal Ministro dell'economia e delle finanze, il quale potrà prevedere, presumibilmente, la costituzione di due contratti di coesione (di cui uno relativo ai rapporti tra il gruppo e le singole BCC e l'altro relativo ai

rapporti tra il gruppo e gli eventuali sottogruppi), ovvero alla formazione di un contratto di coesione che, comunque, contenga specifiche disposizioni relative alle funzioni dei sottogruppi.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ribadisce l'esigenza di specificare tali profili già nell'ambito del provvedimento in esame.

La Commissione approva l'emendamento Ginato 1.134, come riformulato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.103, il quale precisa che l'indicazione, da parte dello statuto della capogruppo, del numero massimo delle azioni detenibili da ciascun socio deve essere ispirata a criteri di valorizzazione della partecipazione dei soci in assemblea.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Villarosa 1.103, Paglia 1.91 e 1.87.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.94, il quale intende eliminare la possibilità, per la capogruppo, di nominare o revocare componenti degli organi di amministrazione delle BCC appartenenti al gruppo.

Marco CAUSI (PD) considera contraddittorio che il gruppo M5S, da un lato dichiari di battersi per l'assoluto rispetto dei principi di legalità, mentre, dall'altro, nel caso specifico, si oppone alla possibilità che l'autorità di vigilanza intervenga per assicurare la corretta gestione delle BCC appartenenti al gruppo bancario cooperativo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come l'emendamento sia formulato in termini opposti a quelli descritti dal deputato Causi, in quanto intende appunto prevedere che i poteri di intervento sulle singole BCC siano riservate all'autorità di vigilanza, e non a un soggetto privato quale la capogruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.94.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 1.95, il quale intende circoscrivere i poteri di intervento della capogruppo sugli organi di amministrazione e controllo della singola BCC, stabilendo che ciò possa avvenire solo in casi motivati ed eccezionali e dopo un provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia nei confronti della stessa BCC.

Marco CAUSI (PD) ritiene che la capogruppo debba disporre di poteri per intervenire in caso di necessità sulle BCC appartenenti al gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.95.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il suo emendamento 1.96, il quale tende a evitare il rischio che la capogruppo, attraverso i suoi poteri di revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della BCC, possa snaturare la natura e l'attività della stessa BCC, ritenendo che poteri così penetranti possano essere esercitati solo dall'autorità di vigilanza, che dovrebbe possedere i necessari requisiti di indipendenza e terzietà.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.96.

Paolo PETRINI, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare alle 20 di oggi.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 marzo 2016 — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico MORANDO.

La seduta comincia alle 20.35.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte quindi che la Commissione proseguirà l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2, a partire dall'emendamento Villarosa 1.98.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 1.98 e 1.97 e l'emendamento Sandra Savino 1.110.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, fa presente che gli identici emendamenti Busin 1.131 e Pesco 1.106 sono da ritenersi assorbiti dall'approvazione degli identici emendamenti Zoggia 1.37 e Petrini 1.56.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.132, Alberti 1.116, nonché gli emendamenti Sandra Savino 1.111 e 1.112 e approva l'emendamento Giampaolo Galli 1.133, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, fa presente che gli emendamenti Paglia 1.198, Pesco 1.61, Villarosa 1.104, Paglia 1.86, e Sandra Savino 1.113 sono da ritenersi assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Giampaolo Galli 1.133, come riformulato.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.68, volto a introdurre, dopo il comma 2 del nuovo articolo 37 del TUB, la previsione secondo cui il voto contrario dell'esponente dell'organo amministrativo eletto da una BCC aderente al gruppo bancario cooperativo possa bloccare l'adozione, da parte della capogruppo, di atti idonei a compromettere la sana e prudente gestione e la stabilità delle banche aderenti al gruppo stesso. Nel sottoporre tale proposta all'attenzione del Governo, osserva come l'introduzione di un potere di veto, in capo alle BCC, rispetto alle decisioni assunte dalla società capogruppo, possa essere utile a garanzia di una gestione della *holding* bancaria cooperativa il più possibile oculata.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) segnala come il suo emendamento 1.104, il quale è volto a sostituire la lettera *c)* del comma 7 del nuovo articolo 37-*bis* del TUB introdotto dal provvedimento, individuando il criterio della distribuzione delle BCC sul territorio nazionale per la definizione del numero minimo di banche che devono costituire un gruppo bancario cooperativo, non possa essere ritenuto assorbito dall'approvazione dell'emendamento Giampaolo Galli 1.133, come riformulato.

Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene precluso l'emendamento Villarosa 1.104, in considerazione della nuova disciplina introdotta in materia dall'emendamento Giampaolo Galli 1.133, come riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.68.

Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.69, il quale è teso a realizzare le medesime finalità del suo emendamento 1.68, prevedendo che ogni banca di credito cooperativo aderente a un gruppo disponga del diritto di veto in caso di adozione, da parte della capogruppo, di atti che possano compromettere la sana e prudente gestione delle BCC aderenti al gruppo stesso. Ne raccomanda l'approva-

zione, sottolineando come si tratti di una proposta di buon senso, volta ad indurre la *holding* ad agire con atti di gestione ispirati a principi di correttezza e prudenza.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento all'emendamento Pesco 1.69, dichiara la disponibilità a riformularlo, prevedendo la possibilità, per le BCC aderenti a un gruppo bancario cooperativo, di appellarsi alla Banca d'Italia chiedendone l'intervento, in caso di comportamenti aggressivi posti in essere dalla capogruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pesco 1.69, approva gli identici emendamenti Moretto 1.144 e Petrini 1.136 e respinge gli identici emendamenti Villarosa 1.164, Paglia 1.151, Buttiglione 1.127 e Maietta 1.149.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il suo emendamento 1.165, il quale prevede che, nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36 del TUB, nonché di cessione dei rapporti giuridici da cui risulti una banca costituita in forma di SpA, restino fermi l'indivisibilità e gli effetti di devoluzione delle riserve ai fondi mutualistici, come previsto dalla legge n. 388 del 2000.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 1.165.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra il suo emendamento 1.175, il quale presenta finalità analoghe a quelle dell'emendamento Villarosa 1.165, prevedendo il mantenimento degli effetti di devoluzione del patrimonio delle banche di credito cooperativo previsti dalla legge n. 388 del 2000.

Con riferimento a tale specifica questione, evidenzia come gli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, come riformulati dal relatore, non eliminino la violazione del principio di obbligo di devoluzione delle riserve ai fondi mutualistici; al contrario, la procedura di *way out* configurata nella proposta di riformulazione del relatore, determinerà il trasferimento di ingenti patrimoni, raccolti negli anni dalle BCC grazie alle agevolazioni fiscali riconosciute dallo Stato, a favore di SpA le quali eserciteranno l'attività bancaria in base a principi di gestione e con finalità del tutto diverse da quelle mutualistiche.

In relazione a tale ipotesi di *way out*, inoltre, segnala come non risulti previsto alcun correttivo volto a eliminare il rischio che, a seguito del conferimento in una SpA dell'azienda bancaria posseduta da una BCC, altri soggetti entrino nel capitale sociale della nuova società acquisendone le azioni.

Nel sottolineare come l'approvazione degli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, come riformulati, determini quindi un peggioramento del testo originario del decreto-legge, ribadisce il giudizio fortemente contrario del suo gruppo a qualunque violazione degli obblighi contenuti nella legge n. 388 del 2000. Ritiene infatti che le banche di credito cooperativo non debbano conferire le proprie aziende bancarie, bensì continuare a svolgere attività creditizia in veste di società cooperativa.

Auspica quindi una nuova valutazione da parte del Governo del suo emendamento 1.175.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel contestare le considerazioni del deputato Alberti relative agli effetti della devoluzione del patrimonio proprio delle BCC, conferma il suo parere contrario sull'emendamento Alberti 1.175.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Alberti 1.175 e Palese 1.161.

Daniele PESCO (M5S) dichiara la sua contrarietà sugli identici emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, nella loro nuova formulazione, in quanto essi permettono alle società cooperative per azioni di utilizzare le riserve in loro possesso per svolgere l'attività bancaria conferita nelle nuove SpA, rilevando come, all'epoca delle

privatizzazioni bancarie fosse stato più chiaramente realizzata la separazione tra fondazioni bancarie e società bancarie.

Davide ZOGGIA (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, nella loro nuova formulazione, riconosce che questa rappresenta un miglioramento del meccanismo di *way out*, pur mantenendo delle perplessità in merito alla previsione dell'imposizione del 20 per cento sul patrimonio netto in caso di conferimento dell'azienda bancaria a una SpA.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) preannuncia il suo voto contrario sugli identici emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, nella loro nuova formulazione, per le motivazioni già esposte.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, come riformulati.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'approvazione degli identici emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, come riformulati, comporta l'assorbimento dei seguenti emendamenti: gli identici emendamenti Pesco 1.177, Busin 1.184 e Buttiglione 1.126, Busin 1.185, Buttiglione 1.182, Chiarelli 1.156, Paglia 1.163, Villarosa 1.169 e 1.168, gli identici emendamenti Villarosa 1.166 e Buttiglione 1.125, nonché gli emendamenti Buttiglione 1.124 e 1.123, Busin 1.186, Buttiglione 1.121, gli identici emendamenti Villarosa 1.167 e Buttiglione 1.120, gli emendamenti Buttiglione 1.119, Chiarelli 1.157, Sandra Savino 1.179, Paglia 1.152, 1.153, 1.154 e 1.155, nonché l'emendamento Tabacci 1.92.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.176.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la *ratio* delle sue proposte emendative 1.173 e 1.174, che tendono, rispettivamente, a devolvere le maggiori entrate derivanti dal « *way out* » al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Villarosa 1.173 e 1.174 e Sandra Savino 1.178.

Ferdinando ALBERTI (M5S) illustra la sua proposta emendativa 1.194, che intende, con la soppressione del comma 7 dell'articolo 1, impedire che le banche di credito cooperativo emettano azioni di finanziamento che possano essere sottoscritte dalla società capogruppo o da altri soggetti. Analoghe considerazioni svolge con riferimento al successivo emendamento a sua prima firma 1.195.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Alberti 1.194 e 1.195.

Filippo BUSIN (LNA) illustra la sua proposta emendativa 1.211, che mira a non snaturare completamente l'essenza delle banche di credito cooperativo, lasciando loro una minima possibilità di *governance*, evitando il rischio che di creare soggetti ibridi che nulla avrebbero a che fare con la natura di BCC, del resto già stravolta dal decreto-legge.

Ferdinando ALBERTI (M5S) evidenzia il rischio che, in un momento successivo, si possa eliminare il vincolo, attualmente previsto dalla lettera *c)* del comma 7, secondo cui le azioni di finanziamento emesse dalle BCC devono essere sottoscritte dai sistema di garanzia delle BCC e dai fondi mutualistici.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come il comma 7 dell'articolo 1 del decreto – legge, relativo all'emissione di azioni di finanziamento da parte delle BCC avesse senso nell'impostazione originaria del decreto – legge, ma abbia ormai perso di significato alla luce del fatto che, a seguito delle modifiche introdotte al comma 7 del nuovo articolo 37-*bis* del TUB, si consente

al MEF di abbassare la soglia minima di partecipazione delle BCC nella capogruppo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Busin 1.211, 1.209 e 1.210.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli emendamenti Paglia 1.88, Causi 1.214, Sandra Savino 1.196, Barbanti 1.199, Sottanelli 1.200, Palese 1.203, Petrini 1.212 e Moretto 1.215.

La Commissione approva gli identici emendamenti Paglia 1.88, Causi 1.214, Sandra Savino 1.196, Barbanti 1.199, Sottanelli 1.200, Palese 1.203, Petrini 1.212 e Moretto 1.215, come riformulati. Respinge successivamente l'emendamento Palese 1.205, per la parte ammissibile.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione delle proposte emendative Gebhard 1.202 e Kronbichler 2.015.

La Commissione approva quindi, come riformulate, le identiche proposte emendative Gebhard 1.202 e Kronbichler 2.015, la quale, a seguito della sua riformulazione, assume il numero 1.217.

Daniele PESCO (M5S), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Ferdinando ALBERTI (M5S) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Maietta 1.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Maietta 1.01 e gli identici emendamenti Tabacci 2.1 e Palese 2.2, nonché gli emendamenti Tabacci 2.5 e Busin 2.7.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Tabacci 2.01, Palese 2.02, Barbanti 2.03, Pagano 2.04, Petrini 2.05, Sandra Savino 2.06, Ginato 2.07 e Sottanelli 2.08.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Tabacci 2.01, Palese 2.02, Barbanti 2.03, Pagano 2.04, Petrini 2.05, Sandra Savino 2.06, Ginato 2.07 e Sottanelli 2.08, come riformulati.

La Commissione respinge quindi gli identici articoli aggiuntivi Palese 2.010, Pagano 2.011 e Sandra Savino 2.012.

Il Viceministro Enrico MORANDO segnala che, a suo avviso, l'articolo aggiuntivo Nicoletti 2.014 risulta assorbito dalla precedente approvazione delle identiche proposte emendative Gebhard 1.202 e Kronbichler 1.217 (ex 2.015), come riformulati.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, concorda con quanto testé osservato dal Viceministro Morando, dichiarando quindi assorbito l'articolo aggiuntivo Nicoletti 2.014 dall'approvazione delle identiche proposte emendative Gebhard 1.202 e Kronbichler 1.217 (ex 2.015), come riformulati.

Essendosi concluso l'esame degli articoli 1 e 2 del decreto – legge, ritiene quindi che la Commissione debba ora decidere se proseguire la seduta esaminando le proposte emendative riferite agli articoli da 14 a 16, ovvero aggiornare i lavori a domani.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) considera opportuno aggiornare i lavori alla seduta di domani, come originariamente previsto.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ritiene che si possa accedere alla richiesta del collega Villarosa, riprendendo quindi l'esame del provvedimento nella giornata di domani, dopo il termine dei lavori antimeridiani dell'Aula, per terminare l'esame in sede referente nel pomeriggio della medesima giornata.

Michele PELILLO (PD) ritiene opportuno stabilire sin d'ora un termine ultimo entro cui concludere i lavori nella giornata di domani. Auspica, inoltre, che la presentazione di eventuali ulteriori proposte emendative da parte del relatore o del Governo possa avvenire già nel corso della seduta odierna, al fine anche di individuare un termine adeguato per la successiva presentazione di eventuali subemendamenti.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) desidera comprendere meglio quali siano le effettive intenzioni del relatore e del Governo in relazione alla presentazione di nuove proposte emendative ovvero di eventuali riformulazioni di proposte emendative già presentate.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, considera ragionevoli le esigenze manifestate dai deputati Pelillo e Paglia, anche nell'ottica di assicurare il proficuo prosiegui dell'esame, che a suo giudizio potrà svolgersi in maniera ottimale solo previa visione delle ulteriori proposte emendative che il relatore o il Governo intendano eventualmente presentare. Ritiene comunque che, qualora non fosse possibile disporre sin d'ora dei pareri relativamente agli emendamenti riferiti ai rimanenti articoli del provvedimento, i lavori della Commissione potranno utilmente riprendere nella giornata di domani.

Sandra SAVINO (FI-PdL) condivide il metodo di lavoro testé prospettato dal Presidente.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento al quesito in precedenza posto dal deputato Paglia, avverte che l'orientamento del Governo – con specifico riguardo alle proposte emendative riferite agli articoli da 3 a 12 del provvedimento, i quali vertono – lo ricorda – sulla questione qualificante della concessione della garanzia statale sui crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari – è quello di accogliere sostanzialmente i contenuti dell'emendamento Abrignani 3.14 nonché degli identici emendamenti Petrini 3.8, Vignali 3.16 e Sandra Savino 3.17, che sono volti a prevedere che ulteriori soggetti, oltre a quelli già previsti dal testo del decreto-legge, siano abilitati a richiedere l'accesso al sistema della garanzia statale sui crediti deteriorati ceduti. Avverte che tale l'estensione del meccanismo di garanzia a tali soggetti comporterà conseguentemente una serie di ulteriori modifiche puntuali del testo, ai fini del necessario coordinamento formale dello stesso. Segnala, peraltro, che l'eventuale ampliamento dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione delle norme concernenti la concessione della garanzia statale comporterà anche la necessità di procedere ad un adeguamento delle disposizioni recanti la copertura finanziaria degli oneri sostenuti. Preannuncia, infine, l'intenzione del Governo di esprimere un orientamento favorevole, previa riformulazione, anche sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07, che verte sulla rilevante tematica dell'anatocismo, connotata peraltro da particolare complessità tecnica, sulla quale è consapevole esservi un sostanziale interesse da parte dei diversi gruppi parlamentari.

Paolo PETRINI (PD), alla luce di quanto dichiarato dal Viceministro Morando nel corso dell'ultimo intervento, auspica possa avere luogo anche un'ulteriore riflessione sull'emendamento a sua firma 3.20, volto a prevedere che la garanzia dello Stato venga concessa anche nel caso in cui il cessionario sia un intermediario finanziario estero.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire al relatore di verificare la possibilità di depositare, sin dalla seduta odierna, le eventuali nuove proposte emendative ovvero le riformulazioni di proposte emendative già presentate.

La seduta, sospesa alle 21.40, è ripresa alle 21.55.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.24, 4.13, 5.3, 6.2, 8.5, 10.3,

11.2 e 16.15 *(vedi allegato 2)*, che risultano ammissibili e per i quali propone di stabilire il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 11 della giornata di domani.

Avverte inoltre che il relatore ha presentato una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07 *(vedi allegato 3)*.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede di posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti quanto meno alle ore 11,30 della giornata di domani.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, preso atto della richiesta del deputato Villarosa, non essendovi obiezioni fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle nuove proposte emendative del relatore alle ore 11,15 della giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta che sarà convocata domani alle ore 13, con l'intento di concludere l'esame in sede referente entro le ore 17 della giornata stessa.

La seduta termina alle 22.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

Art. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire la lettera *c)* con la seguente: *c)* dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-*bis*. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis*, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla stessa Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione. »;

b) al comma 5, capoverso « ART. 37-*bis* », comma 3, sostituire la lettera *d)* con la seguente: *d)* i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente;

c) al comma 5, capoverso « ART. 37-*bis* », comma 5, dopo le parole: richieste di adesione, inserire le seguenti: , il recesso.

*** 1. 37.** Zoggia, Ribaudo.

(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire la lettera *c)* con la seguente: *c)* dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-*bis*. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-*bis*, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla stessa Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione. »;

b) al comma 5, capoverso « ART. 37-*bis* », comma 3, sostituire la lettera *d)* con la seguente: *d)* i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente;

c) al comma 5, capoverso « ART. 37-*bis* », comma 5, dopo le parole: richieste di adesione, inserire le seguenti: , il recesso.

*** 1. 56.** Petrini, Lodolini, Giulietti.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *c)* inserire la seguente: c-*bis)* eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera *a)* e composti dalle altre società di cui alle lettere *b)* e *c)*.

b) al comma 6, sostituire le parole « Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo » con le seguenti: « Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali »;

1. 134. *(Nuova formulazione)* Ginato.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-*bis*. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*; il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-*bis*. »

*** 1. 202.** *(Nuova formulazione)* Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-*bis*. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*; il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-*bis*. »

*** 1. 217 (ex 2.015).** *(Nuova formulazione)* Kronbichler.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: « ed eccezionali »

**** 1.145.** *(Nuova formulazione)* Moretto.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: « ed eccezionali »

**** 1.142.** *(Nuova formulazione)* Causi.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: « ed eccezionali »

**** 1.109.** *(Nuova formulazione)* Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: « ed eccezionali »

**** 1.139.** *(Nuova formulazione)* Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, sostituire il comma 7 con i seguenti:

« 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo

bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:

a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera *a)*, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.

7-*bis*. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-*ter*, con particolare riferimento a:

a) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

b) il contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;

c) i requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-*bis*. ».

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole « comma 7 » con le seguenti: « commi 7 e 7-bis »;

b) al comma 3, sostituire le parole « comma 7 » con le seguenti: « commi 7 e 7-bis »;

1. 133. *(Nuova formulazione)* Giampaolo Galli.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-*bis)* modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome »

*** 1. 122.** *(Nuova formulazione)* Pagano, Tancredi.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-*bis)* modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome »

*** 1. 89.** *(Nuova formulazione)* Palese, Latronico.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-*bis)* modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome ».

*** 1. 213.** *(Nuova formulazione)* Blažina, Gebhard, Malisani.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-*bis)* modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia

delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome ».

*** 1. 197.** *(Nuova formulazione)* Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-*bis)* modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome »

*** 1. 201.** *(Nuova formulazione)* Sottanelli.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-*bis)* modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome »

*** 1. 204.** *(Nuova formulazione)* Palese, Latronico.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-*bis)* modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome »

*** 1. 208.** *(Nuova formulazione)* Pagano, Tancredi.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso ART. 37-ter, comma 3, dopo le parole: le banche di credito, *inserire la seguente:* cooperativo;

**** 1. 144.** Moretto.

(Approvato)

Al comma 5, capoverso ART. 37-ter, comma 3, dopo le parole: le banche di credito *inserire la seguente:* cooperativo;

**** 1. 136.** Petrini, Lodolini, Giulietti, Marco Di Maio, Arlotti.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere le parole: « Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza. ».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« 3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto su-

periore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*ter*. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*quater*. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-*ter*, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la SpA conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera *a)*, del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-*bis* e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-*bis* entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3. »

*** 1. 158.** *(Nuova formulazione)* Pelillo.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere le parole: « Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza. ».

Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« 3-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*ter*. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

3-*quater*. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-*ter*, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la SpA conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso

previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera *a)*, del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-*bis* e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-*bis* entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3. »

*** 1. 159.** *(Nuova formulazione)* Ginato.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » *con le seguenti:* « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

**** 1. 88.** *(Nuova formulazione)* Paglia, Fassina.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » *con le seguenti:* « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

**** 1. 214.** *(Nuova formulazione)* Causi.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » *con le seguenti:* « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

**** 1. 196.** *(Nuova formulazione)* Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » *con le seguenti:* « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

**** 1. 199.** *(Nuova formulazione)* Barbanti.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » *con le seguenti:* « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

**** 1. 200.** *(Nuova formulazione)* Sottanelli.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » *con le seguenti:* « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

**** 1. 203.** *(Nuova formulazione)* Palese, Latronico.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » con le seguenti: « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche »

**** 1. 212.** *(Nuova formulazione)* Petrini, Lodolini, Giulietti, Marco Di Maio, Arlotti.

(Approvato)

All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola « altresì » *con le seguenti:* « , in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche ».

**** 1. 215.** *(Nuova formulazione)* Moretto.

(Approvato)

Art. 2

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. »

*** 2. 01.** *(Nuova formulazione)* Tabacci, Dellai, Gigli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. »

*** 2. 02.** *(Nuova formulazione)* Palese, Latronico.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. ».

*** 2. 03.** *(Nuova formulazione)* Barbanti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. »

*** 2. 04.** *(Nuova formulazione)* Pagano, Tancredi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. »

*** 2. 05.** *(Nuova formulazione)* Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. »

*** 2. 06.** *(Nuova formulazione)* Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. »

*** 2. 07.** *(Nuova formulazione)* Ginato.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

« ART. 2-*bis*.

(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente. »

*** 2. 08.** *(Nuova formulazione)* Sottanelli.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: da parte di banche, *inserire seguenti:* e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito « società cedenti »);

b) al comma 3, sostituire le parole: nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1, *con le seguenti:* nella decisione della Commissione europea.

Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, le parole: 100 milioni di euro, *sono sostituite dalle seguenti:* 120 milioni di euro.

3. 24. Il Relatore.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) *sostituire le parole:* valore netto di bilancio, *con le seguenti:* valore contabile netto alla data della cessione;

b) alla lettera d), *sostituire la parola:* antergate *con le seguenti:* possono essere antergate;

c) alla lettera f), *dopo le parole:* interessi sui Titoli *inserire la seguente:* senior.

4. 13. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo e secondo periodo sostituire le parole: banca cedente, *con le seguenti:* società cedente:

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI.

5. 3. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni, *con le seguenti:* al ricorrere di determinate condizioni possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli senior.

6. 2. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: banca cedente, *con le seguenti:* società cedente;

b) al comma 3, dopo le parole: Titoli junior o mezzanine *inserire le seguenti:* emessi nell'ambito di operazioni di carto-

larizzazione per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1.

8. 5. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: banca cedente *con le seguenti:* società cedente.

10. 3. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione, *con le seguenti:* non pagato dalla società cessionaria;

b) al comma 3, dopo le parole: di tali diritti, *inserire le seguenti:* e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior.

11. 2. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: emessi *inserire le seguenti:* , a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-*bis*. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis)* all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.

16. 15. Il Relatore.

ALLEGATO 3

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO BOCCADUTRI 17.07

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-*bis*.

(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi).

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le lettere *a)* e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi, sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV del decreto-legge con la seguente: « Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Atto n. 282. *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 114

RISOLUZIONI:

7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)*. 116

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. – Interviene il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 14.10.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.
Atto n. 282.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, ricorda che lo schema – sul quale è chiamata ad esprimersi anche la Commissione bilancio – si inserisce nella procedura finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, richiesto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). In particolare, il decreto legislativo n. 91 del 2011, adottato in attuazione della delega conferita dalla citata legge n. 196 del 2009, dispone, per quanto più di interesse per la VII Commissione, che le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria devono adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali, redatto secondo criteri comuni. Inol-

tre, le stesse amministrazioni, per consentire la confrontabilità dei dati di bilancio con le classificazioni accolte dai regolamenti comunitari vigenti in materia di conti nazionali, nonché per assicurare la trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, devono adottare una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa, secondo l'articolazione per missioni e programmi, laddove le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici, mentre i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni.

Precisa quindi che per la definizione delle modalità dell'armonizzazione contabile delle unità locali delle amministrazioni pubbliche, intese quali unità dotate di autonomia gestionale e contabile, il citato decreto legislativo n. 91 del 2011 ha previsto l'intervento di un decreto delle amministrazioni vigilanti, adottato di concerto con il MEF e sottoposto al parere parlamentare. Al riguardo, segnala sin d'ora che, che, in virtù della previsione di espressione di un parere anche da parte della Commissione competente per i profili di merito, è necessario fare riferimento anche a questa Commissione nella premessa del decreto.

Il preambolo evidenzia che, nelle more della definizione del provvedimento attuativo della delega per il completamento della struttura del bilancio, appare necessario fornire alle unità locali del MIBACT indirizzi e modalità generali di classificazione della spesa per missioni e programmi. Al riguardo, però, bisogna tenere presente che è in corso di esame presso la Commissione bilancio – che dovrà esprimersi entro il 15 aprile – lo schema di decreto legislativo sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato, che reca alcune modifiche alla legge di contabilità suscettibili di riflettersi sui contenuti del provvedimento al nostro esame. Ciò con riferimento, in particolare, ai « macroaggregati » previsti dagli articoli 1 e 2 dello stesso, che il citato schema prevede di sostituire con le « azioni ». È una questione che potrà essere attentamente esaminata e definita dalla stessa Commissione bilancio.

Rileva poi che gli aspetti di più diretta competenza della VII Commissione riguardano, invece, i soggetti destinatari delle disposizioni, costituiti, a decorrere dall'esercizio 2016, in base all'articolo 1, dagli istituti centrali e dagli istituti dotati di autonomia speciale del MIBACT. Gli stessi sono individuati dall'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di organizzazione del MIBACT e sono ricapitolati nel dossier del Servizio Studi, a cui rimanda anche per ulteriori approfondimenti generali. Qui ricorda solo che, in attuazione del comma 4 dell'articolo 30, nel corso del 2015 è stata conferita l'autonomia speciale, ossia l'autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, a quattro nuovi istituti: si tratta di Galleria Nazionale delle Marche, Galleria Nazionale dell'Umbria, Opificio delle pietre dure e Istituto centrale per la grafica. Ricorda, inoltre, che il recente decreto ministeriale 23 gennaio 2016, attuando quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, ha costituito, fra l'altro, ulteriori 10 istituti e musei di rilevante interesse nazionale, disponendo che agli stessi potrà essere attribuita l'autonomia speciale.

Rileva quindi che l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone, in particolare, che ogni istituto utilizzi le missioni, i programmi e i macroaggregati cui afferiscono i capitoli della Direzione generale vigilante. Peraltro, dopo aver individuato come base di riferimento contabile l'allegato al decreto – che reca l'attuale classificazione delle missioni e dei programmi del MIBACT –, rinvia ad una specifica pubblicazione della Ragioneria generale dello Stato (RGS), quale documento di supporto per l'individuazione delle missioni. Al riguardo, segnala che, rispetto all'allegato, l'ultima edizione di tale pubblicazione presenta un ulteriore programma, riguardante la promozione della fruizione del patrimonio culturale da parte dei giovani ai quali è destinata la Carta elettronica prevista, sempre, dalla legge di stabilità 2016. Alla luce di tale

circostanza, le sembrerebbe opportuno suggerire al Governo di operare un rinvio direttamente a tale pubblicazione, senza inserire nel decreto l'allegato, atteso che questo già ora presenta un disallineamento con il documento annuale della RGS. In tal senso, peraltro, sono anche le indicazioni della RGS.

Aggiunge che l'articolo 3 disciplina la possibilità di modificare o integrare i programmi (ma non le missioni) in cui è articolato lo stato di previsione del MIBACT, qualora gli stessi non siano adeguati a rappresentare le esigenze degli istituti. In particolare, prevede che è necessario il parere vincolante della Direzione generale vigilante e che la richiesta deve essere accompagnata da idonea motivazione. La decisione è rimessa al MEF. L'articolo 4, infine, reca una norma di chiusura, con il rinvio, per quanto non espressamente indicato, ai documenti ivi specificamente indicati.

Preannuncia quindi un parere favorevole con le puntualizzazioni testé esposte e con le altre eventuali integrazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Antimo CESARO si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Bruno MOLEA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 marzo 2016 — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA.

La seduta comincia alle 14.20.

Bruno MOLEA, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 28 gennaio 2016.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) sottolinea l'importanza delle audizioni informali svolte, che hanno confermato la penalizzazione sofferta da diversi potenziali borsisti a seguito dell'introduzione dei nuovi parametri ISEE e ISPE. Propone ai componenti della Commissione – e in particolare ai presentatori delle due altre risoluzioni vertenti sul medesimo oggetto – di cercare di predisporre un'unica risoluzione condivisa, in tempo utile per fornire al Governo indirizzi efficaci sulle prossime decisioni.

Gianluca VACCA (M5S) condivide l'impostazione di metodo della collega Pannarale. Ritiene poi che si debbano affrontare necessariamente – e sciogliere – due nodi. Il primo concerne l'eliminazione del parametro ISPE per l'attribuzione della borsa di studio universitaria: a suo avviso, si dovrebbe procedere a eliminare questo parametro, anche valutando il fatto che l'ISEE già considera la componente patrimoniale dei nuclei familiari dei richiedenti la borsa. Al di là di questo aspetto che riguarda il futuro, reputa comunque necessario, per il presente, allargare la platea dei beneficiari, con particolare riferimento a coloro che non hanno visto aumentare la loro capacità reddituale: a tal fine, andrebbero esclusi dai redditi presi in considerazione le indennità connesse alla disabilità, gli emolumenti percepiti dai lavori svolti dagli studenti all'interno degli atenei e la stessa borsa di studio eventualmente percepita in precedenza.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene anch'ella auspicabile la convergenza dei gruppi parlamentari rappresentati nella

Commissione su un testo condiviso di risoluzione. Con riferimento al parametro ISPE, quale soglia aggiuntiva rispetto all'ISEE, riterrebbe come obiettivo preferibile il suo totale superamento. In subordine, proporrebbe di inserire tra gli impegni della risoluzione che spera si possa approvare che il Governo verifichi e spieghi l'effettiva necessità normativa di mantenere le 2 soglie (ISEE e ISPE). Con riferimento, poi, alla questione dell'esclusione dal computo totale dei redditi dei benefici inerenti al diritto allo studio, ribadisce che tale previsione è già contenuta nella normativa ISEE, ma essa ha trovato difficile applicazione, perché la detrazione è a carico dell'ente erogatore; pertanto, sarebbe opportuno inserire nella risoluzione la richiesta di rivedere la definizione dell'ISEU, per evitare problemi interpretativi della norma e dei meccanismi di calcolo. Da valutare sarebbe, infine, l'opportunità di destinare una quota di risorse a beneficio di coloro che sono già stati esclusi a seguito dell'introduzione dei nuovi parametri, tenendo conto che cinque regioni sono intervenute autonomamente per compensare – almeno in parte – gli effetti della nuova normativa.

Bruno MOLEA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga *(Seguito esame e rinvio)* 118

ALLEGATO (Proposte emendative approvate dalla Commissione) 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 121

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.05.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
C. 2212 Daga.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo scorso.

Tino IANNUZZI, *presidente,* dà conto delle sostituzioni pervenute per la seduta odierna.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) comunica che i deputati del suo gruppo hanno provveduto a ritirare la propria sottoscrizione della proposta di legge in esame. Annuncia altresì il ritiro di tutte le restanti proposte emendative presentate dal gruppo SEL. Fa notare come, a seguito della soppressione, nel corso della seduta di ieri, dell'articolo 6, che disciplina un aspetto nevralgico e caratterizzante della proposta di legge, sia inutile e improduttivo continuare a discutere su un provvedimento che stravolge completamente il dettato referendario. Dopo aver invitato i colleghi della maggioranza a riconsiderare l'ipotesi di riportare il provvedimento al testo originario, comunica altresì che il suo gruppo non prenderà parte al prosieguo dei lavori della Commissione.

Federica DAGA (M5S) evidenzia come la maggioranza, fautrice di un'ideologia chiaramente privatizzatrice, abbia perpetrato un vero e proprio « scempio » della volontà popolare risultante dalla consultazione referendaria. Comunica, quindi, che il suo gruppo non continuerà a partecipare ai lavori della Commissione e annuncia il ritiro di tutte le restanti proposte emendative presentato dal gruppo M5S alla proposta di legge, nonché delle sottoscrizioni della proposta medesima,

che, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, persegue interessi economico-finanziari che collimano ben poco con l'interesse economico generale.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nell'evidenziare gli sforzi compiuti dalla presidenza per assicurare un corretto e rispettoso svolgimento dei lavori, esprime rammarico per le posizioni espresse, a nome dei gruppi di appartenenza, dai colleghi testé intervenuti. Auspica comunque che i lavori della Commissione possano proseguire in futuro in un clima di costruttivo e reciproco confronto.

Enrico BORGHI (PD), nel prendere atto delle autonome decisioni assunte dai componenti della Commissione testé intervenuti, auspica la definitiva approvazione del provvedimento in esame, sottolineando che esso rappresenta il frutto di un lavoro, condotto in sede emendativa, volto non a depontenziare l'esito referendario, ma a garantire l'organicità della normativa del servizio idrico integrato, in modo da renderlo rispondente a criteri di efficienza, e a assicurare un percorso di tutela e adeguata valorizzazione del bene pubblico acqua.

Tino IANNUZZI, *presidente,* avverte che, a seguito delle dichiarazioni testè rese dai colleghi Zaratti e Daga, risultano ritirate le proposte emendative Daga 3.30, che, a seguito della riformulazione, ha assunto la numerazione 9.03, Daga 7.2, Pellegrino 7.3, Daga 8.5, 8.6, 8.7 e 9.7, Pellegrino 9.8, Daga 9.9, 0.9.02.1 e 12.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Borghi 7.1 *(vedi allegato).*

Chiara BRAGA (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 8.3 a sua prima firma, proposta dal relatore, precisando che esso è volto a prevedere che il servizio idrico integrato sia finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del Codice dell'ambiente, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge cosiddetto « Sblocca-Italia » e da quelle comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale. Precisa, inoltre, come, nell'ottica di incentivazione degli investimenti, si è inteso, altresì, perseguire l'obiettivo del superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Braga 8.3 *(nuova formulazione)(vedi allegato).*

Enrico BORGHI (PD) chiede che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Tino IANNUZZI, *presidente,* constatata l'assenza di obiezioni, dispone l'attivazione della trasmissione della seduta mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Avverte, quindi, che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Braga 8.3, si intendono preclusi gli emendamenti Massa 8.2 e 8.4.

Enrico BORGHI (PD) ritira l'emendamento 8.1 a sua prima firma.

Massimiliano MANFREDI, *relatore,* richiama, innanzitutto, le finalità dell'emendamento Massa 9.4, come riformulato: in primo luogo, assicurare l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali fino a 50 litri giornalieri per persona; in secondo luogo, individuare le procedure per la morosità e per la definizione dei criteri finalizzati a individuare i soggetti ai quali i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità; in terzo luogo, assicurare un adeguato recupero dei costi del

servizio da parte della tariffa, tramite l'applicazione del criterio di progressività, costituzionalmente sancito, e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero. Dichiarando il proprio rammarico per l'abbandono dei lavori della Commissione da parte dei colleghi dei gruppi M5S e SEL, propone un'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Massa 9.4 *(vedi allegato)*, volta a rafforzare il ruolo dell'*Authority* e delle Commissioni parlamentari competenti, nonché degli enti locali interessati.

La sottosegretaria Silvia VELO concorda con l'ulteriore nuova riformulazione dell'emendamento Massa 9.4 proposta dal relatore.

Federico MASSA (PD) accetta l'ulteriore nuova formulazione del suo emendamento 9.4, proposta dal relatore. Dopo aver espresso il suo rammarico per l'abbandono dei lavori da parte dei gruppi di opposizione, richiama l'attenzione sulle nuove disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del provvedimento, che chiaramente smentiscono quanto espresso nella seduta di ieri dai colleghi del gruppo M5S e riportato oggi dagli organi di stampa, trattandosi di disposizioni rispondenti alla volontà espressa dai cittadini nel *referendum* del 2011. In particolare, con riferimento alla nuova versione dell'articolo 8, fa presente che essa elimina una distorsione presente nelle proposte demagogiche del M5S che, se approvate, avrebbero comportato l'esborso di ingenti risorse, le quali, invece, dovrebbero essere spese per risanare le infrastrutture idriche. Con riferimento, invece, all'articolo 9, sottolinea come esso sia volto ad assicurare l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario, nonché il recupero dei costi del servizio da parte della tariffa, tramite l'applicazione del criterio di progressività.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Massa 9.4 *(ulteriore nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Massa 9.4 *(ulteriore nuova formulazione)*, si intendono preclusi gli emendamenti Segoni 9.5, Massa 9.3 e 9.2, Segoni 9.6 e Massa 9.1.

Enrico BORGHI (PD) fa proprio l'emendamento Daga 3.30, dichiarando peraltro di accettare la riformulazione dello stesso proposta dal relatore, che ha prodotto una diversa collocazione dell'emendamento medesimo e quindi la diversa numerazione 9.03.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Borghi 9.03 *(nuova formulazione)(vedi allegato)*.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, illustra il contenuto dell'articolo aggiuntivo 9.02, in tema di trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato. In particolare, evidenzia che esso affida all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico il compito di uniformare il meccanismo di tariffazione su tutto il territorio nazionale e di definire le modalità affinché tutti i gestori indichino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche. Rileva, inoltre, che tutti i gestori del servizio, a partire dal 2017, devono assicurare la trasparenza delle bollette per i consumi idrici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 9.02 del relatore *(vedi allegato)*.

Tino IANNUZZI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Grimoldi 9.01: s'intende che vi abbia rinunciato.

Alessandro MAZZOLI (PD) accetta la riformulazione, proposta dal relatore, del-

l'emendamento 10.2 a sua prima firma, in base al quale, al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, settore che considera cruciale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Mazzoli 10.2 *(nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mazzoli 10.2 *(nuova formulazione)*, si intendono preclusi gli emendamenti Carrescia 10.3 e Massa 10.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Bratti 11.1 *(vedi allegato)*.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bratti 11.1, si intendono preclusi l'emendamento Castiello 11.2 e gli identici emendamenti Carrescia 11.3 e Matarrese 11.4.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Borghi 12.1 *(vedi allegato)*.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Borghi 12.1, si intendono preclusi gli emendamenti Carrescia 12.3 e 12.4, Matarrese 12.5 e Carrescia 12.6.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Schullian 12.01 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 12.01 *(nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO

Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 8.

(Finanziamento del servizio idrico integrato).

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e quelle comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.

1-*bis*. Le risorse nazionali e comunitarie di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito concedente il servizio, unitamente al Fondo di Garanzia delle opere pubbliche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato il decreto di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce l'importo del Fondo ed il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. I finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge

n. 269 del 2003, volti a finanziare investimenti in materia ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche di cui all'articolo 149-*bis*, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato.

3-*ter*: L'articolo 136 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

ART. 136.

(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ».

8. 3. *(nuova formulazione)* Braga, Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico).

1. È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, individuata fino a 50 litri giornalieri per persona tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni *pro capite*, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale decreto è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, previa intesa in sede di Conferenza unificata con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del metodo tariffario ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera *d)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.

2. Ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale ai sensi del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nella definizione delle procedure per la morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno inviano, all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del

settore terziario esercitate nel contesto urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare invia, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146 comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

9. 4. *(ulteriore nuova formulazione)* Massa, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*

(Incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti).

1. I comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.

9. 03. (ex 3.30) *(nuova formulazione)* Borghi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Trasparenza della bolletta del servizio idrico integrato).

1. Ad integrazione delle informazioni già contenute nei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato, al fine di assicurare la trasparenza delle bollette per i consumi idrici a partire dal 2017 è fatto obbligo a tutti i gestori del servizio idrico integrato di comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Al fine di una migliore comparazione nel tempo, a decorrere dal 2018, tali dati dovranno riguardare anche l'annualità anteriore a quella di riferimento.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico con propria delibera determina le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

3. Con la delibera di cui al comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico definisce altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.

9. 02. Il Relatore.

ART. 10

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato;

Conseguentemente:

sopprimere i commi 3 e 4;

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del consiglio di bacino *con le seguenti:* dell'Ente di Governo dell'ATO (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo;

al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dei consigli di bacino *con le seguenti:* degli Enti di Governo dell'ATO (EGATO);

al comma 5, ultimo periodo dopo le parole: i soggetti *inserire le seguenti:* pubblici;

al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle *perfomance* di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo preso in esame.

10.2. *(nuova formulazione)* Mazzoli, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Simone Valente, Zardini.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1284 è sostituito dal seguente:

« 1284. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner »;

b) al comma 1284-*ter* le parole: « 0,5 centesimi » sono sostituite dalle seguenti: « 1 centesimo »;

c) dopo il comma 1284-*ter* è aggiunto il seguente:

« 1284-*quater*. È istituito un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità dell'energia elettrica del gas e del servizio idrico. I relativi proventi sono versati entro il 31 dicembre di ogni anno al Fondo di cui al comma 1284. Le risorse del Fondo di cui al comma 1284 sono gestite dall'Agenzia Nazionale per la Cooperazione Internazionale, secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 e conformemente alle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia.

11. 1. Bratti, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-*bis*.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

12.01. *(nuova formulazione)* Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz, Borghi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei vertici dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015) 496 final e allegati) 127

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2016 – Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 127

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 131

ALLEGATO (Parere approvato) 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 131

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 marzo 2016.

Audizione dei vertici dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015) 496 final e allegati).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 18/2016 – Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.
(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.

La X Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere, alla VI Commissione Finanze, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016 recante « Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio ».

Il decreto-legge si compone di 18 articoli, divisi in 4 capi.

Il capo I (articoli 1 e 2) è volto a riformare il settore bancario cooperativo in base al principio che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Al fine di favorire l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche è previsto che la società capogruppo sia una banca società per azioni.

Il capo II (articoli 3-13) definisce un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tali crediti.

Il capo III reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi con riguardo all'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi (articolo 14), al regime fiscale della cessione di diritti attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte (articolo 15) e la modifica della disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie (articolo 16).

Il capo IV contiene disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio per favorire il credito alle imprese (articolo 17) e la norma concernente l'entrata in vigore (articolo 18).

Per quanto concerne i profili di competenza ovvero di interesse della commissione Attività produttive si segnalano le seguenti disposizioni.

L'articolo 1 reca disposizioni che modificano gli articoli da 33 a 36 del Testo unico bancario (TUB) prevedendo che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo è consentito solo alle BCC appartenenti un gruppo bancario cooperativo, parallelamente vengono innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC. Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo possa continuare l'attività bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in Spa.

Si introduce, nella Sezione II (Banche di credito cooperativo) all'interno del Titolo II, Capo V del TUB, l'articolo 37-*bis* che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo e l'articolo 37-*ter* che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Viene, inoltre, modificato altresì l'articolo 150-*bis* del TUB, recante disposizioni in tema di banche cooperative, ampliando il novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, consentendo alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori. Inoltre, si prevede l'esenzione dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici nei casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro e versi all'erario il venti per cento delle proprie riserve. Si modifica, inoltre, l'articolo 150-*ter* del TUB, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, per consentire alle BCC di emettere azioni di finanziamento anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. Sono poi apportate altre modifiche all'articolo 150-*ter* tra cui, al comma

3, la possibilità che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario.

L'articolo 2 disciplina la fase di prima applicazione delle innovazioni normative introdotte dall'articolo 1 prevedendo un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 37-*bis*, comma 7) per l'invio da parte della potenziale banca capogruppo alla Banca d'Italia della documentazione prevista e un termine per la stipula del contratto di coesione di 90 giorni dall'accertamento preventivo della Banca d'Italia dei requisiti previsti. Si prevede inoltre una clausola di *opting-in*, in virtù della quale, entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese di un nuovo Gruppo bancario cooperativo, una BCC può chiedere di aderire al gruppo costituito.

Il Capo II del provvedimento in esame reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).

L'articolo 3 del provvedimento definisce l'ambito di applicazione della misura, che è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga previo parere positivo UE) e consiste – come anticipato in precedenza – nella concessione della garanzia statale su titoli cartolarizzati aventi come sottostanti i crediti in sofferenza delle banche con sede in Italia. La misura in esame viene sottoposta ad una valutazione della Commissione UE, all'esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere UE.

L'articolo 4 disciplina le modalità con cui è strutturata l'operazione di cartolarizzazione il cui sottostante sono le sofferenze bancarie; essa presenta infatti specifiche caratteristiche, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia (articolo 2 della legge n. 130 del 1999).

L'articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali – fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa – e a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura. Ai sensi del nuovo comma 3-*bis* non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle seguenti procedure concorsuali:

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa, previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;

risoluzione delle crisi bancarie, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

amministrazione straordinaria di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Sono esclusi i contributi provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. L'agevolazione si applica anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure. Ai sensi del comma 2 l'agevolazione si applica ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Per i soli contributi percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data di

entrata in vigore del decreto, l'esclusione dal novero delle sopravvenienze attive è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d'imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.

L'articolo 15 disciplina il trattamento ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte. Il comma 1 stabilisce che ai fini fiscali la cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze. I beni ricevuti dall'ente ponte sono valutati fiscalmente in base agli ultimi valori fiscali riconosciuti in capo all'ente cedente. In sostanza, il trattamento fiscale della cessione di attività e passività da un soggetto sottoposto a risoluzione ad un ente ponte viene equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni. Il comma 2 prevede che dalla data in cui ha effetto la cessione l'ente ponte subentra nella posizione dell'ente sottoposto a risoluzione in ordine ai diritti, attività o passività oggetto di cessione, incluse la deduzione o la tassazione dei componenti di reddito dell'ente sottoposto a risoluzione già imputati a conto economico e non ancora dedotti o tassati dallo stesso alla data della cessione, e nelle deduzioni derivanti da opzioni di riallineamento dell'avviamento e di altre attività immateriali esercitate dall'ente sottoposto a risoluzione.

Le perdite di cui dell'ente sottoposto a risoluzione sono portate in diminuzione del reddito dell'ente ponte.

L'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

L'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE. A tal fine è modificato ed integrato il Testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF). Il comma 1, lett. *a)*, integra la definizione di OICR (organismo di investimento collettivo del risparmio) contenuta nel TUF specificando che l'investimento in crediti diretti, a valere sul patrimonio dell'OICR, può riguardare solo i soggetti diversi dai consumatori. Con la norma in esame si chiarisce che i fondi d'investimento italiani possono erogare finanziamenti diretti esclusivamente a soggetti diversi da consumatori. Inoltre viene dettagliata la disciplina relativa ai fondi di investimento istituiti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Il comma 1, lett. *b)* inserisce un nuovo capo, dedicato agli OICR di credito, nella parte II, titolo III, del TUF sulla gestione collettiva del risparmio, composto di tre nuovi articoli:

articolo 46-*bis* del TUF (Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani) prevede espressamente che i FIA italiani possono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio, (ovvero, possono erogare crediti) a favore di soggetti diversi da consumatori;

articolo 46-*ter (Erogazione diretta di crediti di FIA UE in Italia)* del TUF disciplina la concessione diretta di crediti in Italia da parte di FIA UE, stabilendo procedure e requisiti equivalenti a quelli previsti per gli operatori nazionali;

articolo 46-*quater (Altre disposizioni applicabili)* del TUF prevede che all'attività di concessione di crediti in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE si applicano la normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e la relativa disciplina sanzionatoria previste dal TUB per le banche e gli intermediari finanziari, con esclusione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela (articolo 128-*bis* del TUB).

Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge modifica l'articolo 26, comma 5-*bis*,

del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in materia di accertamento al fine di specificare che l'esenzione fiscale sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione e investitori istituzionali esteri, soggetti a forme di vigilanza negli Stati esteri nei quali sono stati istituiti, è subordinata al rispetto delle norme del TUB in materia di riserva di attività per l'erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, previste per gli omologhi soggetti costituiti in Italia, al fine di non creare uno svantaggio competitivo per gli operatori nazionali.

Davide CRIPPA (M5S) chiede quali siano i termini per la deliberazione del parere, dal momento che la Commissione di merito ha appena iniziato l'esame delle proposte emendative. In particolare, esprime perplessità sul fatto di deliberare un parere su un testo destinato ad essere modificato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea nella seduta del prossimo lunedì 21 marzo. Ritiene pertanto preferibile esprimere il parere sul testo originario.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che la Banca d'Italia ha assunto una posizione « oscillante » riguardo al provvedimento approvato sulle banche popolari e che sarebbe stato preferibile attenersi rigorosamente al regolamento n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

Dario GINEFRA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole.

Marco DONATI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo ed esprime apprezzamento per il rinnovato quadro di rapporti di cooperazione fra l'Italia e la Mongolia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.10.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 » (C. 3301 Governo, approvato dal Senato);

osservato che l'Accordo avvierà un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori tra i quali il commercio e gli investimenti, estendendo la cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia;

sottolineato che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo considerati prioritari tra cui quelli relativi ai settori del commercio e degli investimenti;

rilevato che:

l'articolo 39, relativo alla politica industriale, prevede che la cooperazione è finalizzata a migliorare la competitività delle PMI incentivando gli investimenti comuni e creando *joint venture* e reti di informazione volte a sostenere l'attività del settore privato e delle associazioni imprenditoriali delle Parti;

l'articolo 40 reca disposizioni sul turismo volte a favorire uno sviluppo equilibrato del settore, in grado di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali;

l'articolo 43 reca disposizioni sulla cooperazione scientifica e tecnologica volte a favorire lo scambio di informazioni e la condivisione di *know-how*, promuovendo progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo, partenariati di ricerca tra le rispettive comunità scientifiche, centri di ricerca, università e settori industriali in un'attività di cooperazione che è volta a favorire la partecipazione delle PMI;

l'articolo 44, in materia di energia, stabilisce che lo scopo principale della cooperazione bilaterale è quello di aumentare la sicurezza energetica, attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e lo sviluppo di nuove forme di energia innovative e rinnovabili, nonché attraverso la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti;

l'articolo 47 recante disposizioni su ambiente, cambiamenti climatici e risorse naturali, è volto ad intensificare la cooperazione in materia di cambiamento climatico, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e di indirizzare le rispettive economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza. C. 2494 Tripiedi e C. 3600 Damiano *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3600 Damiano)* 133

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Atto n. 280 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 135

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 281 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 135

ALLEGATO (Parere approvato) 137

AVVERTENZA 136

ERRATA CORRIGE 136

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.20.

Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza. C. 2494 Tripiedi e C. 3600 Damiano.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3600 Damiano).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che il 4 marzo 2016 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Atto Camera n. 3600, a sua prima firma, recante modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernenti l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza.

Come preannunciato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 10 marzo scorso, fa presente che, poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Davide TRIPIEDI (M5S), *relatore*, accingendosi ad illustrare la proposta di legge Atto Camera n. 3600, a prima firma del presidente Damiano, rileva preliminarmente che essa reca un contenuto in larga misura sovrapponibile a quello della pro-

posta di legge Atto Camera n. 2494, alla quale essa è stata oggi abbinata. In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge, in linea con quanto previsto dalla proposta di legge già all'esame della Commissione, estende i benefici previdenziali connessi allo svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti anche ai lavoratori edili. Rispetto all'Atto Camera n. 2494, la proposta di legge restringe l'ambito di applicazione ai soli lavoratori inquadrati come operai di quarto livello, operai specializzati, operai qualificati e operai comuni, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini del 18 giugno 2008. A tale proposito, ricorda che, in occasione delle audizioni informali svolte il 9 novembre 2015 e delle successive interlocuzioni informali svolte anche con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si era ipotizzato di meglio circoscrivere la platea dei destinatari del provvedimento al fine di limitarne l'applicazione ai lavoratori effettivamente addetti ad attività particolarmente usurante, contenendone conseguentemente anche gli effetti finanziari. In sostanza, si limiterebbe l'applicazione del provvedimento agli operai, inquadrati nei primi quattro livelli della contrattazione collettiva, escludendo gli impiegati e i quadri. Come già emerso anche in occasione delle richiamate audizioni, andrebbe in ogni caso assunto come riferimento il contratto collettivo vigente, che, per il settore dell'industria e delle cooperative, è stato rinnovato il 1° luglio 2014. Occorre altresì considerare che nel settore sussistono altri contratti collettivi nazionali, tra i quali rileva, in particolare, quello per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane e dalle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini, rinnovato, da ultimo, il 24 gennaio 2014. Potrebbe, pertanto, essere, a suo avviso, utile fare riferimento nel testo ai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Osserva che la principale innovazione della proposta oggi abbinata è invece costituita dall'estensione della disciplina del decreto legislativo n. 67 del 2011 anche ai lavoratori in altezza. A tale riguardo, la relazione illustrativa della proposta di legge precisa che tale categoria di lavoratori era stata considerata nel novero dei lavori particolarmente usuranti, ai fini pensionistici, dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, che richiama, nella tabella A allegata, anche i « lavori in altezza », intendendosi come tali quelli svolti su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto. Il successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999, tuttavia, ha escluso tali lavori dalle mansioni particolarmente usuranti.

Rileva che anche l'articolo 2 del provvedimento innova rispetto al testo della proposta Atto Camera n. 2494, per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, che viene, in ogni caso, reperita a valere sulle risorse del Fondo per i lavori usuranti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge n. 247 del 2007. In luogo del meccanismo di monitoraggio di eventuali scostamenti negli oneri rispetto alle risorse disponibili, ai fini dell'adozione di conseguenti iniziative legislative, si prevede, infatti, che l'INPS e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettano alle Camere una relazione sull'attuazione del provvedimento, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati e agli oneri previdenziali conseguenti. Qualora da tale attività di monitoraggio risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo le risorse non utilizzate dovranno essere destinate a interventi con finalità analoghe.

In proposito, ritiene tuttavia di dovere segnalare che, nel corso delle due ultime

manovre finanziarie, nonostante la decisa opposizione del suo gruppo parlamentare, le risorse appostate nel Fondo sono state sensibilmente ridotte, per essere destinate alla copertura finanziaria di altri interventi. In particolare, segnala che i commi 289, 300 e 304 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 hanno determinato una riduzione delle risorse del Fondo che, nei prossimi anni, è superiore a 500 milioni di euro, nonché a una riduzione permanente degli stanziamenti pari a oltre 18 milioni di euro. Giudica, pertanto, indispensabile che, anche a fronte delle proposte di legge oggi in esame, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge n. 247 del 2007 non siano più utilizzate con finalità di copertura finanziaria di altri provvedimenti.

Conclusivamente, esprime apprezzamento per il fatto che anche il Partito democratico abbia voluto presentare una propria proposta su questi temi ed auspica che ciò possa contribuire ad arrivare in breve tempo ad una positiva conclusione dell'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 marzo 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Atto n. 280.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il termine per la conclusione dell'esame dello schema di regolamento scade il prossimo 31 marzo.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, alla luce della sua relazione illustrata nella seduta dello scorso 8 marzo, invita i colleghi a fargli pervenire eventuali osservazioni, in vista della formulazione della sua proposta di parere, che presenterà in una seduta da convocarsi la prossima settimana.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto di quanto rappresentato dal relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Atto n. 281.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che la relatrice ha elaborato una proposta di parere sul provvedimento, il cui contenuto è già stato anticipato ai componenti della Commissione.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, nell'illustrare la sua proposta di parere (vedi allegato), si sofferma, in particolare, sull'opportunità di adeguare, in sede di deliberazione definitiva sul provvedimento, il testo alla luce dei rilievi contenuti nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Con-

siglio di Stato, nell'adunanza di sezione del 28 gennaio 2016, tenendo, in particolare, conto dei rilievi riferiti all'articolo 10. Inoltre, auspica che nel testo siano apportate alcune correzioni, segnalando in primo luogo l'esigenza di meglio precisare l'estensione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 5, quarto periodo, dello Statuto, che – a suo avviso – deve riferirsi all'aggregato della finanza pubblica, piuttosto che a quello del bilancio dello Stato. Rileva, poi, l'opportunità di richiamare nell'articolo 15 dello Statuto la procedura di assegnazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 prevista dall'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e di precisare in modo più puntuale, al comma 1, lettera *h*), la tipologia delle eventuali ulteriori risorse che possono pervenire all'ANPAL, richiamando in proposito quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

La Commissione approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.
C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 610 del 15 marzo 2016, a pagina 152, prima colonna, ventitreesima riga, le parole: « *allegato 2* » sono sostituite dalle seguenti « *allegato 1* ».

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto n. 281).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (atto n. 281);

considerato che il provvedimento dà attuazione all'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, istitutivo dell'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro, ai sensi del quale, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto n. 150, è adottato lo Statuto dell'ANPAL, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti in via generale per gli statuti delle agenzie dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999;

rilevato che l'adozione dello Statuto rappresenta una nuova tappa nel percorso volto a consentire l'avvio delle attività della nuova Agenzia, che fa seguito all'adozione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (atto n. 266), sul quale la XI Commissione ha già espresso il parere di propria competenza nella seduta del 15 marzo 2016;

segnalata l'opportunità che, in sede di deliberazione definitiva sul provvedimento, il Governo tenga in debita considerazione i rilievi contenuti nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza di sezione del 28 gennaio 2016;

osservato che, in conformità con quanto previsto dal decreto istitutivo, l'articolo 1 dello schema di Statuto, allegato al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce che l'ANPAL abbia personalità giuridica di diritto pubblico, sia dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di bilancio e sia è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti;

considerato che l'articolo 4 dello schema di Statuto rinvia la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli organi e delle strutture, nonché dell'amministrazione e della contabilità dell'ANPAL a successivi regolamenti dell'Agenzia, da adottare sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica;

osservato che, nel suo parere sul provvedimento, il Consiglio di Stato ha rilevato come tale disposizione prevede, in sostanza, un ruolo consultivo del Ministro vigilante rispetto ai regolamenti di organizzazione e di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia, in luogo del più penetrante potere di approvazione previsto

dall'articolo 8, comma 4, lettera *l)*, del decreto legislativo n. 300 del 1999;

rilevato che, in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2015, lo Statuto disciplina le competenze degli organi dell'Agenzia, identificati dall'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nel presidente, nel consiglio di amministrazione, nel consiglio di vigilanza e nel collegio dei revisori;

evidenziato che l'articolo 5, comma 5, quarto periodo, prevede che il compenso dei componenti del collegio dei revisori dell'Agenzia sia determinato con decreto interministeriale a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL senza ulteriori oneri a carico dello Stato, mentre, nell'ambito della clausola di neutralità finanziaria, sembrerebbe più opportuno fare riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica, in linea con quanto previsto dal comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo 5 per il compenso dei consiglieri di amministrazione;

osservato che, con riferimento all'articolo 10 dello schema di Statuto, il parere espresso dal Consiglio di Stato ha evidenziato la presenza di disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa di rango primario, segnalando l'opportunità di risolvere la discrasia attraverso un esplicito richiamo alle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015;

considerato che l'articolo 15 individua, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le entrate dell'Agenzia;

rilevata l'esigenza che, con riferimento all'attribuzione all'ANPAL, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *f)* delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sia previsto un richiamo espresso alla procedura di assegnazione di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015, ai sensi della quale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno può essere individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate annue del medesimo Fondo di rotazione, destinata a far fronte ad esigenze gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione organica dell'Agenzia;

segnalata la necessità che, per poter svolgere in modo appropriato il ruolo di cardine della nuova rete dei servizi per le politiche del lavoro, ad essa affidato dal medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, l'Agenzia possa contare su un flusso di risorse congruo e preventivabile, che le consenta di programmare in modo efficiente le proprie attività sulla base delle linee di indirizzo e degli obiettivi fissati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

osservato che l'articolo 17 stabilisce che il decreto di trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia possa prevedere, in fase di prima applicazione e allo scopo di avviare le procedure per il trasferimento del personale, un'organizzazione temporanea dell'Agenzia, in attesa dell'adozione del regolamento di organizzazione;

considerato che, sul punto, il parere espresso dal Consiglio di Stato ha evidenziato che tale decreto di trasferimento di risorse ha essenzialmente il compito di disciplinare modalità e procedure di trasferimento delle risorse e non quello di definire, seppure in via transitoria, l'organizzazione dell'Agenzia, sicché l'intero articolo 17 dello schema di statuto si rivelerebbe ultroneo, alterando il sistema delle fonti relative all'organizzazione dell'Agenzia;

ricordato che la Commissione, nel parere espresso sul citato schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto n. 266), che disciplina il trasferimento di risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL

all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ha invitato il Governo a considerare l'opportunità di sopprimere l'articolo 10, che regolamenta in via di prima applicazione l'organizzazione dell'ANPAL, prevedendo, in particolare, la temporanea organizzazione dell'Agenzia in sette uffici dirigenziali non generali, dei quali si individuano le competenze, nonché l'applicazione, in quanto compatibili, dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si raccomanda al Governo, in sede di deliberazione definitiva sul provvedimento, di adeguare il testo del provvedimento alla luce dei rilievi contenuti nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza di sezione del 28 gennaio 2016, tenendo, in particolare, conto dei rilievi riferiti all'articolo 10 dello Statuto;

all'articolo 5, comma 5, quarto periodo, dello Statuto si valuti l'opportunità di sostituire le parole: »senza ulteriori oneri a carico dello stato » con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

all'articolo 15 dello Statuto, si valuti l'opportunità di:

a) richiamare espressamente, con riferimento alle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la procedura di assegnazione delle risorse prevista dall'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) precisare in modo più puntuale, al comma 1, lettera h), la tipologia delle eventuali ulteriori risorse che possono pervenire all'ANPAL, richiamando in proposito quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A. 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 140

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò e C. 3599 Brignone: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».

Audizione di rappresentanti della Consulta di bioetica *(Svolgimento e conclusione)* 140

AVVERTENZA 141

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 16 marzo 2016.

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò e C. 3599 Brignone: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».

Audizione di rappresentanti della Consulta di bioetica.

(Svolgimento e conclusione).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

In rappresentanza della Consulta di bioetica, Mario RICCIO, *dirigente reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Cremona*, Piergiorgio DONATELLI, *professore ordinario di Filosofia morale presso « La Sapienza » Università di Roma,* ed Eugenio LECALDANO, *professore emerito, già ordinario di Filosofia morale presso « La Sapienza » Università di Roma,* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Paola BINETTI (AP), Maria AMATO (PD), Raffaele CALABRÒ (AP), Matteo MANTERO (M5S), Vega COLONNESE (M5S) e Mario MARAZZITI, *presidente*.

Mario RICCIO, *dirigente reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Cremona*, Piergiorgio DONATELLI, *professore ordinario di Filosofia morale presso « La Sapienza » Università di Roma,* ed Eugenio LECALDANO, *professore emerito, già ordinario di Filosofia morale presso « La Sapienza » Università di Roma,* intervengono in replica.

Mario MARAZZITI, *presidente*, effettua alcune considerazioni in relazione alla replica degli auditi.

Elena CARNEVALI (PD) svolge alcune considerazioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.
C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi, C. 3483 Vargiu, C. 3555 Paola Boldrini e C. 3556 Binetti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon *(Seguito dell'esame e rinvio)* 142

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate dalla Commissione) 154

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 152

5-06250 Burtone: Sull'*iter* di riconoscimento della indicazione geografica protetta della Lucanica di Picierno 152

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 161

5-07037 Cariello: Iniziative per la tutela delle produzioni di olio extravergine italiano di alta qualità 153

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 163

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio 153

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 153

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta dell'8 marzo scorso era stato completato il quadro delle proposte emendative, con la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti del relatore. Chiede quindi al relatore di esprimere i propri pareri sulle proposte emendative presentate.

Luca SANI, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire dichiara conclusa la discussione sul complesso degli emenda-

menti e fa presente che si passerà all'esame delle proposte emendative.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, preliminarmente intende ringraziare i colleghi e il Governo del lavoro finora svolto. Invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione dell'emendamento Benedetti 1.4, sul quale esprime parere favorevole se riformulato nei termini seguenti: « La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marine salmastre ».

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Silvia BENEDETTI (M5S) ritiene che la gestione razionale delle risorse ittiche non sia comprensiva del concetto di sostenibilità. Chiede quindi che possa essere mantenuto nella riformulazione dell'emendamento un riferimento alla sostenibilità.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, pur ritenendo implicito il concetto di sostenibilità, presenta una ulteriore riformulazione dell'emendamento che va nel senso indicato dalla presentatrice (*vedi allegato 1*).

Silvia BENEDETTI (M5S) accoglie la ulteriore nuova formulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulla ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Benedetti 1.4.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Catanoso 1.1, 1.2 e Rostellato 1.3 si intendono decaduti per assenza dei presentatori.

La Commissione approva l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Benedetti 1.4 (*vedi allegato 1*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Arlotti 1.5 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Laura VENITTELLI (PD) ritira il proprio emendamento 1.6

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Franco Bordo 1.9, nonché gli identici emendamenti Catanoso 1.7 e Fedriga 1.8.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, riguardo agli articoli aggiuntivi Catanoso 1.01, 1.02, 1.03 e 1.04, fa presente che la questione delle distanze dalla costa per la pesca marittima ravvicinata è all'attenzione del Governo, che sta approfondendo il tema della sicurezza delle imbarcazioni. Pur condividendo quindi nel merito il contenuto delle proposte emendative, esprime parere contrario preannunciando la costituzione di un tavolo tecnico.

Paolo RUSSO (FI-PdL) esprime apprezzamento per le dichiarazioni del rappresentante del Governo, che confida saprà fare la giusta sintesi delle questioni oggetto delle proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Catanoso 1.01, 1.02, 1.03 e 1.04.

Luca SANI, *presidente*, invita i presentatori alla presentazione di un ordine del giorno che riprenda i contenuti delle proposte emendative.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione del subemendamento Zaccagnini 0.2.100.1, sul quale esprime parere favorevole se riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*), e dell'emendamento 2.100 del relatore, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, ad esclusione dell'emendamento 2.100 del relatore, di cui raccomanda l'approvazione, e della riformulazione del subemendamento Zaccagnini 0.2.100.1 (*vedi allegato 1*), sulla quale esprime parere favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Guidesi 0.2.100.2 e 0.2.100.3. Approva il subemendamento Zaccagnini 0.2.100.1, come riformulato, e l'emendamento 2.100 del relatore (*vedi allegato 1*). Respinge, quindi, gli emendamenti Catanoso 2.1 e 2.2.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Venittelli 2.4 e Zaccagnini 2.5 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.100 del relatore.

Laura VENITTELLI (PD) ritira gli articoli aggiuntivi a propria firma 2.01, 2.02 e 2.03.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione dell'emendamento Catanoso 3.3 se riformulato (*vedi allegato 1*), degli emendamenti 3.100 del relatore e Benedetti 3.7 e dell'emendamento Gallinella 3.8 se riformulato (*vedi allegato 1*), sui quali esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Catanoso 3.1 e 3.2.

Paolo RUSSO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, accoglie la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Catanoso 3.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Catanoso 3.3, come riformulato e 3.100 del relatore (*vedi allegato 1*). Respinge quindi gli emendamenti Catanoso 3.4 e 3.5. Approva l'emendamento Benedetti 3.7.

Filippo GALLINELLA (M5S) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 3.8.

La Commissione approva l'emendamento Gallinella 3.8 come riformulato (*vedi allegato 1*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Rostellato 3.13 si intende decaduto per assenza del presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaccagnini 3.6, Catanoso 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 4, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione dell'emendamento Catanoso 4.2 se riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*), dell'emendamento Benedetti 4.3, degli identici emendamenti Venittelli 4.4 e Zaccagnini 4.5 se riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*), dell'emendamento 4.100 del relatore, riformulato espungendone la parte conclusiva dopo la parola « 2017 » (*vedi allegato 1*), degli identici emendamenti Arlotti 4.6 e Venittelli 4.7, del subemendamento Venittelli 0.4.101.1, se riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*) e dell'emendamento 4.101 del relatore, su cui esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Catanoso 4.1.

Paolo RUSSO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, accoglie la riformulazione dell'emendamento Catanoso 4.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Catanoso 4.2, come riformulato, nonché l'emendamento Benedetti 4.3 (*vedi allegato 1*).

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, fa presente che la riformulazione degli identici emendamenti Venittelli 4.4 e Zaccagnini 4.5 è volta a ridurre il contenuto degli emendamenti alla sola lettera *b)*.

Laura VENITTELLI (PD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 4.4.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL), non intendendo accogliere la riformulazione proposta, insiste per la votazione del proprio emendamento 4.5

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Venittelli 4.4, come riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Zaccagnini 4.5. Approva quindi l'emendamento 4.100 del relatore, come riformulato, nonché gli identici emendamenti Arlotti 4.6 e Venittelli 4.7 (*vedi allegato 1*).

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Rostellato 4.8 si intende decaduto per assenza del presentatore.

La Commissione respinge l'emendamento Catanoso 4.9.

Laura VENITTELLI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio subemendamento 0.4.101.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Venittelli 0.4.101., come riformulato e l'emendamento 4.101 del relatore (*vedi allegato 1*).

Laura VENITTELLI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 4.01.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Zaccagnini 4.02 e Catanoso 4.03.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione dell'emendamento Catanoso 5.2 se riformulato (*vedi allegato 1*), e dell'emendamento Benedetti 5.3, sui quali esprime parere favorevole. Quanto alla riformulazione dell'emendamento Catanoso 5.2 fa presente che essa è stata predisposta in riferimento all'articolo 23 e che pertanto la sua votazione dovrà avvenire nell'ambito della votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 23.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo RUSSO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, accoglie la riformulazione dell'emendamento Catanoso 5.2.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Catanoso 5.2 (Nuova formulazione) sarà posto in votazione all'articolo 23 con il numero 23.23.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Catanoso 5.1 e approva l'emendamento Benedetti 5.3 *(vedi allegato 1)*.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 6, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione degli emendamenti Catanoso 6.2, se riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*), 6.100 del relatore e Fedriga 6.4, sui quali esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Catanoso 6.1.

Paolo RUSSO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, accoglie la riformulazione dell'emendamento Catanoso 6.2.

La Commissione approva l'emendamento Catanoso 6.2, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Silvia BENEDETTI (M5S) illustra l'emendamento 6.3 a propria firma, sottolineando la necessità che, laddove vi sia una forte componente ambientale per la riuscita economica di un'attività, come è il caso della pesca, ci si debba riferire alle indicazioni promosse in sede di Unione europea. Non ritiene pertanto opportuno che si faccia riferimento ai distretti di pesca, ritenendo preferibile adottare come ripartizioni le *sub* aree del Mediterraneo.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, ritiene che l'individuazione di distretti di pesca vada nella direzione di quanto chiesto dalla collega Benedetti, giudicando necessario che, per diminuire lo sforzo di pesca, si rendano consapevoli i pescatori all'interno di un perimetro ben definito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Benedetti 6.3 e il subemendamento Guidesi 0.6.100.1. Approva quindi gli emendamenti 6.100 del relatore e Fedriga 6.4. Respinge infine l'emendamento Fedriga 6.5.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 7, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione del subemendamento Zaccagnini 0.7.100.1, dell'emendamento 7.100 del relatore, dell'emendamento Oliverio 7.7 se riformulato nei termini di cui in allegato *(vedi allegato 1)* e degli identici emendamenti Venittelli 7.8 e Arlotti 7.9, ove riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*), su cui esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Catanoso 7.1 e 7.2.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Oliverio 7.3 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Paolo RUSSO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Oliverio 7.4 e insiste per la sua votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Oliverio 7.4, Benedetti 7.5 e Franco Bordo 7.6. Approva, quindi, il subemendamento Zaccagnini 0.7.100.1 e l'emendamento 7.100 del relatore *(vedi allegato 1)*.

Laura VENITTELLI (PD) sottoscrive l'emendamento Oliverio 7.7 e accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Oliverio 7.7, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Laura VENITTELLI (PD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 7.8.

La Commissione approva l'emendamento Venittelli 7.8, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Arlotti 7.9 si intende decaduto per assenza del presentatore.

La Commissione respinge l'emendamento Catanoso 7.10.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione degli identici emendamenti Arlotti 8.4 e Venittelli 8.6 se riformulati

nei termini di cui in allegato *(vedi allegato 1)*, su cui esprime parere favorevole, e dell'articolo aggiuntivo Benedetti 8.01 di cui propone l'accantonamento.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Catanoso 8.2 e 8.3.

Laura VENITTELLI (PD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 8.6, identica alla riformulazione dell'emendamento Arlotti 8.4.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Arlotti 8.4 e Rostellato 8.5 si intende decaduto per assenza del presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la riformulazione dell'emendamento Venittelli 8.6 *(vedi allegato 1)* e respinge l'emendamento Zaccagnini 8.7. Accantona infine l'articolo aggiuntivo Benedetti 8.01.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita il presentatore dell'emendamento Benedetti 9.1 al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Oliverio 9.01.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Paolo RUSSO (FI-PdL) ritira tutte le proposte emendative di cui è firmatario insieme al collega Catanoso riferite agli articoli da 9 a 29, ad eccezione dell'emendamento Catanoso 17.8.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 9.1. Accantona quindi l'articolo aggiuntivo Oliverio 9.01.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita il presentatore al ritiro del subemendamento Zaccagnini 0.10.100.1, esprimendo altrimenti parere contrario, e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 10.100.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere contrario sul subemendamento Zaccagnini 0.10.100.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 10.100 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Zaccagnini 0.10.100.1 e approva l'emendamento 10.100 del relatore *(vedi allegato 1)*.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione dell'emendamento 11.100 del relatore, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 11.100 del relatore e respinge l'emendamento Franco Bordo 11.2.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 12, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione dell'emendamento 12.100 del relatore, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 12.100.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Oliverio 12.3 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 13, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione dell'emendamento 13.100 del relatore, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 13, ad eccezione dell'emendamento 13.100 del relatore su cui esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 13.100 del relatore *(vedi allegato 1)*.

Luca SANI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 13.100 del relatore, risultano preclusi tutti i successivi emendamenti riferiti all'articolo 13.

Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Rostellato 16.01 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 17, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione degli identici emendamenti Arlotti 17.4 e Venittelli 17.5, se riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*) e dell'emendamento Catanoso 17.8, sui quali esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Arlotti 17.4 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Laura VENITTELLI (PD) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 17.5.

La Commissione approva l'emendamento Venittelli 17.5, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Oliverio 17.6 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Laura VENITTELLI (PD) ritira il proprio emendamento 17.7.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Franco Bordo 17.9 e 17.10. Approva quindi l'emendamento Catanoso 17.8 *(vedi allegato 1)*.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 18, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione dell'emendamento 18.100 del relatore, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 18, ad eccezione dell'emendamento 18.100 del relatore, sul quale esprime parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento 18.100 del relatore *(vedi allegato 1)*.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Oliverio 18.2, 18.3 e 18.4 si intendono decaduti per assenza del presentatore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Benedetti 19.1, a condizione che sia riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulla

riformulazione dell'emendamento Benedetti 19.1.

Silvia BENEDETTI (M5S) accoglie la riformulazione del proprio emendamento proposta dal relatore. Fa presente tuttavia che, pur essendo stati previsti dal Governo progetti a favore dei pescatori volti a garantire la gestione sostenibile degli ambienti marini, sarebbe necessario introdurre meccanismi incentivanti, come proposto nella versione originaria del proprio emendamento.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia l'onorevole Benedetti per la sollecitazione riguardo ai progetti cui faceva riferimento, evidenziando il grande impegno al riguardo manifestato anche dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Benedetti 19.1, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 20, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione dell'emendamento 20.100 del relatore, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 20, ad eccezione dell'emendamento 20.100 del relatore, su cui esprime parere favorevole.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Oliverio 20.1 si intende decaduto per assenza del presentatore.

La Commissione approva l'emendamento 20.100 del relatore *(vedi allegato 1)*.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Oliverio 20.2 e 20.3 si intendono decaduti per assenza del presentatore.

Silvia BENEDETTI (M5S) chiede le motivazioni del parere contrario al proprio emendamento 20.5. Pur comprendendo l'esigenza di facilitare l'accesso al mercato delle imprese esercenti la pesca che non abbiano una forte struttura, ritiene opportuno che vengano rese da tali imprese almeno le informazioni oggetto del proprio emendamento.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE fa presente all'onorevole Benedetti che la richiesta di informazioni come posta nella sua proposta emendativa contrasta con la normativa vigente in materia che non prevede tale fattispecie.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 20.5.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 21, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione dell'emendamento Benedetti 21.3, se riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*), su cui esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Rostellato 21.2 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Silvia BENEDETTI (M5S) accoglie la riformulazione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Benedetti 21.3, come riformulato *(vedi allegato 1)* e respinge l'emendamento Zaccagnini 21.4.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Rostellato 21.6 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Laura VENITTELLI (PD) ritira il proprio emendamento 21.9.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Rostellato 21.10 e Arlotti 21.8 si intendono decaduti per assenza dei presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Ricciatti 21.11.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 22, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite all'articolo 22.

La Commissione respinge l'emendamento Zaccagnini 22.3.

Silvia BENEDETTI (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 22.6, invita ad una ulteriore riflessione riguardo alle destinazioni dei proventi derivanti dal pagamento delle licenze, sottolineando i grandi contrasti che esistono tra le associazioni di pesca professionali e quelle di pesca non professionali. Evidenzia l'esigenza prioritaria di destinare risorse ai controlli che a suo giudizio costituiscono l'unico elemento che rende effettivamente efficace la disposizione normativa.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, replicando, rassicura l'onorevole Benedetti riguardo ai controlli, facendo presente che alle attività di monitoraggio e controllo sono stati destinati 100 milioni di euro.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, nel prendere atto con soddisfazione delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, sottolinea che solo il 60 per cento derivanti dal pagamento del contributo per la licenza di pesca sono destinati ad incrementare il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, essendo il 30 per cento destinato ai controlli e il 10 per cento alla pesca sportiva.

Silvia BENEDETTI (M5S) insiste sulla necessità di una ulteriore riflessione sulle percentuali definite nel provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Benedetti 22.6 e Zaccagnini 22.7.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Arlotti 22.01 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Zaccagnini 23.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Catanoso 23.23, derivante dalla riformulazione dell'emendamento Catanoso 5.2 *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Catanoso 23.23 *(vedi allegato 1)*.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Zaccagnini 23.2 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento Catanoso 23.23.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL) auspica che i contenuti del proprio emendamento 23.2 possano essere ripresi nell'ambito del decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'emendamento Catanoso 23.23.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Rostellato 24.1 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, ritira il proprio emendamento 26.100. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Franco Bordo 26.1 e Venittelli 26.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura VENITTELLI (PD) ritira il proprio emendamento 26.2.

La Commissione respinge l'emendamento Franco Bordo 26.1.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Zaccagnini 27.1 e Venittelli 27.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Arlotti 27.3 e Venittelli 27.4, a condizione che vengano riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Laura VENITTELLI (PD) ritira il proprio emendamento 27.2 e accoglie la riformulazione del proprio emendamento 27.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zaccagnini 27.1 e approva l'emendamento Venittelli 27.4, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'emendamento Arlotti 27.3 si intende decaduto per assenza del presentatore.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 28, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione dell'emendamento Franco Bordo 28.4, su cui esprime parere favorevole. Chiede infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Venittelli 28.01.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fedriga 28.2 e 28.3. Approva quindi l'emendamento Franco Bordo 28.4 *(vedi allegato 1)*.

Silvia BENEDETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 28.5, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Benedetti 28.5. Accantona quindi l'articolo aggiuntivo 28.01.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, invita i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 29, esprimendo altrimenti parere contrario, ad esclusione degli identici emendamenti Catanoso 29.1 e 29.100 del relatore, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 29, ad esclusione degli identici emendamenti Catanoso 29.1 e 29.100 del relatore, su cui esprime parere favorevole.

La Commissione approva gli identici emendamenti Catanoso 29.1 e 29.100 del relatore *(vedi allegato 1)*.

Luca SANI, *presidente*, avverte che sono preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 29 e che si passerà quindi alla votazione degli articoli aggiuntivi riferiti a tale articolo.

Adriano ZACCAGNINI (SI-SEL), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 29.01, invita il Governo e il relatore ad una ulteriore riflessione giudicando opportuno che si definisca una limitazione riguardo all'uso dei rastrelli, che qualora molto grandi non configurano di certo l'esercizio della pesca sportiva. Chiede pertanto che l'emendamento venga accantonato.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore,* concorda con la richiesta di accantonamento formulata dal collega Zaccagnini del suo articolo aggiuntivo 29.01.

La Commissione accantona l'articolo aggiuntivo Zaccagnini 29.01.

Silvia BENEDETTI (M5S) illustra il proprio articolo aggiuntivo 29.02, ritenendo inopportuno vietare la pesca in apnea nella stagione invernale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 29.02.

Luca SANI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Venittelli 29.03 e 29.04 si intendono decaduti per assenza del presentatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Benedetti 29.05.

Silvia BENEDETTI (M5S) esprime rammarico per il mancato accoglimento del proprio articolo aggiuntivo 29.06, giudicando opportuno che venga data una corretta informazione ai cittadini sulle licenze di pesca sperimentale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Benedetti 29.06.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore,* chiede al rappresentante del Governo di procedere agli approfondimenti relativi alle proposte emendative accantonate con celerità, e se possibile in modo tale da avere una risposta già nella giornata di domani, al fine di pervenire tempestivamente alla definitiva approvazione del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. – Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che il gruppo M5S, il gruppo del PD e il gruppo di FI hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-06250 Burtone: Sull'*iter* di riconoscimento della indicazione geografica protetta della Lucanica di Picierno.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Antonio CUOMO (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, nel dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo per la massima disponibilità manifestata per valutare le procedure relative alla richiesta di riconoscimento della IGP « Lucanica di Picierno », fa presente che sarà sua cura riportare la notizia sul territorio per il migliore esito della richiesta.

5-07037 Cariello: Iniziative per la tutela delle produzioni di olio extravergine italiano di alta qualità.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Francesco CARIELLO (M5S) esprime parziale soddisfazione per la risposta del Governo nel senso che le informazioni fornite sono nella direzione auspicata nell'interrogazione, a conferma che la direzione che si è intrapresa è quella della valorizzazione dell'autenticità dell'origine.

Fa però presente che egli non può essere completamente soddisfatto della risposta in quanto la sua interrogazione aveva chiesto, alla luce dei recenti episodi relativi a fenomeni di frode nella commercializzazione dell'olio extravergine di oliva, che il Governo prendesse in seria considerazione quanto richiesto nell'ordine del giorno n. 9/01864-A/008, della sua parte politica e accolto dal Governo, relativamente alla creazione di una banca dati aggiornata anno per anno sulle *cultivar* presenti in Italia.

Deve poi manifestare perplessità relativamente all'affermazione, contenuta nella risposta del Governo, secondo la quale non vi sarebbero metodologie di laboratorio in grado di garantire la veridicità dell'informazione sull'origine geografica riportata in etichetta, mentre ritiene che tali tecniche siano ormai mature e affidabili.

Invita pertanto il Governo a dare seguito alla richiesta di costituzione di una banca dati aggiornata in modo tale che il consumatore sia posto nella condizione di compiere un'adeguata valutazione del prodotto, per far sì che la biodiversità sia tutelata – e quindi anche e soprattutto la salute del consumatore – e che le zone di produzione possano essere definite con esattezza, al fine di tutelare la produzione nazionale di qualità dell'olio extravergine di oliva.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO RISTRETTO

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.

1. 4. *(ulteriore nuova formulazione)* Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 2.

All'emendamento 2.100 del Relatore, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali.

0. 2. 100. 1. (*nuova formulazione*) Zaccagnini.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie, tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale e di tutela e protezione dell'ambiente marino.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

2. 100. Il Relatore.

ART. 3.

Dopo il comma 2 dell'articolo 3 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali individua, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, gli interventi di cui al comma 2, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

3. 3. (*nuova formulazione*) Catanoso, Russo.

Al comma 1 sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2017, sostituire la parola: 21 con la seguente: 22 e sopprimere, in fine, le seguenti parole: e con eventuali altre risorse messe a disposizione dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. 100. Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con priorità a

quelle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili ed utilizzano attrezzi di pesca più selettivi.

3. 7. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 2, lettera d) *aggiungere, infine le seguenti parole: per i quali è riservata una quota di finanziamento*

3. 8. (*nuova formulazione*) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *dell'articolo 4, dopo le parole:* imprenditori ittici singoli *aggiungere le seguenti:* e associati che applicano il relativo CCNL

4. 2. *(nuova formulazione)* Catanoso, Russo.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Interventi a favore della filiera ittica).

4. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori

*** 4. 4.** (*nuova formulazione*) Venittelli.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *sostituire la parola:* 2015 *con la seguente:* 2017.

4. 100. *(nuova formulazione)* Il Relatore.

Al comma 1, dopo la parola: singoli *aggiungere le seguenti:* organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute.

*** 4. 7.** Venittelli.

Al comma 2, sostituire le parole: dopo il comma 4 dell' *con la seguente* All' *e le parole da* è inserito il seguente *fino alla fine con le seguenti:* dopo le parole « per l'imprenditore agricolo. » aggiungere le seguenti « Si applicano altresì le disposizioni concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, in quanto compatibili ».

dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. All'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole « o prevalente attività lavorativa, » inserire le seguenti: « nonché i soggetti legati dal vincolo familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, i quali svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato, »

2-*ter*. All'articolo 4, comma 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *i)* aggiungere la seguente:

« *l)* i soggetti legati dal vincolo familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, i quali svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato ».

0. 4. 101. 1. *(nuova formulazione)* Venittelli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, al familiare che presta in

modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica è riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-*bis* del codice civile, la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca. ».

4. 101. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la parola: definiti, *aggiungere le seguenti:* previo parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,.

5. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 6.

Al comma 1, paragrafo Art. 4, comma 2, dopo le parole: sentita la Conferenza Stato-regioni *aggiungere le seguenti:* e la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.

6. 2. (*nuova formulazione*) Catanoso, Russo.

Al comma 1, capoverso Art. 4, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: ambientale, sociale ed economico *con le seguenti:* ecosistemico;

al comma 2, dopo la parola: biodiversità *sopprimere le seguenti parole:* sociale, economico ed ecologico.

6. 100. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: cui al comma 1 *inserire le seguenti:* e le attribuzioni ad essi di specifiche competenze.

6. 4. Fedriga, Guidesi.

ART. 7.

Dopo le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, *aggiungere le seguenti parole:* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

0. 7. 100. 1. Zaccagnini.

Al comma 2, sopprimere la parola: specifici e al comma 3, *aggiungere dopo le parole:* decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

7. 100. Il Relatore.

All'articolo 7, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.

7. 7. Oliverio *(nuova formulazione)*.
*** 7. 8.** Venittelli *(nuova formulazione)*.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative delle imprese di pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.

*** 7. 8.** *(nuova formulazione)* Venittelli.

ART. 8.

Al comma 1, dopo la parola: pesca *inserire le parole:* e dell'acquacoltura, *aggiungere in fine, le seguenti:* o altre forme di aggregazione.

*** 8. 6.** (*nuova formulazione*) Venittelli.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Prodotti della pesca).

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette standard. Le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate cassette standard, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.

10. 100. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: Legge 17 maggio 1999, n. 144, *aggiungere le seguenti:* e successive modificazioni.

11. 100. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 1 aggiungere in fine, le seguenti parole: di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.

12. 100. Il Relatore.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 100. Il Relatore.

ART. 17.

All'articolo 17, comma 1, lettera a) *punto 4), dopo le parole:* della pesca professionale *aggiungere:* o dell'acquacoltura.

*** 17. 5.** (*nuova formulazione*) Venittelli.

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

h) l'autorizzazione all'attività di pesca turismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo ufficio di iscrizione dell'unità di pesca, ha validità triennale e segue le date di rilascio e successiva scadenza della certificazione di annotazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico ».

17. 8. Catanoso, Russo.

ART. 18.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

18. 100. Il Relatore.

ART. 19.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di contribuire alla gestione sostenibile degli ambienti marini, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, predispone, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.

19. 1. (*nuova formulazione*) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 20.

Al comma 1 sopprimere le parole: in tutto il territorio della Repubblica, *sopprimere la parola:* prevalentemente e *sopprimere le parole:* fatte salve propria attività.

20. 100. Il Relatore.

ART. 21.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola acquacoltura *aggiungere le seguenti parole* senza diritto di voto;

b) sopprimere il comma 2.

21. 3. (*nuova formulazione*) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 23.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

(Delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva).

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, alla normativa europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;

b) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei ne-

cessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

23. 23. Catanoso, Russo *(ex 5.2 (nuova formulazione) Catanoso, Russo)*.

ART. 27.

Al comma 1, sostituire le parole: si applica *fino alle fine del comma con il seguente periodo:* si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, aggiornati dagli indici ISTAT. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica.

*** 27. 4.** (*nuova formulazione*) Venittelli.

ART. 28.

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente: Fanno parte della commissione due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.

28. 4. Franco Bordo, Zaccagnini, Ricciatti.

ART. 29.

Sopprimerlo.

*** 29. 1.** Catanoso, Russo.

Sopprimerlo.

*** 29. 100.** Il Relatore.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-06250 Burtone: Sull'*iter* di riconoscimento della indicazione geografica protetta della Lucanica di Picierno.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), Organo tecnico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, già da tempo ha innalzato il livello di attenzione sulle produzioni di qualità più rappresentative del *Made in Italy,* e, tra queste, anche l'olio d'oliva.

Nel corso degli anni sono state incrementate le collaborazioni con l'Agenzia delle dogane e le Capitanerie di porto, per migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi, nonché per evitare fraudolente commercializzazioni di oli falsamente dichiarati « italiani ».

I controlli dell'Ispettorato vengono eseguiti sulla base di un'attenta analisi del rischio, come previsto dal Regolamento n. 882 del 2004.

Gli operatori della filiera che sono sottoposti a verifica sono i commercianti di olive, i frantoi, i commercianti di sansa, i commercianti di olio sfuso, i sansifici, le raffinerie, i confezionatori, gli esercizi commerciali ivi compresi quelli di ristorazione.

In particolare, gli accertamenti sono diretti alla verifica della congruità tra le olive lavorate e l'olio prodotto, in relazione all'origine dichiarata; alla regolarità dei processi produttivi adottati; alle caratteristiche merceologiche; alla corrispondenza delle tipologie merceologiche degli oli detenuti con la relativa documentazione contabile.

A ciò si aggiungono le verifiche sugli adempimenti previsti dai decreti ministeriali 10 novembre 2009 e 23 dicembre 2013, in particolare, sulla tenuta del registro degli oli d'oliva, sull'identificazione delle partite detenute, nonché sulla conformità dei dispositivi di etichettatura adottati alle indicazioni obbligatorie e facoltative.

Tale registro, per una tempestiva fruizione dei dati ivi contenuti da parte degli Organismi di controllo, è tenuto secondo modalità telematiche messe a disposizione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il registro di cui trattasi, costituendo un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della « filiera olio d'oliva », consente di monitorare le singole movimentazioni di ogni stabilimento e di conoscere i nominativi con i relativi indirizzi dei soggetti, nazionali o esteri, coinvolti nella movimentazione stessa.

L'attività di controllo dell'ICQRF prevede anche accertamenti analitici su campioni prelevati al commercio e alla distribuzione. Questi vengono effettuati dall'Ispettorato avvalendosi di una propria rete qualificata di laboratori e di Comitati di assaggio ufficiali (panel) che, nel caso degli oli d'oliva, procede al controllo di tutti i parametri relativi alla genuinità e alla qualità dei prodotti previsti dalla regolamentazione europea.

Vorrei evidenziare peraltro che, allo stato attuale, non sono previste a livello europeo metodologie di laboratorio in grado di garantire un controllo circa la veridicità dell'informazione sull'origine geografica riportata in etichetta.

L'ICQRF, tuttavia, nell'ambito delle proprie competenze relative alle attività di

studio e ricerca sui nuovi metodi per la lotta e il contrasto delle frodi, già da alcuni anni, conduce un'attività finalizzata alla definizione di strumenti per valutare l'autenticità degli oli d'oliva di provenienza certificata.

In tale contesto si sono ottenuti risultati interessanti mediante lo studio dei rapporti di isotopi stabili di bioelementi quali il carbonio e l'ossigeno, effettuato utilizzando tecniche avanzate di spettrometria di massa isotopica (IRMS).

Mi preme sottolineare che la filiera « olio d'oliva », risulta essere oggetto di costante monitoraggio da parte dell'ICQRF sia sul prodotto destinato al mercato nazionale che su quello destinato al mercato estero.

Infine, per quanto riguarda l'attivazione di nuovi strumenti basati sulla metodica NMR rilevo che i laboratori dell'Ispettorato da anni sono in possesso di apparecchiature idonee allo scopo, già utilizzate per il settore vitivinicolo.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-07037 Cariello: Iniziative per la tutela delle produzioni di olio extravergine italiano di alta qualità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si fa preliminarmente presente che la normativa europea di riferimento per la registrazione di una denominazione di origine protetta ovvero di una indicazione geografica protetta per un prodotto agricolo o alimentare è il Regolamento (UE) n. 1151 del 2012.

Per l'attuazione del predetto Regolamento, il decreto ministeriale 14 ottobre 2013 ha disposto le modalità, i requisiti e l'*iter* procedurale per ottenere il riconoscimento in parola.

Premesso quanto sopra, si assicura la massima disponibilità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valutare un'eventuale richiesta di riconoscimento come IGP della « lucanica di Picerno », approfondendo le relative questioni con i soggetti proponenti e la Regione Basilicata, in linea con quanto previsto dalle vigenti norme.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-*bis*, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 164

ALLEGATO (Proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice) 167

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti delle imprese di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3540 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 »:

Audizione di rappresentanti di Artisti 7607 società cooperativa, Associazione Audiocoop e Associazione dei fonografici italiani-A.F.I 166

Audizione di rappresentanti di Evolution S.r.l., Itsright S.r.l., Nuovo IMAIE e SCF Consorzio fonografici 166

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
COM(2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.
Doc. LXXXVII-*bis*, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
15258/15.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2016.

Michele BORDO, *presidente*, rammenta che la Commissione prosegue oggi l'esame degli atti in titolo, il cui esame in Assem-

blea avrà inizio il prossimo lunedì 21 marzo.

Avverte che sugli atti si sono espresse tutte le Commissioni competenti.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti della relazione per l'Assemblea (*vedi allegato*) che formula anche alla luce dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) rileva come dai documenti in esame emerga una sorta di imbarazzo, che deve essere ricondotto al fatto, oggettivo, che sulla base del Quadro Finanziario Pluriennale dell'Unione europea per gli anni 2014-2020, molte delle priorità enunciate non possono essere realizzate.

Occorre dunque sfruttare l'occasione della revisione intermedia del QFP, prevista nel 2016, per modulare le risorse sulla base delle nuove priorità cui l'UE deve fare fronte. Si riferisce alle esigenze connesse con i fenomeni migratori o alla necessità di un rilancio dell'industria europea mediante i processi di informatizzazione – solo per fare alcuni esempi – che necessitano di adeguate risorse.

In tale ambito richiama inoltre l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di riflettere sul tema, emergente, della tassazione del valore prodotto in rete, come anche su quello della tassazione dei prodotti finanziari speculativi, che dovrebbero entrare a far parte a suo avviso del sistema UE delle risorse proprie.

Invita quindi la relatrice ad integrare la proposta di relazione per l'Assemblea testé formulata invitando il Governo ad esplorare la possibilità di una revisione non formale del bilancio di previsione dell'UE.

Gea SCHIRÒ (PD) soffermandosi sulla priorità n. 6, relativa all'accordo commerciale con gli Stati Uniti, evidenzia l'opportunità di richiamare, nella proposta di relazione in discussione, come l'Italia e l'Europa si trovino al centro di una doppia trattativa: l'Accordo sul TTIP, da un lato, la richiesta della Cina di essere riconosciuta quale economia di mercato – tema che dovrà essere definito in sede europea entro il 2016 – dall'altro.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, condivide l'opportunità di evidenziare, nella relazione per l'Assemblea, l'opportunità di una revisione intermedia del QFP e dell'attuale sistema UE delle risorse proprie, al fine di sostenere un'eventuale rimodulazione delle risorse, in una prospettiva dinamica dell'utilizzo delle regole europee.

Ricordato che nella proposta di relazione si fa riferimento agli accordi in corso in materia commerciale, che possono costituire un'opportunità per il nostro paese, che tuttavia deve esigere la piena tutela della qualità dei propri prodotti, esprime qualche perplessità circa l'opportunità di un richiamo al riconoscimento della Cina quale economia di mercato, in considerazione della delicatezza e complessità della questione, sulla quale il Governo è attualmente impegnato.

Luisa BOSSA (PD) invita la relatrice a fornire chiarimenti in ordine alla priorità « 8. Verso una nuova politica della migrazione », sottolineando come le iniziative ivi richiamate non possano certamente definirsi nuove, fatta eccezione per la revisione del Regolamento di Dublino.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) evidenzia, con riferimento al riconoscimento alla Cina dello *status* di economia di mercato, che occorre porre condizioni effettive, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dei lavoratori e dei diritti ambientali.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, si riserva, alla luce del dibattito, di predisporre una nuova proposta di relazione per l'Assemblea.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la mattina di domani, 17 marzo, alle ore 8.30.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 marzo 2016.

Audizioni di rappresentanti delle imprese di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3540 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 »:

Audizione di rappresentanti di Artisti 7607 società cooperativa, Associazione Audiocoop e Associazione dei fonografici italiani-A.F.I.

L'audizione informale si è svolta dalle 14.40 alle 15.10.

Audizione di rappresentanti di Evolution S.r.l., Itsright S.r.l., Nuovo IMAIE e SCF Consorzio fonografici.

L'audizione informale si è svolta dalle 15.10 alle 16.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final) – Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 4) – Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).

PROPOSTA DI RELAZIONE PER L'ASSEMBLEA FORMULATA DALLA RELATRICE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha svolto l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2016 « È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione » (COM(2015)610final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-*bis*, n.4) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017).

L'attività conoscitiva ha riguardato l'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega agli affari europei, Sandro Gozi, nonché di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ed ha consentito di acquisire utili elementi di valutazione.

Sono state trasmesse inoltre, ai sensi della legge n. 234 del 2012, le risoluzioni approvate dalle regioni Lazio e Friuli – Venezia Giulia.

Tutte le Commissioni permanenti, nonché il Comitato per la legislazione, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze, hanno espresso i pareri dei quali si dà conto in questa relazione.

Va rilevato, innanzitutto, che in questa occasione il Parlamento è stato messo nelle condizioni di fornire un contributo utile entro il primo semestre dell'anno cui sono riferiti i documenti programmatici, avendo il Governo trasmesso la Relazione programmatica nel mese di dicembre 2015, entro i termini di legge.

Si tratta di un dato particolarmente positivo, che consente di definire una cornice strategica coerente per la politica europea del nostro Paese, articolata intorno a grandi obiettivi e linee d'intervento prioritarie.

Il Programma di lavoro della Commissione, il secondo del suo mandato, presentato il 27 ottobre 2015, si pone in una linea di continuità rispetto agli orientamenti politici dell'anno precedente, ribadendo l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker nel luglio 2014.

Unitamente al discorso sullo stato dell'Unione, il Programma della Commissione riporta lo stato dell'arte delle principali misure messe in atto finora dalla Commissione e prospetta le prossime azioni che si intendono intraprendere.

La Commissione europea sottolinea che gli eventi dell'ultimo anno – tra cui la crisi greca, la pressione migratoria sempre più forte alle frontiere UE, gli attacchi terroristici, l'instabilità che regna nel vicinato dell'UE – hanno rafforzato la determinazione a puntare su queste priorità e a optare per un metodo di lavoro che vada oltre l'ordinaria amministrazione, basato

su una coraggiosa azione pragmatica e sull'impegno a collaborare con il Parlamento europeo e con il Consiglio per conseguire i risultati che gli europei si attendono.

Ci si trova di fronte, è evidente a tutti, ad una fase decisiva per il futuro delle istituzioni europee e della stessa Unione europea. Da come l'Europa saprà affrontare i fenomeni migratori e il pericolo terrorista, ma anche dall'esito della questione *Brexit*, si deciderà il futuro della costruzione europea. In tale quadro, la capacità concreta di produrre la discontinuità a cui la Commissione si è impegnata diventa decisiva per superare la crisi del rapporto tra Europa e cittadini europei e tornare a far percepire l'Europa come una opportunità e non come un vincolo o un problema.

Il Programma di lavoro si suddivide in 10 capitoli, corrispondenti a determinate priorità politiche, e reca sei allegati; in particolare, nel corso dell'esame in Commissione, ci si è soffermati sul primo, che raccoglie le 23 iniziative legislative che saranno proposte dalla Commissione europea nell'arco del 2016.

La Relazione programmatica del Governo per l'anno 2016 è invece strutturata in cinque parti:

gli impegni che il Governo intende assumere sulle questioni istituzionali e macroeconomiche;

le priorità da adottare nel quadro delle politiche orizzontali, quali le politiche per il mercato unico e la competitività, e settoriali, quali le politiche di natura sociale o quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini;

la dimensione esterna dell'Unione (politica estera e di sicurezza comune, allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi);

le strategie di comunicazione e di formazione sull'attività dell'Unione europea e la partecipazione italiana all'Unione europea;

il ruolo di coordinamento delle politiche europee, svolto dal Comitato Interministeriale per gli Affari europei (CIAE) e il tema dell'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea, con specifico riguardo alle attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione.

Sono infine allegate al testo quattro Appendici con riferimenti ai documenti programmatici delle istituzioni europee.

Il Programma di 18 mesi delle tre Presidenze olandese, slovacca e maltese, presentato il 3 dicembre 2015, riprende la struttura dell'Agenda strategica adottata dal Consiglio europeo del 27 giugno 2014.

Si compone di cinque capitoli:

1. Occupazione, crescita e competitività, a sua volta suddiviso in Mercato unico, Imprenditorialità e creazione di posti di lavoro, Investire nel futuro, Attrattiva globale, Unione economica e monetaria;

2. Un'Unione che responsabilizza tutti i suoi cittadini e li protegge;

3. Verso un'Unione dell'energia dotata di una politica lungimirante in materia di clima;

4. Libertà, sicurezza e giustizia;

5. L'Unione come attore forte sulla scena mondiale.

Obiettivo primario, secondo il Trio di Presidenze, rimane quello della crescita economica e della creazione di posti di lavoro. Le iniziative che figurano nel Programma del Consiglio coincidono in gran parte con quelle della Commissione.

L'esame congiunto dei richiamati documenti, insieme alle puntuali indicazioni recate nei pareri espressi dalle Commissioni permanenti nei rispettivi settori di interesse e emerse nel corso dell'attività conoscitiva, consente di individuare, nell'ambito delle condivisibili priorità indicate dalla Commissione europea, alcune iniziative cui attribuire particolare rilevanza.

Nell'ambito della priorità « 1. Un nuovo impulso all'occupazione alla crescita e agli investimenti », si sottolinea, in riferimento all'attuazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici di cui al cd. « piano Juncker », la necessità di una politica economica europea che, pur non dimenticando una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici, privilegi maggiormente la crescita e la creazione di posti di lavoro. Appare a tal fine opportuno potenziare e accelerare gli investimenti del citato Piano, anche alla luce del suo andamento, definito « deludente » dall'OCSE, per ottenere l'effetto moltiplicatore complessivo stimato dalla Commissione europea.

Per il nostro Paese, come sottolineato dal Governo, le risorse del FEIS dovrebbero prevalentemente finanziare progetti per infrastrutture, investimenti ambientali, la *Digital Agenda*, investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione con il settore industriale privato, il finanziamento a piccole e medie imprese e *Mid-caps*.

Quanto alla revisione della Strategia UE 2020, emerge la necessità di individuare tempestivamente obiettivi che tengano conto dei profondi mutamenti intervenuti nel contesto macroeconomico, rispetto al momento dell'adozione della Strategia stessa. Per favorire in particolare occupazione, sviluppo e inclusione sociale, appare prioritario – oltre a concludere celermente *l'iter* delle proposte in materia impiego, mobilità dei lavoratori e integrazione dei mercati del lavoro – promuovere, nell'ambito della revisione di medio termine del quadro finanziario pluriennale dell'Unione, l'estensione dell'efficacia dell'Iniziativa europea per l'occupazione giovanile, in modo da assicurare continuità alle misure adottate a livello nazionale nell'ambito del Programma operativo nazionale « Iniziativa occupazione giovani ».

Il Governo italiano indica inoltre come prioritario il rafforzamento degli interventi di politica attiva a sostegno dell'occupazione giovanile e dell'inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà.

Appare altresì utile avviare una riflessione, vista la complessità di un simile intervento, sulla possibilità di introdurre un sussidio europeo di disoccupazione, da finanziare tramite un rafforzato bilancio dell'UE (parere V commissione).

Un ulteriore ambito di intervento è rappresentato dalla promozione degli investimenti nel capitale umano lungo tutto l'arco della vita, che si tratti di formazione professionale, istruzione superiore, competenze digitali e di alta tecnologia.

Nel quadro dell'Agenda per le nuove competenze per l'Europa – che incide significativamente sulle competenze delle regioni, come emerso nell'ambito dell'audizione della Conferenza delle Assemblee legislative regionali – occorre potenziare una forte alleanza sistemica scuola-mondo del lavoro, tra istruzione e formazione professionale, tra cultura generale e competenze specialistiche. Appare questa la principale linea di intervento nel contrasto contro la disoccupazione giovanile, attraverso un sistema educativo che permetta una integrazione dell'apprendimento in aula ed in azienda.

Il sistema duale appare infatti l'antidoto strutturale alla disoccupazione come occasione per rilanciare, anche con il contributo delle nuove tecnologie, quel concetto di cultura unitaria tra teoria e pratica, studio e lavoro, volto ad assicurare i livelli più elevati possibili di sviluppo economico, sociale e civile.

Inoltre, il riconoscimento delle qualifiche professionali e l'implementazione delle procedure amministrative per il rilascio della tessera professionale europea, che il Governo italiano si accinge ad avviare, sono strumenti importanti non solo per semplificare, ma anche per agevolare la mobilità dei professionisti all'interno del mercato unico.

In tale contesto non debbono naturalmente essere tralasciate le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per quanto concerne la priorità « 2. Un mercato unico digitale connesso », nel corso dell'ultimo anno la Commissione europea ha presentato numerose iniziative, nel quadro della Strategia per il mercato unico digitale – diritto d'autore, commercio *online*, semplificazione e ar-

monizzazione dei regimi IVA, registrazione online, anche transfrontaliera, delle imprese, portabilità dei contenuti tutelati da copyright – tutte condivisibili e all'attenzione del Parlamento.

Nella Relazione il Governo ricorda di aver presentato nel novembre 2014 la Strategia per la crescita digitale 2014-2020, che identifica le azioni prioritarie per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e il recupero del ritardo del nostro Paese rispetto allo *scoreboard* dell'Agenda digitale europea. Prospetta altresì l'adozione di una serie di iniziative in materia di sviluppo delle tecnologie *cloud* per una completa virtualizzazione dei servizi e delle infrastrutture; di audiovisivo; di amministrazione digitale e di diffusione sul territorio degli accessi broadband.

Occorre infatti – tenuto conto del fatto che l'obiettivo della Commissione europea è di presentare tutte le proposte legislative necessarie entro la fine del 2016 – promuovere l'adozione di misure volte ad assicurare un elevato livello comune per la sicurezza delle reti e delle informazioni, la definizione di *standard* comuni per favorire l'interoperabilità all'interno dell'Unione, la rimozione delle barriere che ancora ostacolano lo sviluppo dei mercati *online*, la protezione dei consumatori su tali mercati.

A tale impegno dovrebbe corrispondere, in ambito nazionale, un impulso decisivo all'attuazione delle misure organizzative e strumentali che permettano ai cittadini di accedere *online* al complesso dei servizi pubblici, mediante il Sistema pubblico di identità digitale, nonché di conseguire benefici in ambito sanitario e sociale, eminentemente di competenza regionale.

La priorità « 3. Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici » si articola intorno ad un'ambiziosa politica per il clima, in grado di garantire ai consumatori energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. Obiettivo dell'Unione dell'energia è quello di trasformare i 28 mercati nazionali in un unico mercato integrato, basato sulla concorrenza e sull'uso ottimale delle risorse, che consenta ai flussi di energia di transitare liberamente attraverso le frontiere.

A partire dal pacchetto di misure presentate nel febbraio 2015, la Commissione europea ha adottato molte delle iniziative annunciate nella tabella di marcia, sulle quali si sono espresse anche le competenti Commissioni di Camera e Senato, esprimendosi in senso favorevole e sollecitando la tempestiva adozione, in particolare, di tutte le misure attuative dell'Unione dell'energia, con particolare riguardo alla sicurezza degli approvvigionamenti del gas e dell'energia elettrica, in vista del dibattito politico previsto per il 6 giugno 2016 al Consiglio energia.

A questo proposito, il Governo preannuncia il suo impegno affinché tutte le proposte che saranno presentate dall'esecutivo europeo siano corredate da adeguate analisi di impatto che tengano conto degli effetti incrociati e delle interrelazioni delle varie politiche. Si sottolinea inoltre l'esigenza di disporre di un sistema di reportistica comune che usufruisca di indicatori atti a valutare le *performance* degli Stati membri nel raggiungere gli obiettivi al 2030.

Ulteriore priorità del Governo sarà la proposta di revisione della decisione sullo scambio di informazioni in materia di accordi intergovernativi con paesi terzi (IGA), sulla quale si sosterrà una posizione di contrarietà sul controllo ex ante obbligatorio da parte della Commissione europea per gli Accordi intergovernativi con i Paesi terzi.

Sulla revisione del regolamento dell'Agenzia europea dei regolatori (ACER), il Governo sosterrà un ruolo più forte della stessa nell'ambito della gestione del mercato interno dell'energia.

Infine, altra priorità del Governo nell'ambito dell'Unione dell'energia sarà quella di concludere i negoziati sulla proposta di regolamento sull'etichettatura energetica.

Per quanto riguarda le politiche sul clima, il Governo italiano intende impegnarsi nella definizione degli atti legislativi

necessari ai fini dell'applicazione del Quadro 2030 per l'energia e il clima adottato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2014. In tale contesto, il Governo, nell'ambito dell'*iter* di modifica della direttiva 2003/87/CE relativa al sistema di scambio quote emissioni (ETS), intende garantire che il sistema ETS si rafforzi, adotti regole di assegnazione gratuita che riflettano il progresso tecnologico e siano a favore degli impianti più efficienti, divenga più armonizzato per quanto riguarda la gestione del « *carbon leakage* diretto » ovvero la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in paesi con limiti di emissione meno severi, nonché si doti di regole più lineari, procedure meno laboriose e semplificazioni amministrative.

L'esame parlamentare delle proposte della Commissione ha evidenziato, oltre ai suddetti aspetti, la necessità, relativamente al pacchetto sull'economia circolare, di sostenere con adeguate misure sistemi virtuosi di gestione del ciclo dei rifiuti, anche mediante l'introduzione di una tassazione sulle emissioni di carbonio, i cui proventi dovrebbero essere destinati al finanziamento di politiche ambientali, come prospettato anche dal Governo italiano nella Relazione programmatica.

Un ulteriore invito riguarda l'opportunità di procedere, nei termini prospettati nella relazione del Governo affinché la Commissione europea provveda a presentare le iniziative preannunciate in materia di protezione del suolo e della biodiversità.

Si evidenzia infine, con riferimento alla piena e corretta attuazione degli obiettivi contenuti nel pacchetto sull'economia circolare, con particolare riferimento all'impatto sul sistema italiano delle autonomie, l'opportunità di addivenire a definizioni puntuali e di univoca interpretazione nella proposta di direttiva che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e alle discariche (COM 2015 – 595 final).

La priorità « 4. Un mercato unico più profondo e più equo con una base industriale più solida » è volta a consolidare i punti di forza del mercato unico, con particolare attenzione alle iniziative in materia di economia collaborativa e di introduzione di un piano d'azione sull'IVA che introduca un regime « definitivo, efficiente e a prova di frode ».

In tale ambito l'esame parlamentare ha evidenziato l'esigenza di tradurre concretamente la Strategia sulla rinascita industriale, da tempo delineata dalle Istituzioni europee, attraverso l'adozione di misure concrete, con particolare riguardo al settore manifatturiero e alla realizzazione del Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile, anche rafforzando l'efficacia delle politiche a favore delle piccole e medie imprese. Particolare attenzione merita inoltre l'iniziativa della Commissione europea su Industria 4.0, al fine di massimizzare i benefici delle tecnologie digitali in ogni settore industriale in Europa.

In tema di sicurezza dei prodotti, Governo e Parlamento concordano sulla particolare importanza dell'adozione di una normativa europea nei termini prospettati dall'attuale articolo 7 della proposta di regolamento di cui alla comunicazione COM(2013)78, che prevede l'obbligo per fabbricanti e produttori di indicare la provenienza di origine per i prodotti non alimentari venduti nel mercato europeo. (X Commissione).

Con specifico riferimento, infine alla proprietà industriale, nella Relazione programmatica il Governo ricorda, l'imminente entrata in vigore del cosiddetto « pacchetto marchi » (direttiva 2015/2436/UE e regolamento 2015/2424/UE). Oltre a rendere più accessibile, efficiente e meno oneroso per le imprese il deposito di marchi industriali, il pacchetto istituisce l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo).

L'Italia continuerà, inoltre, a dare il suo contributo alla lotta alla contraffazione, seguendo le linee strategiche dell'Unione europea, anche attraverso i piani operativi dell'EU Policy Cycle (il ciclo programmatico dell'Unione europea per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, adottato nel 2010), dove il Governo italiano ha il ruolo di coordinatore della priorità « contraffazione di merci con im-

patto sulla salute e sicurezza pubblica ». In tale ambito il Governo si propone di sostenere in sede europea l'introduzione dell'indicazione obbligatoria dell'origine, non in via generale, ma all'interno delle normative dell'UE che disciplinano i singoli settori merceologici.

La priorità « 5. Un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa » si concentra innanzitutto su una serie di misure attuative della Relazione dei cinque Presidenti sul tema « Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa ».

In sede di esame parlamentare dei documenti, è stata evidenziata – in via generale – l'opportunità di garantire maggiore flessibilità sia nella gestione dei conti pubblici e nelle politiche di investimento comuni, sia nell'applicazione delle regole riguardanti il saldo dei bilanci pubblici.

Con specifico riferimento al sistema creditizio è invece emersa l'esigenza di adoperarsi per il completamento dell'Unione bancaria, con l'introduzione, nel più breve tempo possibile, del terzo pilastro della garanzia comune europea sui depositi bancari, in aggiunta ai due pilastri già attuati del meccanismo unico di vigilanza europea e del meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Inoltre, è stata evidenziata l'opportunità che il Governo continui gli approfondimenti in sede europea su questioni di fondo quali quelle riguardanti: la ridotta disponibilità di credito bancario; il problema dei crediti in sofferenza delle banche; la connessa disciplina del bail-in (di cui alla direttiva 2014/59/UE); la creazione di un Tesoro europeo, nonché le misure in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi, a sostegno dell'erogazione del credito per le PMI.

La priorità « 6. Un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti (TTIP) » vede proseguire in negoziati tra Ue e USA su temi particolarmente sensibili.

La Commissione europea, come richiesto in più occasioni anche dal Parlamento italiano, ha acconsentito ad estendere l'accesso ai documenti negoziali ai parlamentari nazionali. Inoltre, la Commissione proseguirà ad attuare la propria agenda sugli scambi bilaterali, che già coinvolge 27 partner negoziali e che integra il sistema multilaterale dell'Organizzazione mondiale del commercio. In particolare, nel 2016, la Commissione cercherà di pervenire all'applicazione provvisoria di un certo numero di nuovi accordi, tra cui quelli conclusi con il Canada e con diverse regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Tali accordi possono costituire un'opportunità per il nostro paese, che tuttavia deve esigere la piena tutela della qualità dei propri prodotti, considerato che, specie nel settore agroalimentare, la biodiversità italiana e l'attenzione alle produzioni di qualità e attente alle esigenze ambientali non possono essere messe in discussione.

La priorità « 7. Uno Spazio di libertà, sicurezza, giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia » si concentra sulla risposta dell'UE nei confronti del terrorismo e della radicalizzazione, della criminalità organizzata e della criminalità informatica. Il programma si riferisce ad alcune iniziative dirette ad attuare l'Agenda sulla sicurezza (riesame della decisione quadro sulla lotta al terrorismo; proposta sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti; revisione del quadro legislativo per il controllo delle armi da fuoco). Il Programma prevede inoltre il perfezionamento del processo di adozione della riforma in materia di protezione dei dati e affronta il tema dell'istituzione della Procura europea e della riforma di Europol.

Sul versante della minaccia terroristica, il Governo italiano nella Relazione programmatica, sottolinea il proprio impegno a tradurre in pratica la Strategia europea di sicurezza nei tre settori chiave del contrasto al terrorismo, della criminalità organizzata e della criminalità informatica attraverso azioni concrete e mirate.

Particolare importanza viene attribuita alla prevenzione dell'estremismo radicale violento mediante iniziative di contro-narrativa rivolte al pubblico di riferimento degli estremisti. Il Governo intende inoltre

sviluppare forme avanzate di cooperazione pubblico/privato tra le strutture di *law enforcement,* i *providers,* nonché i gestori dei *social network* al fine di limitare l'abuso dello spazio telematico per scopi di radicalizzazione, nonché promuovere la cooperazione operativa tra autorità antiterrorismo dei Paesi dell'Unione europea, affinché esse possano attivarsi tempestivamente in caso di rilevazione sul territorio dell'Unione di *foreign fighters* e/o di *returnees,* valorizzando l'azione di prevenzione di Europol.

Il Governo continuerà, inoltre, a perseguire la sicurezza delle frontiere come obiettivo primario dell'Unione europea, ritenendo importante la rapida approvazione della direttiva che consente alle Forze di Polizia l'accesso ai dati PNR *(Passenger Name Record)* dei passeggeri su tutti i voli intraeuropei.

Nell'ambito della priorità « 8. Verso una nuova politica della migrazione », la Commissione evidenzia che la priorità più urgente resta quella della crisi dei rifugiati, e richiama le misure già adottate nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015.

Per quanto concerne la posizione del Governo riguardo al tema delle migrazioni, la strategia complessiva mira alla valorizzazione dei principi di responsabilità, solidarietà, leale collaborazione e fiducia reciproca che devono ispirare anche l'azione dell'Unione europea ed i rapporti tra gli Stati membri. Obiettivo del Governo, con la collaborazione degli altri Stati membri, sarà – oltre alla piena attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione – una effettiva applicazione delle decisioni relative alla cosiddetta relocation dei richiedenti protezione internazionale.

In quest'ottica, è intenzione del Governo sottolineare l'esigenza di un rafforzamento dell'Agenzia Frontex, che passi anche attraverso una riforma del suo mandato, e la necessità di sviluppare una concreta politica europea in materia di rimpatri. Il Governo, quindi, sosterrà e stimolerà l'Unione europea per accrescere gli sforzi volti alla definizione di nuovi accordi di riammissione con Paesi terzi ed all'attuazione di quelli già conclusi.

L'Italia ribadirà, inoltre, l'importanza di concentrare l'azione dell'Unione europea, oltreché sui richiedenti protezione internazionale, anche nei confronti dei cosiddetti migranti economici, nella convinzione che, per una concreta politica europea in materia migratoria, occorra sviluppare strategie complessive e organiche che tengano conto di tutte le componenti dei flussi.

Infine, nell'ambito del riesame di medio termine del Quadro Finanziario pluriennale (QFP) UE 2014-2020, che sarà presentato dalla Commissione europea nel corso del 2016, il Governo potrà sostenere la necessità di adeguare la programmazione finanziaria dell'Unione europea ai mutati scenari economici, politici e sociali, al fine di rafforzare, sia giuridicamente che finanziariamente, le politiche comunitarie a favore del controllo e della gestione dei fenomeni migratori e della cooperazione verso l'area mediterranea, medio-orientale e subsahariana.

In considerazione delle evidenti criticità, dimostrate dall'attuale sistema di Dublino, di fronte alle situazioni di emergenza della crisi migratoria tuttora in corso, il Governo sosterrà infine il progetto di riforma del Regolamento Dublino, presentato dalla Commissione europea il 9 settembre 2015 (COM(2015) 450), finalizzato a creare, in casi di crisi, un sistema obbligatorio di relocation di richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri.

Appare opportuno sottolineare in questo quadro l'evidente l'impatto di tali politiche sulla dimensione regionale e locale, soprattutto in merito alla prima accoglienza, e la conseguente necessità di tenere adeguatamente conto delle istanze dei territori maggiormente interessati.

La priorità « 9. Un ruolo più incisivo a livello mondiale », evidenzia la necessità generale di rafforzare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione.

A tal fine, la Commissione individua obiettivi e linee d'azione prioritarie: pieno

sostegno all'Alta Rappresentante e Vicepresidente nei lavori per la predisposizione di una nuova strategia globale in materia di politica estera e di sicurezza, che dovrebbe essere presentata in occasione del Consiglio europeo del giugno 2016; impegno proattivo a sostegno degli attori internazionali, primi fra tutti Nazioni Unite e OSCE, onde far fronte alle più gravi crisi internazionali, quali i conflitti in Siria, Libia e Ucraina.

Nella Relazione programmatica, il Governo ribadisce il proprio sostegno alla politica dell'allargamento tesa a: prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali e della Turchia, con particolare riferimento all'apertura di nuovi capitoli negoziali con Serbia e Montenegro; attuazione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione UE-Kosovo; impegno nel cammino di integrazione europea e nei processi di riforma in atto in Albania; rilancio del processo di integrazione europea della Macedonia; prosecuzione del processo di riforme avviato in Bosnia-Erzegovina dopo l'entrata in vigore, nel luglio 2015, dell'Accordo di stabilizzazione e associazione; capitoli negoziali con la Turchia con l'obiettivo di incoraggiare Ankara a recepire e allinearsi ai valori fondanti dell'UE in tema di stato di diritto e libertà fondamentali.

In sede parlamentare, con specifico riferimento al settore della difesa, è emersa l'esigenza che il Governo accentui il suo impegno affinché l'Europa mantenga costante l'attenzione sui Paesi dell'area balcanica ed in particolare sulla Bosnia, che è divenuta il quarto Paese per provenienza dei combattenti stranieri (foreign fighters) che si sono uniti all'ISIS.

Prendendo spunto dalla positiva esperienza della missione Eunavfor Med « Sophia », che vede per la prima volta 22 Stati membri dell'Unione europea partecipare congiuntamente a un'operazione militare di interesse comune, è stata rilevata inoltre l'opportunità che il Governo si adoperi affinché l'Unione europea arrivi a dotarsi di una struttura di comando integrata e permanente che eserciti il raccordo con gli assetti militari di tutti i Paesi membri, in modo da garantire la rapida attivazione, in caso di necessità, di dispositivi militari.

Si auspica altresì che il Governo sostenga, nell'ambito dell'Unione europea, le politiche volte a favorire lo sviluppo di convergenze delle industrie nazionali di produzione dei sistemi d'arma, in modo da promuovere la formazione di un'industria europea della difesa.

La priorità « 10. Un'Unione di cambiamento democratico » si incentra principalmente sulla conclusione dei negoziati sul nuovo accordo interistituzionale « Legiferare meglio ».

L'accordo prevede una cooperazione più stretta tra le istituzioni nell'ambito della programmazione legislativa, il rafforzamento delle valutazioni d'impatto delle nuove iniziative ed una maggiore trasparenza e consultazione pubblica nell'*iter* legislativo.

Nell'ambito del rafforzamento della trasparenza del processo decisionale interno all'Unione, la Commissione ribadisce l'intenzione già annunciata per il 2015, di voler presentare una proposta di accordo interistituzionale per l'obbligatorietà di un registro per la trasparenza obbligatorio, per tutti i rappresentanti di interessi (lobby), in modo da garantire che tutte le istituzioni europee indichino chiaramente chi influenza il processo decisionale europeo.

Infine, la Commissione esprime la volontà di proseguire e intensificare il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel dialogo politico e nel processo decisionale europeo, nonché di ampliare i « dialoghi con i cittadini » che consentono alla Commissione di ascoltare direttamente i cittadini nelle loro regioni e di rispondere alle domande che stanno loro a cuore.

Nella Relazione programmatica, il Governo attribuisce importanza primaria al tema di un ritorno a una piena adesione al progetto europeo, che deve tornare ad essere percepito dai cittadini come utile, efficace e a loro vicino, anche in vista del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma del 1957.

Ulteriori priorità indicate dal Governo sulle questioni istituzionali sono le seguenti:

perseguire il rafforzamento della legittimità democratica delle Istituzioni UE nel quadro del « doppio binario democratico » costituito da un lato dal Parlamento europeo, dall'altro da Consiglio europeo e Consiglio UE;

proseguire il lavoro per il consolidamento della cooperazione interistituzionale, in favore di una rafforzata collaborazione del Consiglio con la Commissione e con il Parlamento europeo;

favorire, nell'ambito dei negoziati per la permanenza del Regno Unito nell'UE, l'avvio di un ampio dibattito sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea, con la disponibilità da parte del Governo italiano a valutare un accordo che possa risultare accettabile sia per gli Stati membri che intendono approfondire l'integrazione, sia per gli Stati membri che intendono limitare la cooperazione principalmente ai settori riguardanti il mercato unico. Il governo indica che tale percorso potrebbe condurre ad una Europa a « cerchi concentrici », con al centro una Eurozona rafforzata aperta, in prospettiva, ad una evoluzione verso una Unione politica;

promuovere, attraverso il dialogo annuale in sede di Consiglio, la tutela dello stato di diritto nell'UE e la difesa dei suoi valori fondamentali, nonché la conclusione del processo di adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Meritano infine un richiamo alcuni temi che hanno ricevuto particolare attenzione nella Relazione programmatica del Governo, nel programma del Consiglio e nel corso dell'esame parlamentare, e che non trovano riscontro nel programma di lavoro della Commissione, anche perché oggetto di proposte che sono in una fase avanzata dell'iter.

Si tratta, in primo luogo, delle politiche in materia di trasporti stradale ferroviario e aereo.

Il Programma del Consiglio si sofferma in particolare sul « quarto pacchetto ferroviario », relativamente al quale è opportuno che il Governo prosegua l'impegno per la definizione e l'approvazione del « Pilastro politico », sulla base dei principi di apertura dei mercati dei servizi ferroviari e di reciprocità interna all'Unione europea, in modo da pervenire a un'adeguata disciplina degli obblighi di servizio pubblico, assicurare la trasparenza degli affidamenti diretti della gestione delle infrastrutture ferroviarie e l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura stessa e definire misure che, sotto il profilo normativo e finanziario, favoriscano il rinnovo del materiale rotabile.

Per quanto concerne il trasporto stradale, sarà necessario considerare con attenzione le proposte che la Commissione intende presentare nell'ambito del pacchetto stradale, sostenendo l'adozione di misure volte a una regolazione del settore dell'autotrasporto, che tenga conto delle esigenze di riequilibrio intermodale e che assicuri la parità di trattamento e di condizioni per l'esercizio dell'attività di autotrasportatore in tutti gli Stati membri.

In linea generale è opportuno sostenere interventi organici di contrasto al cabotaggio abusivo all'interno dell'Unione, così da prevenire iniziative dei singoli Stati membri non coordinate o, addirittura, contrastanti. Relativamente alla proposta della Commissione di regolamentare alcuni aspetti della *sharing economy* nel trasporto di persone, è opportuno – come emerso anche in sede parlamentare – sostenere le iniziative volte a regolamentare a livello europeo e a promuovere il *car sharing* e il *car pooling,* al fine di pervenire a una regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico non di linea che tenga conto della diffusione di tali modalità di trasporto.

Per quanto concerne il trasporto marittimo, è ampiamente condivisibile la definizione di una politica marittima integrata, a partire dalla realizzazione di un

sistema di condivisione delle informazioni relative ai trasporti marittimi, nonché un maggiore sostegno finanziario a progetti quali le « Autostrade del mare ».

Per quanto concerne il trasporto aereo, l'accesso al mercato degli operatori e gli investimenti, con particolare riferimento ai collegamenti internazionali e ai rapporti con i Paesi terzi, l'efficienza dell'utilizzo dello spazio aereo e dei servizi a terra, dovranno essere disciplinati da misure che assicurino standard elevati di sicurezza, anche sotto il profilo informatico e attraverso l'implementazione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché una migliore protezione dei diritti dei passeggeri.

Nel complesso, sia a livello europeo sia a livello nazionale, emerge l'esigenza di una politica complessiva dei trasporti e della logistica rivolta a sostenere l'intermodalità, a favorire i sistemi di trasporto sostenibili, a garantire l'adeguatezza e l'efficienza nello svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale e a ridurre i livelli di congestione del traffico, in particolare in ambito urbano.

In questo ambito, con specifico riferimento al semestre di Presidenza olandese, sarà dato avvio all'Agenda urbana europea, attraverso la prevista conclusione, il 30 maggio 2016, del « Patto di Amsterdam ». In vista di tale evento, la Presidenza ha in programma di stabilire *partnership* tra Stati membri, città, Commissione europea e altri attori, sui temi della qualità dell'aria, degli alloggi, della povertà e dell'integrazione dei rifugiati e degli immigrati. Sarà svolto anche un Consiglio informale congiunto Ambiente e Trasporti, il 14 e 15 aprile 2016, sulle tecnologie e le politiche innovative per trovare soluzioni di trasporto intelligenti e verdi, tra cui la guida automatizzata *(smart mobility)*. Potrebbe essere questa l'occasione per sollecitare una attenta riflessione sulla gestione dei dati relativi al trasporto, anche al fine di pervenire all'elaborazione di uno standard unico per la comunicazione di tali dati, valido all'interno di tutta l'Unione.

Nella Relazione programmatica, il Governo si sofferma infine, opportunamente, sulle iniziative in materia di politiche sanitarie, con particolare attenzione alla tutela della salute delle popolazioni migranti e alla prevenzione delle malattie infettive, nonché in materia di sicurezza alimentare.

Il nostro Paese è da sempre in prima linea e deve continuare ad esserlo nel settore dei controlli al fine di garantire la massima tutela ai consumatori e di prevenire le frodi.

Il Governo fa altresì riferimento ai programmi europei per la salute dei giovani e in materia di sanità pubblica, ma nei documenti in esame – si tratta di una lacuna che deve essere sottolineata – non vi sono riferimenti a specifici piani di intervento per la disabilità.

Occorre sottolineare, in conclusione, come l'esame dei documenti programmatici del Governo e delle Istituzioni dell'Unione rappresentino una occasione unica per svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulle strategie politiche dell'Unione Europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo.

L'utilità di tali atti è particolarmente utile per il nostro Paese che, anche rispetto ai maggiori partner, patisce le conseguenze di processi decisionali estremamente farraginosi e spesso gravati dalla difficoltà di ricondurre le singole decisioni entro un quadro più ampio e coerente di strategie e indirizzi.

L'Unione Europea vive una fase estremamente difficile; da più parti si afferma che si tratterebbe del momento di maggiore difficoltà dall'avvio del processo di integrazione.

L'anniversario della stipula dei Trattati di Roma, che cadrà il prossimo anno, offrirà l'opportunità di verificare l'idoneità dell'attuale assetto dell'Unione Europea e delle sue politiche a rispondere adeguatamente alle sfide e ai problemi che siamo chiamati ad affrontare.

Si tratta di sfide e problemi di dimensioni globali che, lo abbiamo detto tante volte, non possono essere affrontati dai singoli Stati ma richiedono necessariamente una risposta comune.

L'impressione generale è che la Commissione Juncker abbia avviato la sua attività mossa da una seria intenzione di segnare una svolta rispetto alla precedente Commissione, concentrando le sue iniziative su alcune grandi questioni.

Anche la scelta delle priorità – appena illustrate – è apparsa pienamente condivisibile: l'Agenda per la migrazione; l'avvio del cosiddetto piano Juncker per la ripresa degli investimenti; l'Unione per l'energia; il completamento dell'Unione bancaria e l'avvio di una discussione sulla flessibilità per quanto concerne le regole di finanza pubblica sono stati tutti segnali positivi che hanno alimentato un largo giudizio favorevole nei confronti della Commissione europea.

Alla individuazione di queste priorità ha contribuito peraltro in misura decisiva l'iniziativa di alcuni Paesi membri, tra i quali in primo luogo l'Italia, che ha ripetutamente segnalato l'esigenza di una azione più decisa da parte dell'Unione Europea per ricollocarla al centro degli scenari internazionali e consentire al complesso dei Paesi membri di recuperare tassi accettabili di crescita e di realizzare effettivamente gli obiettivi che erano indicati nella Strategia Europa 2020, a cominciare dalla riduzione della quota di collazione al rischio povertà e dell'aumento dell'occupazione, che sino ad ora hanno trovato soltanto una limitata attuazione.

L'indicazione di obiettivi e priorità condivisibili si accompagna tuttavia alla evidente difficoltà della Commissione europea di proseguire con coerenza lungo le linee indicate: è diffusa l'impressione che la Commissione europea abbia perso la sua capacità di azione di fronte alle resistenze e alle perplessità manifestate da alcuni Paesi membri.

Si fa riferimento alle vicende che hanno fino ad oggi rallentato il programma di ricollocamento dei migranti per l'attuazione dell'Agenda sulla migrazione, ai contrasti che stanno segnando il completamento del progetto dell'Unione bancaria che implica una parziale mutualizzazione e a talune contraddittorie pronunce delle Istituzioni europee relativamente ai progetti di collaborazione con i paesi fornitori in materia energetica.

Inoltre, la perdurante crisi economica, soltanto parzialmente in via di soluzione, considerate le gravissime conseguenze sul piano produttivo e sociale che essa ha determinato; l'instabilità dei mercati finanziari che espone alcuni paesi europei (quelli più indebitati sia dal punto di vista della finanza pubblica che da quella privata al rischio di attacchi speculativi); il rafforzamento della competitività dei sistemi economici europei di fronte alla concorrenza agguerrita delle cosiddette economie emergenti, pone l'Unione europea di fronte al centrale problema della crescita.

Se l'Europa crescesse di più la crisi migratoria peserebbe meno sia sotto il profilo finanziario che dal punto di vista dei timori e delle ansie che suscita nei cittadini dei paesi membri.

Eppure si deve registrare la situazione paradossale per cui le Istituzioni europee continuano a reagire con scetticismo alle richieste italiane perché si riorientino le politiche europee verso la crescita. Crescita della domanda interna, in primo luogo, attraverso un rilancio degli investimenti, perché economie mature come sono quelle europee non possono fondare le loro prospettive di sviluppo soltanto sulle esportazioni.

Senza una crescita della domanda interna il tasso di inflazione non tornerà ai livelli fisiologici che il Presidente della BCE spera di conseguire e l'Europa resterà destinata ad una triste e prolungata fase deflazionistica, mentre non si esclude all'orizzonte una nuova crisi che metterebbe ancora più in difficoltà il nostro Continente che non ha ancora recuperato il terreno perso in questi anni, a differenza degli Stati uniti.

Proprio le scelte della BCE dimostrano che la volontà politica può cambiare l'interpretazione delle regole, rendendole dinamiche e rispondenti alle esigenze dei tempi.

Occorre quindi svolgere un'azione di forte sollecitazione perché la Commissione

europea non rinunci al ruolo decisivo che i Trattati le conferiscono, di motore dell'iniziativa legislativa e non subisca la pressione verso il sistema intergovernativo che attualmente, per l'evidente squilibrio che si registra all'interno dell'Unione Europea privilegia nettamente alcuni Stati membri a scapito di altri.

Per questo motivo, l'esame dei documenti programmatici rappresenta per il Parlamento italiano un'opportunità decisiva per contribuire a fornire al Governo utili indicazioni affinché nelle sedi negoziali europee gli interessi primari del nostro Paese possano trovare adeguato spazio e non vengano sacrificati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 179

ALLEGATO (Parere approvato) 185

Comunicazioni del Presidente 183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 183

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione dei professori Paolo Caretti, Antonio D'Atena e Marco Olivetti *(Svolgimento e conclusione)* 184

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a

Bruxelles il 1º aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1º-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003.

Nuovo testo C. 3512 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VIII della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Laura CANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla III Commissione Affari esteri e alla VIII Commissione Ambiente della Camera dei deputati, sul nuovo testo del disegno di legge C. 3512, recante ratifica ed esecuzione di sei accordi in materia ambientale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Il primo di questi accordi è l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, approvato dalla 18a Conferenza delle Parti di Doha (COP18) nel 2012 che istituisce un secondo periodo di impegno (2013-2020), attraverso la modifica e l'integrazione dell'Allegato B del Protocollo medesimo; aggiunge il trifluoruro di azoto all'elenco di gas a effetto serra contemplati dal Protocollo; agevola un rafforzamento unilaterale degli impegni delle singole Parti. Tale emendamento è stato ratificato da 60 Paesi ma, affinché entri in vigore, è necessario che venga ratificato da 144 Parti. Gli obiettivi stabiliti per l'Unione e i suoi Stati membri sono elencati nell'emendamento di Doha con una nota a piè di pagina che precisa che tali obiettivi si fondano sul presupposto che saranno conseguiti congiuntamente dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo di Kyoto. L'Emendamento di Doha, in conseguenza della modifica all'Allegato B del Protocollo relativamente agli impegni del secondo periodo di riduzioni, interviene sugli articoli 3 e 4 del Protocollo al fine di esplicitare l'entità delle riduzioni e prevedere adeguamenti degli impegni proposti dalle Parti.

Altro atto di cui si chiede la ratifica è l'Accordo UE-Islanda per l'attuazione dell'Emendamento di Doha, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1º aprile 2015. L'Unione, gli Stati membri, la Croazia e l'Islanda, infatti, dopo l'adozione dell'Emendamento di Doha, hanno elaborato una dichiarazione congiunta nella quale hanno espresso la loro intenzione di rispettare congiuntamente gli impegni per il secondo periodo di riduzione. La normativa dell'Unione relativa all'attuazione tecnica dell'Emendamento di Doha è stata adottata nel maggio del 2014, con il Regolamento (UE) n. 662/2014, che ha modificato il Regolamento (UE) n. 525/2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas-serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'UE. Successivamente l'Unione ha provveduto alla ratifica del medesimo Emendamento con l'adozione della decisione 2015/1339 del Consiglio del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'UE, dell'Emendamento di Doha del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni.

Il terzo atto di cui si chiede l'autorizzazione alla ratifica è il Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, firmato a La Valletta da 15 Paesi mediterranei il 25 gennaio 2002 e in vigore a livello internazionale dal 17 marzo 2004, dopo l'avvenuto deposito del 6° strumento di ratifica, e che sostituisce il precedente Protocollo del 1976 (entrato in vigore a partire dal 12 febbraio 1978), estendendone il campo di applicazione alla prevenzione dell'inquinamento da navi. Il Protocollo rappresenta uno degli strumenti per l'applicazione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e della quale fanno parte gli Stati rivieraschi della regione mediterranea. La Convenzione, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 21 gennaio 1979, n. 30, è stata modificata in seguito all'emendamento della Conferenza dei Plenipotenziari delle Parti contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, ampliando il suo ambito di applicazione geografica e comprendendo le acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 27 maggio 1999, n. 175. Il nuovo Protocollo attribuisce particolare attenzione alla prevenzione dell'inquinamento da navi ed alla cooperazione regionale, allo scopo di diminuire la frequenza e l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente marino attraverso attività di sorveglianza, cooperazione nelle operazioni di recupero, divulgazione e scambio delle informazioni, nonché comunicazione delle informazioni e notifiche sugli episodi di inquinamento.

Il quarto, quinto e sesto trattato oggetto del disegno di legge di ratifica concernono gli emendamenti alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, e il Protocollo di Kiev sulla valutazione ambientale strategica in un contesto transfrontaliero. La Convenzione di Espoo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero è stata firmata dalla Comunità europea e dagli Stati membri il 26 febbraio 1991: l'Italia ha ratificato la Convenzione – che è in vigore internazionale dal mese di settembre del 1997 – con la legge 3 novembre 1994, n. 640. Nel 2001 la seconda riunione delle Parti (tenutasi a Sofia) ha approvato un emendamento alla Convenzione che estende la definizione del termine « pubblico », precisando che il pubblico autorizzato a partecipare alle procedure previste dalla Convenzione include la società civile, in particolare le organizzazioni non governative, e apre la Convenzione all'adesione di Paesi che non sono membri dell'UNECE. Successivamente, nel 2004 a Cavtat, in Croazia, la terza riunione delle Parti ha approvato un secondo emendamento alla Convenzione, che permette alle Parti coinvolte di partecipare alla delimitazione dell'ambito della valutazione e aggiorna l'elenco di attività. Gli emendamenti citati, ad oggi, sono stati ratificati rispettivamente da 25 Stati (oltre alla UE), e da 24 Stati più l'Unione europea ma gli emendamenti approvati a Cavtat non sono tuttavia ancora entrati in vigore a livello internazionale. La relazione illustrativa al disegno di legge in esame sottolinea che le pertinenti disposizioni europee in materia di impatto ambientale, contenute nella direttiva 2011/92/UE, sono già in linea con tali emendamenti alla Convenzione. Le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento sono contenute nella parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Codice dell'ambiente. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014, che dovrà essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 16 maggio 2017. La delega per il recepimento è stata conferita dalla legge di delegazione europea 2014.

Il Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione ONU/CEE sulla valutazione d'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmato a Kiev nel 2003, persegue una serie di obiettivi: garantire che nella preparazione di piani e programmi si tenga conto pienamente delle considerazioni ambientali e sanitarie; contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa; istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica; prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica; integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile. Il Protocollo di Kiev ad oggi è stato ratificato da 26 Stati (oltre all'Unione europea) ed è entrato in vigore l'11 luglio 2010. La normativa europea in materia di valutazione ambientale strategica è contenuta nella direttiva 2001/42/CE. Le corrispondenti norme di recepimento sono incluse nella parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il disegno di legge in esame si compone di otto articoli raggruppati in tre Capi: il Capo I riguarda l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e all'esecuzione, a far data dall'entrata in vigore di ciascuno di essi (articolo 2), degli accordi in materia ambientale precedentemente illustrati. L'articolo 3 contiene le definizioni di « UNFCCC » (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992, ratificata con la legge n. 65 del 1994) e di « Protocollo di Kyoto » (Protocollo alla UNFCCC, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato con la legge n. 120 del 2002).

Il Capo II (articoli 4-6) fissa le norme di adeguamento all'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto. In particolare, gli articoli 4, 5 e 6 dettano disposizioni volte a dare attuazione alle norme del Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. L'articolo 4 consente di attuare in ambito nazionale le disposizioni dettate dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 525/2013, che prevede che ogni Stato membro elabori la propria strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio. Senza entrare nei contenuti della Strategia (già disciplinati dal Regolamento, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale), l'articolo in esame si limita a prevedere l'attribuzione al CIPE della competenza per l'adozione della Strategia medesima. Viene infatti previsto che tale adozione sia effettuata dal CIPE su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con gli altri Ministri interessati (la norma contempla i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche agricole alimentari e forestali). Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite III e VIII hanno aggiunto 3 commi all'articolo 4, al fine di prevedere che la strategia nazionale di sviluppo: sia predisposta attraverso lo svolgimento di una consultazione pubblica sul sito del Ministero dell'ambiente; debba perseguire il conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra assunti dall'Italia in sede di accordi internazionali; debba essere sottoposta al parere della Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata; sia oggetto di una relazione annuale sul suo stato di attuazione predisposta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e trasmessa al Parlamento.

L'articolo 5 consente di attuare le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 525/2013, istitutivo del Sistema nazionale in materia di politiche e misure e di proiezioni. L'articolo in esame si limita a prevedere l'istituzione del Sistema nazionale e ad affidare all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) il ruolo di responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento del Si-

stema, nonché della gestione e dell'archiviazione delle relative informazioni, acquisite anche in collaborazione con i Ministeri interessati. A tal fine, in sede referente, le Commissioni riunite III e VIII hanno stabilito che l'ISPRA debba essere dotato delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a tale ruolo.

L'articolo 6, al comma 1, affida al Ministero dell'ambiente il compito di provvedere alla raccolta e alla comunicazione delle informazioni concernenti le emissioni di gas-serra e delle altre informazioni in materia di cambiamenti climatici. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite III e VIII hanno aggiunto a tali compiti affidati al Ministero dell'Ambiente, quello della cura delle diffusioni delle informazioni anche attraverso il proprio sito istituzionale nonché quello dell'adeguamento alle nuove disposizioni della Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, allegato annualmente al Documento di Economia e Finanza (DEF). Il comma 2 demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente la definizione delle modalità e dei tempi relativi alla raccolta delle informazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 6 e di quelle acquisite dall'ISPRA.

Il Capo III (articoli 7-8) contiene disposizioni finanziarie e finali. In particolare, l'articolo 7 reca la copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione degli accordi autorizzati alla ratifica: detti oneri riguardano, in base al comma 1, solo due degli accordi, e in particolare l'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto e il Protocollo di Kiev del 2003. In base al comma 2, all'attuazione dei restanti accordi oggetto del disegno di legge in esame si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non comportando i medesimi accordi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'articolo 8, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.05.

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

Comunicazioni del Presidente.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione, presa nella seduta del 9 marzo 2016 dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, di avvalersi, ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, della collaborazione esterna dell'avv. Gaetano Armao, professore aggregato di diritto amministrativo europeo presso l'Università degli studi di Palermo.

Come stabilito dall'ufficio di presidenza, la Commissione si avvarrà di tale collaborazione per l'espletamento dei compiti istituzionali connessi allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, deliberata l'11 novembre 2015, sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

L'ufficio di presidenza ha altresì stabilito che tale collaborazione sarà a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

La seduta termina alle 8.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 marzo 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.10 alle 8.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione dei professori Paolo Caretti, Antonio D'Atena e Marco Olivetti.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Paolo CARETTI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Firenze,* Antonio D'ATENA, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma « Tor Vergata »,* e Marco OLIVETTI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università LUMSA di Roma,* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i professori Caretti, D'Atena e Olivetti per il loro intervento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. (Nuovo testo C. 3512 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 3512 recante « Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Conven-

zione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il disegno di legge in esame si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, Cost.);

considerato che le norme di adeguamento interno sono ascrivibili alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », anch'essa demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, Cost.);

rilevato che l'articolo 4 prevede l'adozione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, che, pur riconducibile alla materia « tutela dell'ambiente », ha comunque rilevanti riflessi su ambiti di competenza delle Regioni e delle autonomie locali, quali il miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini, la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica, lo sviluppo di sistemi produttivi a basso impatto ambientale; tale articolo prevede comunque un coinvolgimento delle autonomie territoriali, nella forma del parere della Conferenza unificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Vicepresidente della Regione siciliana, Maria Lo Bello, sul federalismo fiscale nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)* 187

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 187

AUDIZIONI

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione della Vicepresidente della Regione siciliana, Maria Lo Bello, sul federalismo fiscale nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Maria LO BELLO, *vicepresidente della Regione siciliana,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, il senatore Vincenzo GIBIINO (FI-PdL), nonché i deputati Giovanni PAGLIA (SI-SEL) e Giuseppe ZAPPULLA (PD).

Maria LO BELLO, *vicepresidente della Regione siciliana,* e Giovanni BOLOGNA, *dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'assessorato regionale dell'economia della regione siciliana*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti 188

Mercoledì 16 marzo 2016. – Presidenza del Presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.50.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 18.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Pietro Iocca *(Svolgimento e conclusione)* 189

AVVERTENZA 190

Mercoledì 16 marzo 2016. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Pietro Iocca.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Pietro Iocca, accompagnato dai dirigenti Filippo Valenti e Maria Luisa Picchi.

Svolge una relazione Pietro IOCCA, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Marco BALDASSARRE (Misto-AL-P) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Pietro IOCCA, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in

allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Norvegia in Italia, S.E. Bjørn Trygve Grydeland *(Svolgimento e conclusione)* 191

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BRANDOLIN.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Norvegia in Italia, S.E. Bjørn Trygve Grydeland.

(Svolgimento e conclusione).

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Bjørn Trygve GRYDELAND, *Ambasciatore di Norvegia in Italia,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (LNA) e Riccardo MAZZONI (AL-A) e Giorgio BRANDOLIN, *presidente.*

Risponde l'ambasciatore Bjørn Trygve GRYDELAND, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Grydeland, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 192

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa *(Svolgimento e conclusione)* 192

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 marzo 2016. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono il presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannersa, e la responsabile relazioni istituzionali e comunicazione, Anna Scafuri.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Alessandro PAGANO (AP), la deputata Carla RUOCCO (M5S) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione di Giorgio Libralato, consulente tecnico delle famiglie di Borgo Montello *(Svolgimento e conclusione)* 193

Mercoledì 16 marzo 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione di Giorgio Libralato, consulente tecnico delle famiglie di Borgo Montello.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Giorgio Libralato, consulente tecnico delle famiglie di Borgo Montello, accompagnato da Ivan Eotvos e Paolo Bortoletto, rappresentanti dei comitati riuniti dei borghi Montello e Bainsizza, che ringrazia per la presenza.

Giorgio LIBRALATO, *consulente tecnico delle famiglie di Borgo Montello*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S) e Bartolomeo PEPE (GAL), i deputati Miriam COMINELLI (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giorgio LIBRALATO, *consulente tecnico delle famiglie di Borgo Montello*, risponde ai quesiti posti.

Ivan EOTVOS, *rappresentante dei comitati riuniti dei borghi Montello e Bainsizza*, e Paolo BORTOLETTO, *rappresentante dei comitati riuniti dei borghi Montello e Bainsizza*, forniscono alcune precisazioni.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 194

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 194

Audizione di Alfonso Noce *(Svolgimento e conclusione)* 195

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 marzo 2016. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 16 marzo 2016.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

richiedere al DIS, all'AISE e all'AISI di trasmettere alla Commissione documentazione su materie di interesse;

incaricare il colonnello Occhipinti di acquisire, tramite le competenti strutture della Guardia di finanza, ogni elemento utile su alcune società;

declassificare la nota istruttoria n. 544 da « riservata » a « libera ».

Comunica inoltre che:

il 14 marzo 2016, Salvatore Sechi ha trasmesso un suo articolo, pubblicato su una rivista on-line;

nella stessa data, il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, sulla tematica degli « infiltrati » nelle Brigate rosse;

nella stessa data è stata acquisita una nota, riservata, del dottor Salvini, relativa alle dichiarazioni testimoniali del maresciallo Incandela;

il 15 marzo, il senatore Fornaro ha trasmesso due documenti, di libera consultazione, relativi a Corrado Simioni, nonché una proposta istruttoria, di libera consultazione, relativa alla strage di via Fani, e un articolo di giornale di interesse;

nella stessa data, la dottoressa Tintisona ha trasmesso una nota istruttoria,

riservata, relativa a Giovanni Rega, e il verbale, riservato, di sommarie informazioni, rese da Renzo Rossellini;

il 16 marzo sono state acquisite le risposte, di libera consultazione, di Duccio Berio ai quesiti inviati dalla Commissione. Esse saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della sua audizione del 28 ottobre 2015.

Audizione di Alfonso Noce.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda poi il trentottesimo anniversario della Strage di Via Fani, rendendo omaggio alle vittime e invitando la Commissione a proseguire con alacrità nei suoi lavori al fine di dissipare le ombre che ancora oggi caratterizzano le vicende oggetto dell'inchiesta.

Introduce, quindi, le tematiche oggetto dell'audizione di Alfonso Noce, dirigente della Polizia di Stato, che all'epoca della vicenda Moro gestiva un'importante fonte informativa riservata, e gli rivolge una serie di quesiti.

Alfonso NOCE risponde ai quesiti.

Intervengono, con ulteriori osservazioni e quesiti i senatori Federico FORNARO (PD) e Enrico BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), i deputati Gero GRASSI (PD) e Paolo BOLOGNESI (PD) e Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Alfonso NOCE.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Alfonso Noce e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 196

Audizione dell'Ispettore generale della Sanità militare (IGESAN), Enrico Tomao *(Svolgimento e rinvio)* 196

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione dell'Ispettore generale della Sanità militare (IGESAN), Enrico Tomao.

(Svolgimento e rinvio).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno, ringraziando Enrico Tomao, *Ispettore generale della Sanità militare (IGESAN)*, per la sua presenza ai lavori della Commissione.

Enrico TOMAO, *Ispettore generale della Sanità militare (IGESAN)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gian Piero SCANU, *presidente*, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, ringrazia Enrico TOMAO, *Ispettore generale della Sanità militare (IGESAN)*, per il prezioso contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione al altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali. C. 45-933-952-1959-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato *(Esame e rinvio)* 3

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) 7

Audizione di rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di atti dell'Unione europea, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192 final), della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* nel mercato interno (COM(2015)627 final), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final), della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita *online* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635 final) 8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc XXII, n. 62 Gelli *(Seguito dell'esame e rinvio)* 9

ALLEGATO (Emendamenti) 15

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 268 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 12

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione *(Svolgimento e conclusione)* 13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Emendamenti C. 3057 ed abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 14

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL n. 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 19

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 22

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 22

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011. C. 3285 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 23

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Atto n. 262 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 23

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI. Atto n. 263 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)* 27

SEDE REFERENTE:

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 28

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

Audizione di Franco Ionta e Alberto Liguori sostituti procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di rappresentanti di Legambiente nazionale *(Svolgimento e conclusione)* 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente del Comitato dei diritti umani del popolo Saharawi, El Hassan Abba . 32

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08125 Zampa: Sull'onorificenza concessa da un comune tedesco ad un criminale di guerra condannato per l'eccidio di Marzabotto 32

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 35

5-08126 Scagliusi: Sulle autorizzazioni all'adozione di minori rilasciate dalla Repubblica democratica del Congo 33

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 36

AVVERTENZA 34

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 38

5-08122 Gregorio Fontana: Sull'elevazione della stazione dell'Arma dei carabinieri di Zingonia al rango di tenenza 38

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 41

5-08123 Piras: Sul pagamento degli indennizzi relativi alle servitù militari per i comuni della Regione Sardegna 39

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 42

5-08124 Artini: Sulla presenza di militari italiani nella provincia irachena di Al Anbar .. 39

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 43

INTERROGAZIONI:

5-06560 Rizzo: Sulle elezioni dei nuovi delegati della rappresentanza militare 39

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 44

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla morte del sottocapo di seconda classe della Marina militare Alessandro Schettini .. 40

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

V Bilancio, tesoro e programmazione

INTERROGAZIONI:

5-07196 Fabbri: Sull'operatività dell'applicativo informatico SICOGE-FD per la trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento alla Banca d'Italia 46

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 80

5-07866 Moretto: Sulla conversione in euro delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire 46

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 82

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Atto n. 276 (Rilievi alla VII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter, *comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 46

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Atto n. 271 (Rilievi alla X Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 48

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 50

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013. C. 3459 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 52

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 53

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una condizione – Parere su emendamenti)* 55

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265 *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 63

AVVERTENZA 79

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, con Protocollo addizionale, e dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile. C. 3269 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 83

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. Nuovo testo C. 2572 Carocci (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 84

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 84

SEDE REFERENTE:

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle

procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 95

ALLEGATO 1 (Emendamenti approvati nella seduta odierna) 101

ALLEGATO 2 (Emendamenti del relatore) 111

ALLEGATO 3 (Proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07) 113

AVVERTENZA 100

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Atto n. 282. *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 114

RISOLUZIONI:

7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e 7-00836 Vacca: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE *(Seguito della discussione congiunta e rinvio).* 116

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga *(Seguito esame e rinvio)* 118

ALLEGATO (Proposte emendative approvate dalla Commissione) 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 121

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei vertici dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015) 496 final e allegati) 127

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2016 – Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Esame e rinvio)* 127

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 131

ALLEGATO (Parere approvato) 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 131

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori edili e per i lavoratori che svolgono lavori in altezza. C. 2494 Tripiedi e C. 3600 Damiano *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3600 Damiano)* 133

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Atto n. 280 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 135

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 281 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 135

ALLEGATO (Parere approvato) 137

AVVERTENZA 136

ERRATA CORRIGE 136

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. C. 3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A. 140

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 140

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1432 Murer, C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3596 Calabrò e C. 3599 Brignone: « Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari ».

Audizione di rappresentanti della Consulta di bioetica *(Svolgimento e conclusione)* 140

AVVERTENZA 141

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon *(Seguito dell'esame e rinvio)* 142

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate dalla Commissione) 154

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 152

5-06250 Burtone: Sull'*iter* di riconoscimento della indicazione geografica protetta della Lucanica di Picierno 152

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 161

5-07037 Cariello: Iniziative per la tutela delle produzioni di olio extravergine italiano di alta qualità 153

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 163

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio 153

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 153

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-*bis*, n. 4.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15 *(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 164

ALLEGATO (Proposta di relazione per l'Assemblea formulata dalla relatrice) 167

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti delle imprese di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3540 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 »:

Audizione di rappresentanti di Artisti 7607 società cooperativa, Associazione Audiocoop e Associazione dei fonografici italiani-A.F.I 166

Audizione di rappresentanti di Evolution S.r.l., Itsright S.r.l., Nuovo IMAIE e SCF Consorzio fonografici 166

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: *a)* Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; *b)* Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; *c)* Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; *d)* Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; *e)* Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1°-4 giugno 2004; *f)* Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. Nuovo testo C. 3512 Governo (Parere alle Commissioni riunite III e VIII della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 179

ALLEGATO (Parere approvato) 185

Comunicazioni del Presidente 183

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 183

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al « sistema delle conferenze ».

Audizione dei professori Paolo Caretti, Antonio D'Atena e Marco Olivetti *(Svolgimento e conclusione)* 184

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione della Vicepresidente della Regione siciliana, Maria Lo Bello, sul federalismo fiscale nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)* 187

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 187

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti 188

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, Pietro Iocca *(Svolgimento e conclusione)* 189

AVVERTENZA 190

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione dell'Ambasciatore di Norvegia in Italia, S.E. Bjørn Trygve Grydeland *(Svolgimento e conclusione)* 191

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 192

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa *(Svolgimento e conclusione)* 192

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione di Giorgio Libralato, consulente tecnico delle famiglie di Borgo Montello *(Svolgimento e conclusione)* 193

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 194

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 194

Audizione di Alfonso Noce *(Svolgimento e conclusione)* 195

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 196

Audizione dell'Ispettore generale della Sanità militare (IGESAN), Enrico Tomao *(Svolgimento e rinvio)* 196

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 11,20

17SMC0006240